SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

536ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 25 GIUGNO 1991

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE,
del vice presidente TAVIANI
e del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 3, 4
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* 4

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica» **(2809)** *(Relazione orale)*:

CARLI, *ministro del tesoro* 4

SALUTO AL SENATORE A VITA FRANCESCO DE MARTINO

PRESIDENTE 7

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione:

* LIBERTINI *(Rifond. Com.)* ..... *Pag.* 8 e *passim*
BEORCHIA *(DC), relatore* ..... 9 e *passim*
RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 9
GAROFALO *(Com.-PDS)* ..... 9 e *passim*
DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze* ..... 11 e *passim*
FIOCCHI *(Misto-PLI)* 11, 75
BRINA *(Com.-PDS)* ..... 13 e *passim*
RASTRELLI *(MSI-DN)* 20
FAVILLA *(DC)* ..... 20 e *passim*
ANDREATTA *(DC)* 29
COVI *(Repubb.)* 31, 48
LEONARDI *(DC)* 40, 46
BATTELLO *(Com.-PDS)* 41, 49, 61
NEBBIA *(Sin. Ind.)* 43
BISSO *(Com.-PDS)* 45

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

AGNELLI Arduino *(PSI)* ..... *Pag.* 48
BOGGIO *(DC)* 48
* ACQUARONE *(DC)* 48
CATTANEI *(DC)* 49
PIZZO *(PSI)* 53
FORTE *(PSI)* 53, 56, 80
MARGHERITI *(Com.-PDS)* 55
EMO CAPODILISTA *(DC)* 61, 63, 75
GIACCHÈ *(Com.-PDS)* 72
NIEDDU *(DC)* 73
* CORTESE *(DC), relatore* 74, 75, 77
CHIESURA *(Com.-PDS)* 78
* DE CINQUE *(DC)* 84

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 25

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 1991 91

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati . *Pag.* 93
Annunzio di presentazione 93
Assegnazione 94
Apposizione di nuove firme 95
Quantificazione degli oneri per il disegno di legge n. 2622 95

GOVERNO

Trasmissione di documenti 95

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 95, 96

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

DUJANY, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 20 giugno.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Argan, Bo, Boato, Bonora, Bosco, Butini, Coletta, Evangelisti, Fanfani, Fontana Alessandro, Galeotti, Giugni, Leone, Salvato, Saporito, Visca, Zuffa.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gianotti, Strik Lievers, Tagliamonte e Zecchino, a Bruxelles e a Lussemburgo, per attività della Giunta per gli affari delle Comunità europee; Cabras, Calvi, Cappuzzo, Chiaromonte, Ferrara Pietro e Imposimato, a Foggia, Brindisi, Lecce e Taranto, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari; Benassi, Colombo, Falcucci, Fassino, Fioret, Giagu Demartini, Greco, Guizzi, Mesoraca, Parisi, Pasquino, Pieralli e Rubner, a Helsinki, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione all'andamento dei nostri lavori, ritengo opportuno che la seduta pomeridiana odierna si prolunghi oltre il normale orario di chiusura, per terminare intorno alle ore 21,30-22.

La seduta di domani, che inizierà alle ore 10, si protrarrà fino alla conclusione degli argomenti previsti dal calendario, con un'eventuale sospensione tecnica a discrezione della Presidenza.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, avrei voluto porre la questione della concomitanza della seduta delle Commissioni in sede deliberante.

Credo che lei abbia già dato disposizioni in tal senso, ma vorrei anticipare anche una richiesta per domani, vista la giornata impegnativa che viene prospettata, affinchè non vi siano concomitanze che renderebbero particolarmente difficile il nostro lavoro.

PRESIDENTE. Posso assicurare il senatore Corleone che la Presidenza ha già richiesto a tutte le Commissioni, indipendentemente dalla sede in cui siano riunite, di sospendere i loro lavori.

A questa richiesta debbono attenersi, in modo particolare, le Commissioni in sede deliberante o redigente: queste, infatti, per espressa disposizione di Regolamento (articolo 29, ultimo comma) sono obbligate a sospendere la seduta quando ne faccia richiesta il Presidente del Senato per evitare ogni concomitanza con i lavori dell'Assemblea.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica» (2809) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2809.

Ricordo che giovedì scorso si è conclusa la discussione generale ed hanno svolto la propria replica i relatori Beorchia e Cortese..

Ha facoltà di parlare il Ministro del tesoro.

CARLI, *ministro del tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, nel corso della riunione dei Ministri finanziari e dei governatori, avvenuta domenica scorsa a Londra, il Ministro delle finanze della Francia ha annunciato con compiacimento che l'Assemblea nazionale ha approvato in poco più di due settimane i provvedimenti con i quali sono stati turati i buchi aperti nel bilancio dello Stato dalla caduta delle entrate prodotta dal rallentamento congiunturale. Alcuni dei provvedimenti hanno caratteristiche comuni a quelle dei provvedimenti oggetto della discussione odierna. Cito, fra l'altro, l'aumento delle aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico dovute all'assicurazione generale.

Nella stessa occasione il Cancelliere dello Scacchiere ha notato che noi, come lui, abbiamo tassato i «telefonini»; ha osservato che il provvedimento è stato accolto dai britannici con senso dell'umorismo maggiore di quello dimostrato dagli italiani; che il 1991 sarebbe stato un anno in cui sarebbe stato necessario fare ricorso, e più di una volta, a provvedimenti correttivi, al fine di mantenere il fabbisogno del settore statale nei limiti preventivati (è stato dichiarato ripetutamente nei documenti sottoposti all'esame delle Assemblee parlamentari).

Nel discorso di replica pronunciato al Senato della Repubblica il 14 gennaio 1990 ho concluso citando il giudizio espresso dal Fondo monetario internazionale intorno alla legge finanziaria 1991. Il giudizio si riassume in questi termini: riguardo alla finanza pubblica gli obiettivi ufficiali rappresentano uno sforzo considerevole; è probabile che si richiedano misure aggiuntive a causa dell'alto grado di incertezza connessa ad importanti elementi della manovra, come l'effetto sulle entrate della rivalutazione opzionale del patrimonio delle imprese e anche perchè non è stato tenuto conto pienamente dei possibili effetti delle decisioni della Corte costituzionale sui pagamenti a titolo di pensione. Il Fondo concludeva che ciò che si richiede nel nostro paese sono misure strutturali; riconosceva che la nostra crisi è essenzialmente una crisi ordinamentale che richiede l'aggiustamento degli ordinamenti.

I documenti presentati in periodo successivo (la relazione di cassa, il Documento di programmazione economico-finanziaria) hanno indicato concordemente che il maggior fabbisogno – che in entrambi si stimava nell'ordine di grandezza di 12.000 miliardi, successivamente corretto in 14.000 miliardi – presupponeva che i provvedimenti ai quali si riferiva la relazione del Fondo monetario internazionale avessero manifestato appieno i propri effetti. Con la stessa cautela si è espresso il Presidente del Consiglio nella presentazione del programma di Governo sul quale è stato manifestato il consenso della maggioranza. Una delle difficoltà contro le quali il Governo si imbatte per porre in essere provvedimenti correttivi dal lato delle entrate risiede nelle conseguenze inflazionistiche che ne potrebbero derivare. In proposito, merita attenta riflessione la proposta avanzata dal senatore Visentini secondo la quale il margine di manovra della politica tributaria conquisterebbe spazio nell'ambito dei tributi indiretti se l'effetto da essi esercitato venisse spento con la loro esclusione dagli indici del costo della vita ai quali si commisura la scala mobile. Una proposta analoga avanzai io stesso nelle conclusioni finali della relazione della Banca d'Italia pronunciata il 31 maggio 1974: proposi che un aumento generalizzato dell'imposta sul valore aggiunto e il conseguente accrescimento dei prezzi dovessero essere temporaneamente esclusi dal computo della scala mobile. Credetti opportuno di temperare la proposta con l'avverbio «temporaneamente» perchè in quei tempi vigeva la massima: «la scala mobile non si tocca» e chiunque ardisse toccarla veniva additato alla esecrazione popolare come nemico della classe lavoratrice.

La proposta del senatore Visentini, come tutte quelle che egli fa, deve costituire oggetto di meditata riflessione. Osservo che fra i tempi in cui avanzai una proposta analoga e quelli odierni, la protezione offerta dalla scala mobile alla retribuzione dei lavoratori dipendenti si è ristretta del 50 per cento circa. Osservo inoltre che aumenti di prezzi indotti da aumenti dell'imposizione indiretta si ripercuotono sulla altezza degli interessi che lo Stato corrisponde sui titoli pubblici: dal che potrebbero conseguire effetti contrastanti con l'obiettivo della riduzione del fabbisogno. Ma è questione di calcoli e non può essere risolta con il ricorso all'improvvisazione.

È certo che la linea di attacco lungo la quale deve essere condotta l'azione risanatrice dei conti pubblici deve affrontare risolutamente i tre

grandi aggregati nei quali si suddivide la spesa corrente al netto degli interessi: 31,7 per cento per il personale in servizio, 40,2 per cento per il personale in quiescenza, 28,1 per cento per altre spese.

Il Documento di programmazione economico-finanziaria indica la strada maestra lungo la quale affrontare questi problemi: stabilizzare il potere di acquisto dei pubblici dipendenti in termini reali nei prossimi tre anni e cioè ridurre il rapporto tra spesa per il personale e prodotto interno lordo in termini reali; adeguare i trattamenti pensionistici a quelli vigenti nel resto dei paesi della Comunità economica europea; ricomporre un rapporto più diretto tra amministratori e cittadini, associando al decentramento della spesa anche il decentramento della acquisizione delle entrate con il quale si finanzia il primo.

Sono in condizione di comunicare che nei primi cinque mesi dell'anno la spesa in termini di cassa è risultata inferiore rispetto a quella che sarebbe stata se si fosse mantenuto il rapporto tra spesa 1991 e spesa 1990, pari al rapporto preventivato per l'intero anno 1991 rispetto all'anno scorso.

Gli aspetti dei provvedimenti concernenti la spesa contenuti nel decreto-legge all'esame del Senato sui quali si è appuntato con maggiore vivacità l'interesse dei colleghi concernono il finanziamento ai comuni da parte della Cassa depositi e prestiti e la dismissione delle partecipazioni nel Consorzio per le opere pubbliche e nell'IMI. A tale proposito desidero sottoporre all'attenzione del Senato due considerazioni. Nessuno intende sopprimere la funzione antica della Cassa depositi e prestiti di concedere finanziamenti ai comuni, soprattutto a quelli di minori dimensioni. Non ci sembra accettabile però che l'attività della Cassa depositi e prestiti venga vincolata da imposizioni da parte del potere esecutivo. La Cassa depositi e prestiti amministra flussi; questi confluiscono nella Tesoreria dello Stato e defluiscono da questa incidendo sul processo di creazione monetaria. Conseguentemente la Cassa depositi e prestiti deve essere munita di un potere discrezionale: è quanto abbiamo proposto sottoponendo al vostro esame l'articolo 14 del decreto-legge. Ripeto: non intendiamo mutilare la Cassa depositi e prestiti di una funzione antica, ma intendiamo renderla compatibile con l'impegno della Cassa stessa di non incidere sul processo di creazione monetaria prelevando o versando alla Tesoreria.

Quanto alle partecipazioni della Cassa depositi e prestiti nel consorzio di credito per le opere pubbliche e nell'Istituto mobiliare italiano, desidero sottolineare che è in atto un vasto processo di riorganizzazione del sistema creditizio. La cessione all'Istituto bancario San Paolo di Torino della partecipazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche si propone di integrare l'organizzazione di questa istituzione al fine di porla in condizioni di ampliare la propria attività al settore di cui il Consorzio si occupa. Dall'acquisizione di questa partecipazione deriverebbe una dimensione dell'Istituto bancario San Paolo che lo collocherebbe in prossimità della *Deutsche Bank*.

Quanto alla partecipazione dell'Istituto mobiliare italiano e alla sua eventuale cessione ad una società finanziaria costituita da casse di risparmio, occorre osservare che queste ultime – come tutti sanno – sono presiedute da persone indicate dai partiti politici (dalla Democrazia cristiana, dal Partito socialista e da altri partiti politici). Sarebbe

preferibile che questo metodo fosse dismesso. Attualmente è così e quindi non possiamo prendere in considerazione riassetti organizzatori del sistema creditizio, considerando che essi non sono attuabili in funzione dell'appartenenza a questa o a quell'area politica di questo o quel presidente.

Il nostro intendimento è quello di munire l'Istituto mobiliare italiano della possibilità di avere accesso al pubblico attraverso una rete di sportelli costituita dalle casse di risparmio. Nello stesso tempo il nostro intendimento è anche quello di mantenere la radicazione territoriale delle casse di risparmio, consentendo che queste ultime possano attingere ai prodotti finanziari che, da sole, non sarebbero in condizione di produrre. In entrambi i casi si farà ricorso alle valutazioni di istituzioni internazionali specializzate, in base a quanto avviene nei mercati organizzati.

In conclusione, le nostre proposte da un lato tendono a mantenere intatta l'antica funzione della Cassa depositi e prestiti (finanziamento dei comuni) e dall'altro lato tendono a collegare tale funzione al rispetto degli equilibri finanziari che non possono non essere decisi dal Ministro del tesoro. Come gli onorevoli senatori sanno, nel nostro paese gli indirizzi di politica finanziaria e monetaria sono decisi secondo gli orientamenti fissati dal Comitato interministeriale del credito. Quanto al riassetto del sistema, le due operazioni che ho indicato si propongono di concorrere al riordinamento del nostro sistema bancario: in ultima istanza, il finanziamento delle operazioni deve avvenire con il collocamento nel pubblico di azioni emesse dalle istituzioni che andranno progressivamente assumendo la forma della società per azioni, in base alla cosiddetta legge Amato. Non ci troviamo di fronte a provvedimenti rivoluzionari, ma a provvedimenti di importanza marginale che intendono contribuire sia al riequilibrio dei conti pubblici, così come è avvenuto in altri paesi (lo ho già ricordato in precedenza), sia al riassetto del nostro sistema finanziario, in conformità ad un principio di efficienza. (*Applausi dal centro, dalla sinistra e dal centro-sinistra. Congratulazioni del senatore Visentini*).

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Carli per la sua esposizione.

Saluto al senatore a vita Francesco De Martino

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero rivolgere un particolare ed affettuoso saluto a Francesco De Martino che si è seduto nella nostra Aula, chiamato dal Presidente della Repubblica. L'altro giorno non era presente al saluto che il Senato ha rivolto ai nostri quattro colleghi, scelti dal Capo dello Stato in base all'articolo 59 della Costituzione.

Mi sia consentito esprimere al senatore Francesco De Martino tutto il nostro affetto e la nostra gioia di rivederlo in quest'Aula che egli ha già onorato con il suo magistero civile e politico (*Vivi, generali applausi. Molte congratulazioni al senatore De Martino*).

DE MARTINO. Signor Presidente, la ringrazio.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, il senatore Libertini ha presentato una proposta di non passare all'esame degli articoli. Su questa proposta, il cui esame ha la precedenza rispetto a quello degli ordini del giorno, dopo l'illustrazione da parte del proponente, non si svolgerà una discussione. Verrà sentito il parere delle Commissioni e del Governo e, quindi, si passerà alla votazione. Comunque, prima della votazione, potranno essere svolte le dichiarazioni di voto.

Ha facoltà di parlare il senatore Libertini per illustrare la sua proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

* LIBERTINI. Onorevole Presidente, all'inizio dell'esame di questo disegno di legge il nostro Gruppo ha votato a favore della richiesta pregiudiziale contro il decreto presentata dal Gruppo comunista-PDS. Il nostro voto era sorretto dai motivi che abbiamo dichiarato in Aula: si tratta di un decreto costruito su uno scenario che non corrisponde più a quello reale, come è stato detto da tutti i Gruppi, che costituisce una misura inadeguata e tale misura, del tutto sproporzionata rispetto alla drammatica crisi finanziaria dello Stato, va nella direzione di aggravare e non di correggere le distorsioni gravi nella politica delle entrate e in quella della spesa. Queste erano le nostre motivazioni oltre che quelle dei proponenti del Gruppo comunista-PDS.

Vi è poi stata la discussione generale la quale ha confermato e aggravato le ragioni che hanno portato alla presentazione dell'eccezione pregiudiziale, a favore della quale hanno votato il Gruppo comunista-PDS, quello della Sinistra indipendente ed il nostro. Il dibattito ha infatti largamente dimostrato la fondatezza di tutte le osservazioni fatte in precedenza e che riguardano il carattere velleitario della misura, totalmente inadeguata, e il fatto che il Governo ha nascosto al paese la realtà della crisi finanziaria e la natura distorta degli effetti del decreto; tutte queste osservazioni nella discussione generale sono emerse con grande forza.

Il ministro Carli oggi non ha risposto a nessuna delle obiezioni avanzate nel dibattito. Per il ministro Carli è come se il dibattito non fosse avvenuto. Invece il dibattito c'è stato e basta scorrere i resoconti ormai stampati per rendersi conto di quanto fosse fondata l'eccezione pregiudiziale avanzata dal Gruppo comunista-PDS

È dunque per questi stessi motivi che chiediamo il non passaggio all'esame degli articoli che significa la reiezione del decreto. Tali motivi risultano ulteriormente aggravati dal corso della discussione e dalla mancata replica del Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di non passaggio all'esame degli articoli avanzata dal senatore Libertini.

BEORCHIA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il parere del relatore è contrario alla proposta avanzata dal senatore Libertini. Come ho già avuto modo di dire in altre occasioni, il relatore condivide l'opinione che è stata già espressa dal senatore Andreatta in ordine alla proposta pregiudiziale avanzata all'inizio di questa nostra discussione. Il provvedimento al nostro esame certamente non è del tutto sufficiente, non è completamente adeguato alla necessità di aggiustare lo scostamento esistente fra le previsioni e gli accertamenti sulle entrate, ma questa è una problematica che attiene alla manovra economica e finanziaria nel suo complesso e non ad una «manovrina» come quella affidata al decreto al nostro esame che il Governo ha dichiarato essere finalizzata soltanto a colmare lo scostamento dei 14.200 miliardi già accertato e non a rimediare ai successivi accertamenti.

Per questi motivi, per le osservazioni che sono già state svolte in quest'Aula e per la necessità comunque che in un momento come quello attuale abbiamo di concludere l'esame del provvedimento, in quanto esso contiene in sè un primo sufficiente rimedio alla condizione di scostamento fra le previsioni e gli accertamenti, il relatore è contrario alla proposta di non passaggio agli articoli avanzata dal senatore Libertini.

RUBBI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo esprime parere contrario alla proposta del senatore Libertini.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, noi riteniamo che la richiesta, testè avanzata dal senatore Libertini, di non passaggio all'esame degli articoli sia del tutto fondata. Del resto, che vi fosse una serie di motivazioni per non procedere di questo decreto era già emerso allorchè, da parte del nostro Gruppo, la settimana scorsa era stata avanzata una richiesta di sospensiva.

Ci si risponde che il provvedimento va comunque approvato anche se sullo stesso non è stata espressa un'opinione favorevole da parte di nessuno. Anche nella discussione svoltasi in Commissione, infatti, il voto della maggioranza è stato più un voto di disciplina che un voto di convinzione. D'altra parte ciò che è successo in questi giorni ha dimostrato che quello al nostro esame è un provvedimento assolutamente incongruo rispetto ai problemi da affrontare.

Signor Presidente, colleghi, allorchè proponiamo di non passare agli articoli, non vogliamo per nulla dire che non occorre affrontare il problema dello scostamento. Si tratta, infatti, di un problema reale e dunque va affrontato, ma in maniera seria e strutturale, come mi pare dicesse poco fa il Ministro del tesoro, senatore Carli; affrontarlo in questo modo, con questa che è una «manovrina» e con questa provvisorietà, serve a creare ulteriore difficoltà per il raggiungimento

dell'obiettivo. Tra l'altro, abbiamo visto in questi giorni che la provvisorietà crea anche in personalità politiche prudenti, come il Presidente del Consiglio, le condizioni per quelle che possono essere considerate delle vere e proprie *gaffes*. Si può discutere, infatti, sulla obbligatorietà della rivalutazione dei beni di impresa, ma certamente non si affronta la questione così come è stato fatto, creando problemi anche dal punto di vista dell'andamento della Borsa.

Non si tratta, quindi, di non discutere la questione del fabbisogno, ma di affrontarla in maniera seria; il non passaggio agli articoli non sta a significare il rifiuto del Parlamento di farsi carico di un problema, che è reale e che tutti vogliamo affrontare, ma è un modo perchè questo problema sia affrontato con strumenti che consentano di raggiungere l'obiettivo.

Questi sono, dunque, i motivi per cui, a nome del Gruppo comunista-PDS, mi esprimo a favore della proposta di non passaggio agli articoli.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passaggo all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Libertini.

Non è approvata.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che debbono intendersi già illustrati:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2809, invita il Governo a definire le caratteristiche tecniche per individuare, anche ai fini fiscali, le imbarcazioni a propulsione mista, vela e motore (*motor sailer*) come categoria intermedia tra le imbarcazioni a vela, con o senza motore ausiliario, e quelle a motore e conseguentemente prevedere un trattamento fiscale agevolato rispetto alle imbarcazioni a motore.

9.2809.1 FIOCCHI, CAPPELLI, DE CINQUE, MARIOTTI

Il Senato,

premesso che la legge n. 64 del 1986 per lo sviluppo del Mezzogiorno ha finalmente raggiunto, sia pure limitatamente all'intervento straordinario, una sostanziale operatività e che quindi la rimodulazione annuale della spesa prevista da detta legge, motivata dalla cosiddetta complessità dei procedimenti operativi, ha cessato di essere la forma di contribuzione del Mezzogiorno all'equilibrio dei conti pubblici, che anzi lo stanziamento stabilito dalla legge finanziaria per il 1991 in 7.000 miliardi annui e la limitazione della liquidità mensile stabilita per decreto dal Ministro del tesoro in 580 miliardi è risultata di fatto del tutto insufficiente, tanto che si è dovuto ricorrere per il mese di maggio a un'anticipazione di 156 miliardi, sempre comunque nel limite annuo dei 7.000 miliardi;

che il coordinamento dell'intervento complessivo dello Stato nel Mezzogiorno è tuttora sostanzialmente inoperante per la permanente insufficienza dell'intervento ordinario;

che presso l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno risultavano al 30 aprile 1991 mandati pronti non inoltrati alle banche per insufficiente copertura finanziaria per lire 898,5 miliardi, di cui 274,8 per incentivi industriali (contributi in conto capitale e in conto interessi) e richieste in istruttoria per 916,3 miliardi, di cui 391 miliardi per incentivi industriali;

impegna il Governo,

a) ad elevare il *plafond* mensile di liquidità stabilito per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno in modo da garantire alla Agenzia la possibilità di effettuare i pagamenti necessari tenuto conto che i ritardi nei pagamenti comportano non soltanto un allungamento dei tempi per il completamento degli interventi ma anche, e forse ancor più, una lievitazione nei prezzi;

b) a prevedere, nel quadro delle valutazioni che saranno effettuate nel corso dell'esame della legge finanziaria per il 1992, l'aumento del relativo stanziamento per il medesimo anno 1992.

9.2809.2 LE COMMISSIONI RIUNITE

Il Senato,

impegna il Governo, nel quadro della razionalizzazione del sistema bancario e finanziario, a provvedere alla revisione dell'assetto dell'Isveimer, CIS ed IRFIS entro il 3 ottobre 1991.

9.2809.3 LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tali ordini del giorno.

BEORCHIA, *relatore*. Il relatore è favorevole all'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Fiocchi e da altri senatori ed è altresì favorevole ai successivi due ordini del giorno, presentati dalle Commissioni riunite.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole su tutti gli ordini del giorno in esame.

PRESIDENTE. Senatore Fiocchi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

FIOCCHI. No, signor Presidente, non insisto per la votazione in quanto ritengo sufficienti le dichiarazioni del Governo e del relatore.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, insiste per la votazione degli ordini del giorno nn. 2 e 3?

BEORCHIA, *relatore*. No, signor Presidente, sentite le dichiarazioni del Governo non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Comunico che non è ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione permanente, ma, poichè non ci sarebbero pareri ostativi nei confronti degli emendamenti presentati all'articolato del decreto, possiamo procedere all'esame degli articoli.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente a premettere un articolo all'articolo 1 del decreto-legge:

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 0.1.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "diciannove per cento" sono sostituite dalle seguenti: "18 per cento".

2. All'articolo 16, comma 2, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 le parole: " nove per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento" e le parole da: "salvo" a: "tabella B" sono sostituite dalle seguenti: "eccettuati quelli di cui ai numeri 102 e le calzature, per i quali l'aliquota è stabilita nella misura del 12 per cento». La tabella B allegata al suddetto decreto del Presidente della Repubblica è abrogata.

3. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 21 è sostituito dal seguente:

21) Fabbricati e porzioni di fabbricato di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni e integrazioni, ancorchè non ultimati purchè permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici nei termini e alle condizioni indicati nell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118.

4. Nella citata tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, parte terza, sono soppressi i numeri 22, 82, 108, 116, 117, 120, 121, 122, 123, 124.

5. Al numero 3 della stessa tabella A dopo le parole: «animali della specie» sono aggiunte le seguenti: "bovina, suina".

6. Dopo il numero 127 della citata tabella A è aggiunto il seguente numero: "128) prodotti di salumeria e carni insaccate o salate di animali della specie suina e bovina"».

0.1 BRINA, CAVAZZUTI, BERTOLDI, PELLEGRINO, POLLINI, GAROFALO, SPOSETTI, BARCA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BRINA. Signor Presidente, questo emendamento riguarda l'armonizzazione delle aliquote IVA. Si tratta, come abbiamo illustrato nella discussione generale, di una proposta alternativa presentata dalla mia parte politica di allineamento delle aliquote IVA con la riduzione dal 19 al 18 per cento, con l'introduzione dell'aliquota del 5 per cento e la conferma dell'aliquota del 12 per cento che è inserita per la prima volta nel decreto governativo. L'emendamento da noi presentato prevede ancora l'abolizione dell'IVA al 38 per cento.

Nell'aliquota del 5 per cento verrebbero inseriti tutti i prodotti alimentari; nell'aliquota del 12 per cento le calzature e l'abbigliamento; nell'aliquota del 18 per cento tutti gli altri prodotti e la cessione di beni e servizi.

Complessivamente l'emendamento garantirebbe un maggior gettito di 1.400 miliardi in corso d'anno. Noi sappiamo che in sede comunitaria l'ipotesi di raggiungere un'intesa sulla definizione di un'unica aliquota per l'IVA, per superare le difformità impositive dei singoli Stati, che sono di indubbio ostacolo alla libera circolazione delle merci, presenta una difficoltà oggettiva. L'Italia è collocata nella media europea, paesi del Nord Europa hanno tuttavia aliquote più alte della nostra per cui teoricamente l'IVA presenta margini di manovrabilità per il nostro fisco.

Le nostre scelte di eventuali accorpamenti verso aliquote medio-alte più che vincoli esterni debbono considerare aspetti di opportunità economica e finanziaria tutti interni al nostro paese. Le considerazioni che noi facciamo partono dall'assunto che l'imposizione diretta è molto elevata e non consente grossi margini di manovrabilità; di contro presentano margini di manovrabilità l'imposizione indiretta e l'IVA in particolare.

Toccare le aliquote IVA significa toccare il nervo più sensibile per determinare una lievitazione inflattiva. La manovra da noi indicata prevede un maggior gettito nel corso dell'anno di 1.400 miliardi: si tratta di un'incidenza dello 0,14 rispetto al prodotto interno lordo, dello 0,20 rispetto al bilancio del 1991 e di circa lo 0,35 rispetto al gettito fiscale complessivo.

Si tratta quindi di valori sostanzialmente contenuti se poi si considera che i prodotti alimentari subirebbero una riduzione d'imposta in quanto tutti accorpati nell'aliquota del 5 per cento, per cui nel complesso il costo della vita non dovrebbe subire sollecitazioni verso l'alto ma piuttosto verso il basso.

Con queste motivazioni, signor Presidente, abbiamo presentato questi emendamenti che, insieme ad altri, costituiscono la manovra complessiva alternativa al disegno di legge governativo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BEORCHIA, *relatore*. Signor Presidente, come ha testè sostenuto il senatore Brina, questo emendamento fa parte della manovra alternativa che il suo Gruppo propone in ordine a tutto il sistema fiscale e tributario del nostro paese. Io ritengo che questa non sia la sede idonea per un progetto complessivo e strutturale di ridefinizione di tutto il sistema tributario, trattandosi di un provvedimento di natura congiunturale. Per questi motivi su questo emendamento, così come sugli altri emendamenti rientranti in questa manovra alternativa complessiva, esprimo parere contrario.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Con il presente emendamento si propone una manovra alternativa, sulla quale il Governo già in sede di Commissione ha espresso parere contrario. Per queste ragioni confermo il parere contrario, d'accordo con il relatore.

LIBERTINI. Perchè esprime parere contrario, onorevole Sottosegretario?

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Onorevole Presidente, noi non abbiamo presentato emendamenti per due ragioni: innanzitutto perchè ci riconosciamo in alcuni emendamenti presentati da altri Gruppi e poi perchè rispetto al decreto-legge in esame abbiamo una avversione radicale di fondo, essendo convinti che esso sia da respingere. Fatta questa considerazione di ordine generale, desidero dire che voterò a favore dell'emendamento presentato dal collega Brina. Peraltro mi sembra che i ragionamenti fatti dal relatore – e non dirò dal Governo, dal momento che non ne ha fatti; il Sottosegretario ha detto no perchè no, nonostante la mia richiesta di chiarimento, che probabilmente non è giunta alle sue orecchie a causa del brusio presente in Aula – non siano assolutamente convincenti. Infatti, ad avviso del relatore sarebbe sbagliato cogliere questa occasione per proporre un accorpamento delle aliquote, dato che si tratta di argomento che verrà trattato in altra sede. Ma io vorrei sapere innanzitutto dal relatore se, a suo giudizio, questo accorpamento è giusto o sbagliato, se risponde o meno ad una razionalità. Perchè se quella proposta risponde ad una razionalità, visto che non siamo nel Parlamento che approva ogni mese nuove riforme – anzi questo Parlamento non fa quasi niente – ogni occasione è buona per procedere ad una razionalizzazione.

Il collega Brina ha argomentato con efficacia i motivi di questa razionalizzazione: attualmente lo scaglionamento dell'IVA è abbastanza irrazionale e i procedimenti di accorpamento proposti con l'emendamento consentirebbero un maggior gettito. Non è quello che cercate?

Siccome su altri articoli, riguardanti ricerche di maggior gettito, dovremo dirvi di no, ci preoccupiamo di avanzare delle proposte alternative. Per questo gradirei che la discussione avvenisse nel merito.

È vero, ormai è scontato che quanto avviene in quest'Aula non interessa nemmeno il commesso che sta all'ingresso, dato che ormai i lavori del Parlamento avvengono nel più completo anonimato (al massimo c'è la rubrichetta della sera per coloro che amano restare alzati fino a tarda notte); va bene che questo Parlamento ormai ha accettato di essere dequalificato, ma per quei pochi che andassero a leggersi il resoconto della seduta, almeno per quelli, caro relatore, sarebbe utile capire perchè di fronte ad una proposta di razionalizzazione dell'imposta IVA e di ricerca di un maggior gettito alternativa ad altre strade che percorrete in questo decreto-legge il Governo si trincera in un secco no. Inoltre, faccio presente che la proposta di accorpamento è articolata: per esempio, vengono proposti criteri diversi che riguardano le calzature, e così via.

Mi rifiuto di partecipare a questo tipo di discussione, nella quale tutto è scontato, tutto è dato per fatto; probabilmente si allungherà «il brodo» sino a stasera alle 22,30 (e se l'opposizione farà il suo mestiere i tempi potrebbero ulteriormente allungarsi, dato che se si tratta di fare delle gare di resistenza siamo tutti pronti a farle).

Il ragionamento non conta, il merito delle questioni non conta ed il ministro Carli ce ne ha dato prova nella sua replica, nella quale ha ignorato tutti gli argomenti esposti in quest'Aula.

Protesto, quindi, contro questo metodo ed ho due motivi per votare l'emendamento del senatore Brina ed altri: il consenso sul merito e la protesta per il modo in cui Governo e maggioranza si dispongono a respingerlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 0.1, presentato dal senatore Brina e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Articolo 1.

1. Nella tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 2), è soppresso.

2. Alla tabella *A*, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 20) è sostituito dal seguente: «20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, escluse le piante ornamentali (v.d. 06.01 - ex 06.02);»;

b) il numero 78) è sostituito dal seguente: «78) preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. ex 21.05);»;

c) i numeri 13), 25), 39), 44), 57), 67), 80), 99), 100), 101) e 102) sono soppressi.

3. L'articolo 15 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'articolo 11 della legge 5 maggio 1989, n. 171, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. – *1.* Per le cessioni e le importazioni delle imbarcazioni e dei natanti da diporto così come definiti dall'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 19 per cento.».

4. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 12 per cento per le cessioni ed importazioni di:

a) crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua (v.d. 03.03);

b) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01 - ex 04.02);

c) piante ornamentali (v.d. ex 06.02);

d) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati nè spaccati, nè altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03);

e) prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice», «corn-flakes» e simili (v.d. 19.05);

f) legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v.d. 44.03);

g) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. ex 44.04);

h) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (v.d. 45.01);

i) materie tessili e loro manufatti, indicati nella sezione XI della tariffa doganale comune vigente alla data del 20 dicembre 1984 nelle voci 65.01, 65.02, 65.03, 65.04, 65.05, 68.13-A e 13-B e 70.20-B della tariffa stessa, nonchè di altri prodotti di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni;

l) calzature.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 13, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Per le cessioni dei beni indicati alla lettera *e*-bis) del secondo comma dell'articolo 19 la base imponibile è ridotta alla metà qualora la detrazione dell'imposta relativa al loro acquisto o importazione da parte del cedente sia stata operata con la riduzione prevista nella disposizione stessa.»;

b) nell'articolo 19, secondo comma, dopo la lettera *e*), è aggiunta la seguente lettera: «*e*-bis) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonchè alle spese di gestione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento.»;

c) nell'articolo 27, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Tuttavia, in deroga a tale disposizione, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente può fare riferimento alle annotazioni eseguite durante il secondo mese precedente, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività. L'opzione ha effetto per l'intero anno in corso ovvero, per coloro che iniziano l'attività, dalla seconda liquidazione periodica dell'anno.»;

d) nell'articolo 27, secondo comma, le parole: «Entro lo stesso termine» sono sostituite con le parole: «Entro il termine previsto dal primo comma»;

e) nell'articolo 27, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, è determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate ai sensi dell'articolo 24, diminuiti di una percentuale pari al 3,85 per cento per quelle soggette all'aliquota del quattro per cento, all'8,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del nove per cento, al 10,70 per cento per quelle soggette all'aliquota del dodici per cento, al 15,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciannove per cento ed al 27,55 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentotto per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile può essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 104 quando l'imposta è del quattro per cento, per 109 quando l'imposta è del nove per cento, per 112 quando l'imposta è del dodici per cento, per 119 quando l'imposta è del diciannove per cento, per 138 quando l'imposta è del trentotto per cento, moltiplicando il quoziente per cento e arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, all'unità più prossima.».

6. Nell'articolo 6, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, dopo le parole: «pari al 65 per cento» sono aggiunte le parole: «, elevato al 70 per cento per i contribuenti che si sono avvalsi della disposizione di cui al secondo periodo del primo comma del predetto articolo 27,».

7. Le modificazioni recate dal presente articolo al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano a partire dalla liquidazione relativa al mese di maggio 1991; per l'anno 1991 l'opzione si esercita e si intende comunicata all'ufficio con la effettuazione, in conformità ai criteri previsti dal secondo periodo del primo comma del predetto articolo 27, della liquidazione relativa al mese di maggio ed è vincolante per le liquidazioni relative ai successivi mesi dello stesso anno.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i numeri 1) e 2), sono soppressi;».

1.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Alla tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il numero 10) è inserito il seguente:

"10-*bis*). pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01-03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste; ostriche e crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03)";

b) il numero 58) è sostituito dal seguente:

"58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04-ex 16.05)";

c) il numero 78) è sostituito dal seguente:

"78) preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. ex 21.05)";

d) il numero 91) è sostituito dal seguente:

"91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07)";

e) i numeri 20), 25), 39), 44), 57), 67), 99), 100), 101), 102), e 117) sono soppressi.

1.2 LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*c*-bis) il numero 83) è sostituito dal seguente:

83) vini e uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti più del ventuno per cento in volume di alcole».

1.7 BRINA, SPOSETTI, BERTOLDI, GAROFALO, BARCA, BOLLINI, ANDRIANI

Al comma 4 sostituire le lettere a), b), e c) con le altre:

«*a*) astici, aragoste e ostriche (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia; astici, ostriche e aragoste non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore (v.d. ex 03.03). Astici, ostriche e aragoste preparati o conservati (v.d. ex 16.05);

b) preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione di cani o gatti, condizionate per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07);

c) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe o rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze (v.d. 06.01-06.02)».

1.3 LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 4 dopo la lettera l) *aggiungere le seguenti:*

«*l-bis*) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03). Salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati (v.d. 21.04-ex 21.05);

l-ter) dischi, nastri, cassette e videocassette registrati».

1.4 LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 4 dopo la lettera l) *aggiungere la seguente:*

«*l-bis*) abbigliamento in pelle».

1.5 LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Per le collezioni di francobolli ed i francobolli da collezione l'imposta dovuta è determinata riducendo l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni imponibili effettuate, registrate nel trimestre precedente, della percentuale dell'80 per cento».

1.6 SPECCHIA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le disposizioni previste, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, dall'articolo 8 comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

dall'articolo 1 comma 3, del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263; dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 marzo 1991, n. 68, convertito dalla legge 29 aprile 1991, n. 139, si applicano anche alle cessioni e importazioni di gas di petrolio liquefatto contenuto in bombole da kg. 20-kg. 25 e piccoli serbatoi, destinato all'uso domestico».

1.8 FAVILLA

Desidero informare i relatori ed i colleghi, chiedendo scusa agli uni e agli altri, che sull'emendamento 1.5 delle Commissioni riunite mi è stato comunicato telefonicamente che la 5ª Commissione esprime parere contrario.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

BEORCHIA, *relatore*. Signor Presidente, nel corso della relazione ho illustrato tutti gli emendamenti delle Commissioni riunite, che dò quindi per illustrati.

BRINA. Signor Presidente, l'emendamento da noi presentato prevede una riformulazione del numero 83). La vecchia formulazione consentiva agevolazioni fiscali per alcuni prodotti, in modo particolare per il *vermouth*. In tal modo viene semplificata la stesura del testo, distinguendo le parti che devono essere collocate in una certa aliquota rispetto alle altre.

RASTRELLI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 1.6 e lo dò per illustrato: esso tende a salvaguardare una forma, anche culturale, di ordine magari effimero e velleitario ma che, a nostro avviso, ha una significazione particolare.

FAVILLA. Signor Presidente, l'emendamento 1.8 ha soprattutto un carattere di chiarificazione, poichè allorquando furono adottati i provvedimenti che prevedevano particolari norme sui gas di petrolio liquefatto, vennero indicati soltanto altri tipi di bombole, che avevano un peso diverso.

Poichè nel commercio sono frequenti anche le bombole da 20 e da 25 chilogrammi, nonchè i piccoli serbatoi, l'emendamento si ripropone di chiarire che anche questi rientrano nell'ambito delle bombole di piccola dimensione per la vendita del gas di petrolio liquefatto.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BEORCHIA, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto al Governo per gli emendamenti 1.6 e 1.7.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.5, lo ritiriamo.

Circa l'emendamento 1.8, proporrei una soluzione alternativa, che tiene conto delle motivazioni esposte dal senatore Favilla, pur in una formulazione lievemente diversa che ci sembra maggiormente funzionale alle esigenze richieste.

Il testo sostitutivo che propongo è il seguente:

«Per le cessioni e le importazioni di gas di petrolio liquefatti per uso domestico e per uso di imprese estrattive e manufatturiere, contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 20 e 25 chilogrammi e in piccoli serbatoi, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 9 per cento in qualunque fase della commercializzazione».

PRESIDENTE. Senatore Beorchia, non mi ha fatto sapere – o almeno io non ho ascoltato – il suo parere sull'emendamento 1.7, presentato dal senatore Brina e da altri senatori.

BEORCHIA, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.

PRESIDENTE. Senatore Favilla, lei ha ascoltato la proposta del Governo, per cui domando se vi aderisce.

FAVILLA. Sì, signor Presidente, modifico pertanto l'emendamento 1.8 nel nuovo testo testè proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo sull'emendamento 1.7 è contrario. L'emendamento 1.5 è stato ritirato. Per quanto riguarda l'emendamento 1.6, il Governo invita il senatore Specchia a ritirarlo; in subordine, esprimo parere contrario perchè il Governo non è in grado di valutare in questa sede l'effettiva portata dell'emendamento. Quindi, probabilmente, sarebbe più opportuno semmai affrontare la questione in altra sede. Per quanto riguarda l'emendamento 1.8 nel nuovo testo, il parere è favorevole.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, vorrei fare mio l'emendamento 1.5 ritirato poco fa dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dopo la richiesta avanzata dal senatore Libertini di far proprio l'emendamento 1.5, decorrono da questo momento – sono le 17,20 – i venti minuti dal preavviso necessari per procedere alla votazione elettronica, previsti dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Comunque, sull'emendamento 1.5 devo assumere, in questo momento, il parere del relatore e quello del Governo. Invito pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 1.5.

BEORCHIA, *relatore*. Signor Presidente, questo emendamento nasceva – ed aveva trovato adesione nelle Commissioni riunite – dalla opportunità di conglobare nella stessa aliquota beni simili e così si è ritenuto di portare alla aliquota delle confezioni, dell'abbigliamento in genere anche l'abbigliamento in pelle, così come nella stessa aliquota si erano portate le calzature.

Allorchè si discusse questo emendamento in sede di Commissioni riunite non ci si nascose che questa diminuzione di IVA su questi prodotti avrebbe provocato un minore gettito. Si riteneva, comunque, che nella complessiva «manovrina» di questo provvedimento il minor gettito per effetto dell'introduzione di questo emendamento avrebbe potuto essere compensato da aumenti di gettito altrove individuati. Poichè secondo la valutazione della 5ª Commissione questo non avviene, questo è il motivo per il quale ho ritenuto di ritirare l'emendamento 1.5 ed il motivo stesso per il quale sono contrario all'emendamento testè fatto proprio dal senatore Libertini.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, voglio innanzitutto ringraziare il relatore perchè, in effetti, la motivazione che ci ha dato è molto soddisfacente. Anche il Governo aveva espresso il proprio avviso in ordine alla opportunità di trattare nell'ambito di un'aliquota omogenea prodotti omogenei e tuttavia le considerazioni che il Governo aveva fatto per la contrarietà a questo emendamento, anche in sede di Commissioni riunite, erano di due ordini: la prima è quella recepita dalla Commissione bilancio, cioè la mancanza di una copertura, e certamente il parere del Governo avrebbe potuto anche essere modificato qualora poi, nel complesso della manovra, come adesso ha detto il relatore, si fossero rinvenute le somme per la copertura. La seconda ragione è quella che l'aliquota intermedia cosiddetta «traghetto» è un'aliquota istituita per consentire l'armonizzazione di aliquote nell'ambito della Comunità e per far sì che prodotti attualmente assoggettati ad una aliquota più bassa possano passare gradualmente a quella superiore, ordinariamente prevista in sede comunitaria. Non è assolutamente consentito dagli impegni comunitari il processo contrario, cioè l'utilizzazione dell'aliquota cosiddetta «traghetto» per far passare i prodotti che oggi sono inseriti nelle aliquote maggiori a quelle inferiori. Quindi, c'è una ragione di merito oltre a quella più esclusivamente di bilancio che ci porta a dover confermare il parere contrario del Governo.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, vuole esprimere il parere del Governo anche sugli altri emendamenti presentati all'articolo 1 dai relatori?

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole su tutti questi emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Se mi consente, signor Presidente, vorrei utilizzare questa dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1 per parlare anche a proposito degli altri emendamenti presentati all'articolo 1 e più in generale per dichiarare la posizione del nostro Gruppo sugli emendamenti riguardanti la prima parte del provvedimento in esame, quella fiscale.

Avendo partecipato al lavoro delle Commissioni riunite, non possiamo non riconoscere che esse sono riuscite a migliorare il provvedimento, a volte correggendo errori grossolani presenti nella prima stesura del decreto presentato dal Governo. L'insieme delle proposte riguardanti la parte fiscale, però, si inserisce in una logica che non possiamo e non vogliamo condividere. Gli emendamenti rappresentano aggiustamenti e correzioni molte volte dovuti e positivi ma riguardano una manovra che non ha alcun carattere di rigore, di serietà, di congruità rispetto ai problemi della nostra finanza pubblica.

È questo il motivo per cui non li voteremo, anche quando essi rappresentano effettivi miglioramenti rispetto al testo presentato dal Governo. È sempre difficile discutere in quest'Aula, soprattutto quando si tratta di materie complicate come quella fiscale. Vorrei però ritornare per un momento sull'atteggiamento, del Governo e della maggioranza, di rifiuto della manovra alternativa da noi proposta; una manovra sicuramente seria alla quale il Governo prima o poi dovrà arrivare (e, stante la situazione della finanza pubblica, più prima che poi). Tuttavia, ogni volta che l'opposizione avanza proposte serie e documentate che tra l'altro garantiscono un gettito maggiore di quello previsto dal Governo, si dice che quello non è il momento buono e che bisogna rinviare ad un'altra occasione. Quest'altra occasione non arriva perchè il Governo procede sempre con «decretini» dei quali si sottolinea la provvisorietà e la casualità, rinviando ad un altro momento le riforme strutturali. Credo che queste non siano risposte soddisfacenti. Perchè non si possa discutere in questa sede di misure la cui serietà nessuno può contestare, che garantiscono un gettito uguale, se non superiore, a quelle proposte dal Governo, è francamente un mistero. Perchè tutti dobbiamo essere costretti ad accettare una manovra che riteniamo quanto meno provvisoria è un mistero. Perchè si debba rinviare sempre ad un'altra occasione il momento di fare sul serio davvero non si capisce.

Per queste ragioni, ringraziandola per la sua cortesia, signor Presidente, vogliamo cogliere l'occasione del primo emendamento all'articolo 1 per dire che molti degli emendamenti presentati effettivamente correggono errori grossolani presenti nel decreto, ma si pongono comunque in una logica che non possiamo accettare. Forse su qualche emendamento, particolarmente rilevante, daremo la nostra espressione di voto. Comunque il nostro atteggiamento complessivo è di astensione e – come ho già detto – non perchè qualche emendamento non sia condivisibile, ma perchè questi ultimi si iscrivono in una manovra che non può essere accettata.

Signor Presidente, è questa la dichiarazione che volevo fare a nome del mio Gruppo per motivare ogni nostra mancata dichiarazione sui

singoli emendamenti. Penso di aver spiegato esaurientemente i motivi di questo nostro comportamento a chi ha avuto la bontà di seguire il mio intervento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, in questo caso auspicherei che ci fosse da parte degli esponenti del Governo una spiegazione all'Assemblea, non a chi propone l'emendamento, sui motivi per cui si respinge un emendamento che porta più gettito e mette fine ad una particolarità (che non c'è nessuna ragione per sostenere).

Il fatto che il Governo si rifiuti ogni volta di motivare i propri «no» è un atteggiamento (signor Presidente, mi consenta questa parola) di dispregio non nei confronti di chi ha presentato l'emendamento, ma dell'Aula: credo che l'Aula non lo meriti. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Brina e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Onorevoli colleghi, prima di procedere alla votazione dell'emendamento 1.5, sospendo brevemente la seduta in attesa del decorso del termine prescritto dal Regolamento.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,30, è ripresa alle ore 17,50*).

Essendo trascorso il tempo previsto dal Regolamento, passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico dell'emendamento 1.5, presentato dalle Commissioni riunite, poi ritirato e fatto proprio dal senatore Libertini.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

Il Senato non è in numero legale. Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 17,55, è ripresa alle ore 18,55).

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5, presentato dalle Commissioni riunite, poi ritirato e fatto proprio dal senatore Libertini.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì *i senatori:*

Arfè, Pollice,

Votano no *i senatori:*

Abis, Achilli, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile, Andò, Andreotti, Angeloni, Azzarà, Azzaretti,

Bausi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Boggio, Bompiani, Bonalumi, Bono Parrino, Bozzello Verole, Busseti,

Cappelli, Cappuzzo, Carlotto, Carta, Casoli, Castiglione, Cattanei, Ceccatelli, Chessa, Chimenti, Citaristi, Coco, Colombo Svevo, Condorelli, Cortese, Covello, Covi, Coviello, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, De Martino, De Vito, Di Lembo, Di Stefano, Dujany, Duò,

Elia, Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Favilla, Ferrara Salute, Ferrari-Aggradi, Fiocchi, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Foschi, Franza,

Gallo, Genovese, Gerosa, Giacometti, Giacovazzo, Golfari, Grassi Bertazzi, Graziani, Gualtieri, Guzzetti,

Ianni, Ianniello,

Jervolino Russo,

Leonardi, Lipari, Lombardi,

Mancia, Mancino, Mantica, Manzini, Marinucci Mariani, Mariotti, Mazzola, Melotto, Meoli, Meraviglia, Mezzapesa, Misserville, Montresori, Mora, Muratore, Murmura,

Nepi, Neri, Nieddu,

Orlando,

Patriarca, Pavan, Perina, Perugini, Petronio, Picano, Pierri, Pinto, Pizzo, Poli, Postal, Pozzo, Pulli, Putignano,

Rastrelli, Rezzonico, Robol, Ruffino,

Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Sartori, Signori, Spitella,

Tani, Taviani, Toth,

Vella, Ventre, Venturi, Vettori,

Zangara.

Si astengono i senatori:

Antoniazzi, Corleone, Ferraguti, Garofalo, Pellegrino, Riva, Tedesco Tatò, Ulianich.

Sono in congedo i senatori:

Argan, Bo, Boato, Bonora, Bosco, Butini, Coletta, Evangelisti, Fontana Alessandro, Galeotti, Giugni, Leone, Salvato, Saporito, Visca, Zecchino, Zuffa.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Gianotti, Strik Lievers, Tagliamonte, Zecchino, Cabras, Calvi, Cappuzzo, Chiaromonte, Ferrara Pietro, Imposimato; Benassi, Colombo Vittorino, Falcucci, Fassino, Fioret, Giagu Demartini, Greco, Guizzi, Mesoraca, Parisi, Pasquino, Pieralli e Rubner.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5, presentato dalle Commissioni riunite, poi ritirato e fatto proprio dal senatore Libertini:

Senatori presenti	143
Senatori votanti	142
Maggioranza	72
Favorevoli	2
Contrari	132
Astenuti	8

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dai senatori Specchia e Rastrelli.

Non è approvato.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per quale motivo?

* LIBERTINI. Per un chiarimento. Signor Presidente, desidero sapere quanti sono i senatori in congedo.

PRESIDENTE. Il numero è calcolato elettronicamente ai fini del *quorum*. Ne è stata data lettura all'inizio della seduta: se vuole li rileggo.

* LIBERTINI. Signor Presidente, non mi interessano i nomi, ma il numero.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, farò i conti. I senatori in congedo sono 19, mentre 23 sono in missione.

LIBERTINI. Ne prendo atto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Favilla nel nuovo testo, di cui dò lettura:

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Per le cessioni e le importazioni di gas di petrolio liquefatti per uso domestico e per uso di imprese estrattive e manufatturiere, contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 20 e 25 chilogrammi e in piccoli serbatoi, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 9 per cento in qualunque fase della commercializzazione».

1.8 (*Nuovo testo*) FAVILLA

GAROFALO. Signor Presidente, non abbiamo ancora il testo. Questo emendamento, poi, non è stato illustrato e nessuno ci ha detto quali sono le modifiche che sono state introdotte. Soprattutto non sappiamo se queste modifiche sono condivise dal relatore.

PRESIDENTE. Il nuovo testo è stato illustrato ed è stato distribuito in precedenza.

GAROFALO. Signor Presidente, il Governo non ha dato la sua opinione. Stiamo correndo troppo!

PRESIDENTE. Questo nuovo testo è stato suggerito dal relatore ed il Governo lo ha accolto. Lei, senatore Garofalo, vuole intervenire per dichiarazione di voto?

GAROFALO. Sì, se lei me lo consente.

PRESIDENTE. Prego senatore Garofalo, ha facoltà di parlare.

GAROFALO. Signor Presidente, ho chiesto di poter parlare perchè l'illustrazione di questo emendamento si è svolta sul vecchio testo. Sul nuovo testo non c'è stato alcun intervento, tanto che – se lei me lo permette – desidero sapere dal relatore e dal rappresentante del Governo che cosa significa questa estensione alle imprese estrattive e manufatturiere, previsione non contenuta nel vecchio testo. Inoltre, vorrei sapere se questa estensione alle imprese estrattive e manufatturiere comporti problemi di gettito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore Beorchia.

BEORCHIA, *relatore*. Signor Presidente, ho detto in precedenza che questo emendamento sostituisce il vecchio testo proposto dal senatore Favilla e che è formulato in aderenza alle esigenze di natura tecnica suggerite dalle apposite strutture del Governo, con la certezza – almeno comunicata – che lo stesso emendamento non ha riflessi sul piano del gettito; è soltanto una riscrittura più adeguata all'esigenza proposta dall'emendamento 1.8.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul nuovo testo dell'emendamento 1.8.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, credo che l'assimilazione delle imprese estrattive e manufatturiere all'uso domestico discenda da un'identità di trattamento nella norma originaria. Tuttavia, poichè lo spirito dell'emendamento presentato dal senatore Favilla, su cui il Governo ha espresso parere favorevole, faceva riferimento all'uso domestico, se il relatore è d'accordo vorrei proporre la soppressione delle parole «e per uso di imprese estrattive e manufatturiere» in modo tale che possa cadere l'obiezione del senatore Garofalo alla quale in questo momento non so dare una risposta compiuta.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, francamente non riesco a capire come il nuovo testo possa non avere implicazioni rispetto al saldo finanziario. Vi è infatti una modifica sotanziale e basta leggere il testo dell'emendamento per rendersene conto.

Vorrei formalmente chiedere se, rispetto ad un emendamento di una legge finanziaria, che comunque può far variare il saldo, non sia

necessaria una pronunzia della Commissione bilancio per capire se l'emendamento stesso è ammissibile oppure no. Quando si introduce un emendamento di questo genere, rispetto al quale lo stesso relatore ci ha confessato di non essere in grado di quantificare nulla, mi chiedo se non sia il caso di ascoltare cosa ne pensa la Commissione bilancio. Il relatore ha detto che ha un'opinione, ma questa non è un fatto e lo stesso Governo è andato a lume di naso. Sarebbe quindi il caso che la Commissione bilancio esaminasse rapidamente questo emendamento in modo da avere lumi al riguardo.

PRESIDENTE. Presidente Andreatta, vuole fornirci un chiarimento al riguardo?

ANDREATTA. Signor Presidente, apprezzo la fiducia del collega Libertini nelle capacità della Commissione bilancio di raccogliere informazioni in tempo reale. L'unica nostra fonte per giudicare questo emendamento è costituita dalle informazioni che il Governo è in grado di fornirci. Non esiste la possibilità, nel tempo che durerà questa discussione, di ottenere altre informazioni. Ci siamo rimessi alle informazioni fornite dal Governo e quindi non abbiamo considerato opportuno sollevare incidente su questa quantificazione.

PRESIDENTE. Il senatore Andreatta ha chiarito la sua posizione. Esiste una proposta del rappresentante del Governo di sopprimere le parole «e per uso di imprese estrattive e manufatturiere» dal nuovo testo dell'emendamento 1.8.

Senatore Garofalo, a suo parere è sufficiente questa proposta come chiarimento?

GAROFALO. Signor Presidente, questa proposta migliora la situazione. Tuttavia, prima di intervenire, vorrei conoscere il parere del relatore.

BEORCHIA, *relatore*. Signor Presidente, penso che si possa ritirare l'emendamento 1.8 nel nuovo testo ed esprimo parere favorevole all'emendamento 1.8 nel vecchio testo, presentato dal senatore Favilla rispetto al quale non vi sono eccezioni da parte della Commissione bilancio.

FAVILLA. Ritiro il nuovo testo dell'emenamento 1.8.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, con la correzione apportata con la proposta avanzata dal rappresentante del Governo, siamo favorevoli al nuovo testo dell'emendamento 1.8. Non si comprende infatti perchè le bombole da 20 o 25 chilogrammi debbano avere un trattamento diverso rispetto a quelle da 10 o 12 chilogrammi. Dal punto di vista della sostanza della questione sollevata dal senatore Favilla, quindi, esprimiamo parere favorevole.

Vorrei però tornare un attimo su un'altra questione. È vero che il senatore Andreatta non è in condizione di dare un parere in tempo reale, però a me pare un po' approssimativa la dichiarazione del Governo ...

PRESIDENTE. Senatore Garofalo, questa è una censura ingiusta e immeritata. La dichiarazione del senatore Andreatta era pienamente coscienziosa e precisa.

GAROFALO. Signor Presidente, non ho espresso alcuna censura nei confronti del senatore Andreatta. La censura è al Governo e credo che sia meritata. È chiaro infatti che l'emendamento comporta un problema di gettito perchè, estendendo una facilitazione ad altri prodotti, non vi è dubbio che un simile problema si venga a creare. Questo è elementare.

Vorrei pregare il Presidente, qualora lo ritenesse opportuno, di accantonare per un momento questo emendamento, riprendendone l'esame nel momento in cui il Governo sarà in condizione di fornirci una testimonianza più precisa in merito ai suoi effetti.

PRESIDENTE. Senatore Garofalo, con la sua battaglia, lei ha ottenuto di ritornare al vecchio testo; come posso, dunque, accantonarlo? Sulla base di quale motivazione? Pertanto, sarei dell'avviso di porre in votazione l'emendamento 1.8 nel testo originario.

GAROFALO. Signor Presidente, la mia è una semplice richiesta; la ringrazio comunque.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, io mi rendo conto di quello che lei dice, ma qui non si tratta di perdere tempo perchè, se l'emendamento viene accantonato e si procede nell'esame degli articoli, nel frattempo si riesce ad avere una quantificazione. In sostanza, ci piacerebbe votare con cognizione di causa.

PRESIDENTE. Ma l'emendamento nella sua nuova formulazione è stato ritirato e quindi come posso io accantonarlo dal momento che siamo tornati ad un vecchio testo, su cui la Commissione si era già espressa?

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, se mi consente, vorrei fare un'osservazione. Se è vero che l'emendamento presentato dal senatore Favilla rispecchia esattamente il nuovo testo, salvo l'introduzione dell'uso di imprese estrattive e manufatturiere, io pregherei di abbandonare il testo originario che è pressochè incomprensibile dal momento che vi sono molteplici richiami a disposizioni di legge diverse, e di prendere in considerazione la formulazione del nuovo testo, che è, viceversa, assolutamente chiara. Infatti, basterebbe eliminare da esso le parole: «per uso di imprese estrattive e manufatturiere» per dar vita ad una norma che ogni cittadino sarebbe in grado di comprendere.

PRESIDENTE. Quello del senatore Covi è un consiglio anche di natura sintattica e lessicale; a questo punto, dunque, al fine di trovare un testo definitivo, penso sia opportuno accantonare l'emendamento, in modo da realizzare anche una dizione italiana più chiara.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
21	Carte di credito – per ogni esemplare	30.000		Virtuale	L'imposta è annuale; essa è dovuta dal soggetto emittente con diritto di rivalsa verso l'intestatario del documento all'atto del rilascio non chè in ciascuno degli anni successivi di validità nel mese corrispondente a quello del rilascio; l'imposta deve essere versata all'ufficio del registro competente, su presentazione di apposita denuncia, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello del rilascio e del corrispondente mese di ciascun anno di validità»;

b) dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	NOTE
		Fisse	Proporzionali		
21-*bis*	Buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo superiore a lire 150.000 – per ogni esemplare	800		Marche o bollo a punzone	Non è dovuta altra imposta per la quietanza sui titoli.».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente*:

«*a*) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	*Note*
		Fisse	Proporzionali		
21	Carte di credito – Per ogni operazione di acquisto di beni o servizi d'importo superiore alle lire 50.000 eseguita con l'utilizzo di carte di credito od altri documenti equipollenti che consentono di effettuare il pagamento senza la contestuale corresponsione di denaro, compreso il bancomat P.O.S.	500		Virtuale	L'imposta è dovuta dal soggetto emittente la carta di credito o il documento equipollente, con diritto di rivalsa verso l'intestatario. L'imposta relativa alle operazioni contabilizzate in ciascun mese deve essere versata all'ufficio del registro su presentazione di apposita denuncia, entro il giorno 20 del mese successivo.

».

2.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito il relatore ad illustrarlo.

BEORCHIA, *relatore*. L'emendamento è già stato illustrato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, noi siamo favorevoli a questo emendamento in quanto correttivo della prima misura prevista dal decreto, la quale, peraltro, creava anche una sperequazione. Invece, equiparando la carta di credito all'assegno, anche se bisogna fare una forzatura per mettere insieme questi due mezzi di pagamento, si fa in modo che si paghi operazione per operazione, così come avviene per gli assegni.

Si tratta, dunque, di un miglioramento e pertanto esprimiamo un voto favorevole a riguardo.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, mi rendo conto che ci troviamo di fronte ad un emendamento correttivo di una misura sbagliata nel senso di equiparare assegno e carta di credito. Tuttavia, come diceva anche il senatore Garofalo, si tratta di una forzatura, di un equilibrismo. Noi abbiamo quindi una posizione più radicalmente contraria a questo tipo di misura; infatti, la avremmo voluta cancellata.

Per questo motivo, dunque, non voteremo a favore dell'emendamento 2.1, ma ci asterremo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

1. Dopo la voce n. 130 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la seguente:

«Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	NOTE
131	Licenza o documento sostitutivo della stessa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (articolo 318 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, e articolo 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 febbraio 1990, n. 33, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1990 – per ogni mese di utenza	25.000	Congiuntamente all'abbonamento	1. La tassa è dovuta con riferimento al numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta. 2. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati i termini e le modalità di pagamento del tributo. 3. Le modalità e i termini di versamento all'erario delle tasse riscosse dal concessionario del servizio sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. 4. La tassa non è dovuta per le licenze o i documenti sostitutivi intestati ad invalidi a seguito di perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori. Per godere dell'esenzione l'invalidità deve essere attestata dalla competente unità sanitaria locale e la relativa certificazione prodotta al concessionario del servizio all'atto della stipulazione dell'abbonamento.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal 1° giugno 1991. Per coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già in possesso della licenza o del documento sostitutivo, di cui alla voce n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, la tassa deve essere corrisposta per la prima volta con la seconda bolletta di pagamento emessa successivamente alla predetta data, con riferimento alle mensilità maturate a partire dal 1° giugno 1991; per gli invalidi di cui alla nota 4 della predetta voce n. 131, l'esenzione si applica a decorrere dal periodo di utenza successivo a quello nel corso del quale viene presentata la certificazione sanitaria prevista nella medesima nota.

3. Gli enti che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono versare, contestualmente al pagamento dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nel primo semestre di ciascun esercizio, anche una somma pari al 90 per cento dell'ammontare di tale imposta, a titolo di acconto di quella relativa alle

operazioni da effettuare nel secondo semestre del medesimo esercizio. Con il decreto previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono stabilite le modalità di applicazione della disposizione del presente comma.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nella tabella riportata, nella nota 4 della voce 131 introdotta nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, dopo le parole: «entrambi gli arti inferiori», *inserire le seguenti*: «, nonchè a non vedenti».

3.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Se l'ammontare del versamento di cui al comma 3 è superiore a quello dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nel secondo semestre, gli enti di cui al medesimo comma 3 hanno diritto, a loro scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, per i semestri successivi ovvero di chiederne il rimborso nella dichiarazione da presentare per il semestre in relazione al quale si verifica l'eccedenza. Con il decreto previsto nel comma 3 sono stabilite anche le modalità di applicazione della disposizione del presente comma. La somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell'articolo 77 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con gli interessi di cui comma 4 dello stesso articolo».

3.2 FAVILLA

Invito i presentatori ad illustrarli.

BEORCHIA, *relatore*. L'emendamento 3.1 è da intendersi già illustrato.

FAVILLA. Signor Presidente, la modifica proposta con questo emendamento è rivolta a colmare una lacuna della disposizione contenuta nel decreto. Si propone, in sostanza, di consentire agli enti, che effettuano le operazioni indicate negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, il recupero di eventuali eccedenze dei versamenti effettuati in acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il secondo semestre dell'esercizio rispetto all'imposta liquidata a consuntivo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BEORCHIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.2, presentato dal senatore Favilla.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.1 e sull'emendamento 3.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, desidero esprimere il voto favorevole sull'emendamento 3.1 e colgo l'occasione per esprimere voto favorevole anche sull'emendamento 3.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Favilla.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da lire 61.721 a lire 62.562 e da lire 33.615 a lire 34.456 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, rispettivamente per gli oli da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico di cui alle lettere *F*), punto 1), e *D*), punto 3), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

b) da lire 25.229 a lire 25.481, da lire 28.475 a lire 28.777 e da lire 70.671 a lire 71.628 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H*), punti 1-*b*), 1-*c*) e 1-*d*), della predetta tabella *B*.

2. In deroga a quanto disposto dagli articoli 78 e 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, il pagamento dei diritti doganali, escluso quello relativo alle sovrimposte di confine, ai dazi, ai prelievi ed alle altre imposizioni all'importazione e all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari, non può essere dilazionato per un periodo superiore a sette giorni.

3. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è aumentata a lire 258 al metro cubo. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'imposta è dovuta nella misura di lire 164 al metro cubo.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano al consumo di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dalla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, nonchè ai consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui.

5. Le aliquote di imposta stabilite nel comma 3 si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.

6. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione istituita con l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, si considerano sacchetti di plastica utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci, quelli che oggettivamente presentano i requisiti per tale utilizzazione, quali la presenza di aperture laterali o di maniglie di qualsiasi tipo.

7. In caso di violazione dell'obbligo di pagamento dell'imposta indicata nel comma 6 si applica, indipendentemente dal pagamento del tributo, la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa; la multa non può essere, comunque, inferiore a lire 5 milioni.

8. Per l'inosservanza delle prescrizioni dettate in ordine alle modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine stabilite nei decreti previsti dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge indicato nel comma 6, si applica la pena pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni.

9. L'accertamento delle violazioni indicate nei commi 7 e 8 è demandato, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli uffici tecnici di finanza e delle dogane muniti di speciale tessera di riconoscimento nell'ambito delle rispettive competenze.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sui clorofluorocarburi e sugli *halons* indicati negli allegati I e II del regolamento CEE n. 3322 del 14 ottobre 1988 è dovuta

una imposta di fabbricazione ed una corrispondente sovrimposta di confine pari a lire 6.500 per chilogrammo.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sul carbone destinato ad impieghi diversi da quelli dell'industria metallurgica è dovuta una imposta di fabbricazione ed una corrispondente sovrimposta di confine di lire 40.000 per ogni tonnellata.

3. L'imposta erariale di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è unificata su tutto il territorio nazionale al valore di 230 lire per metro cubo per tutti gli usi civili. La distinzione tariffaria tra gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dalla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986 e gas metano per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 è soppressa.

4. All'attività di smaltimento dei rifiuti, classificati come tossici e nocivi si applica un'imposta di smaltimento in ragione di 100 mila lire a tonnellata. I soggetti autorizzati allo smaltimento, compilano ogni anno, una dichiarazione con le quantità ricevute per lo smaltimento e l'ammontare della relativa imposta, e sono tenuti al versamento dell'imposta con obbligo di rivalsa sul produttore. L'imposta si applica a tutti i rifiuti tossici e nocivi ricevuti in consegna, anche se provvisoriamente stoccati, pretrattati o comunque non completamente smaltiti. L'imposta si applica inoltre anche ai soggetti che provvedono allo smaltimento in proprio dei rifiuti prodotti.

5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità procedurali per l'applicazione delle imposte di cui ai commi 1 e 2, nonchè ulteriori modalità per l'applicazione dell'imposta di cui al comma 4.

6. Per l'omessa dichiarazione dei prodotti di cui ai commi precedenti, o per l'omesso versamento delle imposte, si applicano rispettivamente le soprattasse dal doppio al decuplo dell'imposta dovuta e dal 50 per cento al doppio di tale imposta».

4.3 BERTOLDI, BRINA, SPOSETTI, ANDRIANI, VIGNOLA, GAROFALO, POLLINI, PELLEGRINO, BARCA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al comma 3-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, le parole: "in prodotti chimici di natura diversa, destinati ad autoproduzione" sono sostituite dalle seguenti: "in prodotti di natura diversa, quelli impiegati come combustibili nei forni dei cementifici e quelli destinati alla produzione"».

4.5 FAVILLA, BONORA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'intervallo per il pagamento periodico dei diritti doganali, escluse le sovrimposte di confine, i dazi, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione e all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari, non può eccedere i dieci giorni ed il pagamento deve essere effettuato nei due giorni successivi alla riassunzione del debito. In deroga agli articoli 79 e 169 del predetto testo unico il pagamento differito dei diritti doganali d'importazione è soggetto ad una dilazione massima di giorni novanta. Per il pagamento effettuato oltre il periodo di giorni sette, sulle somme dovute verrà applicato un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi. Per le operazioni effettuate presso la dogana di Trieste il differimento massimo è di giorni centottanta».

4.4 LEONARDI, BISSO, CATTANEI

All'emendamento 4.1, al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Resta ferma la disciplina prevista dal regio decreto 15 settembre 1922, n. 1356, e le disposizioni in atto per le dogane situate nel territorio delle nuove Province di cui al citato regio decreto n. 1356».

4.1/1 BATTELLO, BEORCHIA

In via subordinata all'emendamento 4.1/1, all'emendamento 4.1, al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, nonchè per specifiche dogane».

4.1/2 BATTELLO, BEORCHIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'intervallo per il pagamento periodico dei diritti doganali, escluse le sovrimposte di confine, i dazi, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione e all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari, non può eccedere i dieci giorni ed il pagamento deve essere effettuato nei due giorni successivi alla riassunzione del debito. In deroga all'articolo 79 del predetto testo unico la dilazione per il pagamento differito dei diritti doganali, escluse le sovrimposte di confine e le suddette imposizioni comunitarie, non può superare i sette giorni lavorativi. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica entro il mese di dicembre di ciascun anno con riferimento all'anno successivo, può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, fino ad un massimo di trenta giorni, compresi i primi sette, in favore di specifici settori di attività».

4.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 77, secondo comma, lettera *b*), del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: «anche internazionali espressi in lire italiane»; dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) mediante bonifico bancario con valuta fissa».

4.2 LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito i presentatori ad illustrarli.

BRINA. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 4.3, esso rientra in quelli che abbiamo considerato come le proposte alternative del nostro Gruppo. La prima trattava, come ricorderete, dell'IVA; questo emendamento tratta delle tasse ecologiche e prevede incrementi della sovraimposta di fabbricazione per 6.500 lire al chilogrammo per i clorofluorocarburi; c'è poi un aumento di 40.000 lire a tonnellata per il carbone sull'imposta di fabbricazione, la fissazione di un prezzo unico a livello nazionale per il gas metano a 230 lire al metro cubo ed una tassa per lo smaltimento dei rifiuti nocivi di lire 100 mila alla tonnellata.

Complessivamente questo emendamento introduce quelle che vengono chiamate le tasse ecologiche e prevede un gettito maggiore in corso d'anno per il 1991 di 600 miliardi e per il 1992 di 1000 miliardi. Rientra, come abbiamo illustrato nella discussione generale, nelle proposte alternative avanzate dal nostro Gruppo.

FAVILLA. Signor Presidente per quanto riguarda l'emendamento 4.5 esso fu già proposto in passato quando si discusse dell'introduzione dell'imposta sui bitumi. Il contenuto è molto chiaro: propone di considerare che i bitumi, quando vengono impiegati nei cementifici, non siano assoggettati al tributo speciale che fu previsto dalla legge n. 331.

Già quando se ne discusse in Aula il Governo si dichiarò favorevole ma chiese di ritirare l'emendamento perchè in quell'occasione non dovevamo impedire la conversione in legge di un decreto che era già stato esaminato dalla Camera e che giungeva nell'Aula del Senato nell'ultimo giorno valido per la sua conversione in legge.

Ritengo quindi che ci siano tutte le ragioni per accoglierlo in questa occasione. Ricordo che questa misura va in favore del disinquinamento in quanto permette di utilizzare questi combustibili che contengono zolfo e materiali inquinanti ma che sono necessari nella produzione del cemento. In questo modo si permette un utilizzo adeguato di questo materiale e quindi mi auguro che il Governo, come l'altra volta, si esprima favorevolmente.

LEONARDI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 4.4 esso è in linea con quanto proposto dal Governo in sede di

Commissione finanze e di Commissione bilancio il 12 giugno. Tuttavia io avevo presentato un precedente emendamento che aveva come scopo quello di ridurre il divario oggi esistente tra i tempi per il pagamento dei diritti doganali nel porto di Trieste e negli altri porti italiani.

Questa divaricazione permane e noi riteniamo che non sia corretta.

Con l'emendamento si propone di consentire anche una proroga del pagamento dei diritti doganali negli altri porti per un periodo di 90 giorni, lasciando inalterati i 180 giorni concessi al porto di Trieste. Credo che il Governo possa accogliere questa nostra proposta, che – ripeto – tende a ridurre questo divario e a regolamentare una volta per tutte il saggio di interesse da pagare per il ritardato versamento.

Nonostante il Governo abbia già provveduto a portare tale saggio dal 6 al 10,5 per cento, noi proponiamo invece di collegarlo al rendimento dei BOT trimestrali: così facendo si eviterebbero dei decreti-legge annuali, definendo la situazione in modo chiaro e definitivo. Peraltro l'emendamento offre anche il vantaggio di lasciare a Trieste un certo privilegio, che finirebbe per essere accettato anche dagli altri porti italiani, con i relativi indotti (spedizionieri, magazzini generali, eccetera) e soprattutto consente maggiori entrate all'erario rispetto a quelle prodotte dal testo originario del decreto-legge o dall'attuale proposta governativa.

BATTELLO. Signor Presidente, illustrerò brevemente gli emendamenti 4.1/1 e 4.1/2, quest'ultimo subordinato al primo.

Il problema riguarda la provincia di Trieste e la contigua provincia di Gorizia: la particolare disciplina prevista per la dogana di Trieste, porto compreso, affonda le sue radici nel Trattato di S. Germano, che ha posto fine alla Prima guerra mondiale per ciò che riguarda i rapporti con l'impero austroungarico. A tale trattato si faceva riferimento con il regio decreto 15 settembre 1922, n. 1356, che prevede il mantenimento della particolare situazione del credito doganale relativamente alle cosiddette «nuove province» (relativamente quindi ai territori delle province di Trieste e Gorizia).

Con l'emendamento 4.1/1 si propone di mantenere inalterato il rapporto attualmente esistente dal punto di vista del pagamento del credito doganale tra la dogana di Trieste e la contigua dogana di Gorizia, e ciò non solo perchè le due province vengono evocate dal regio decreto del 1922, che fonda il mantenimento di questa particolare situazione del credito doganale, ma anche perchè nella legislazione successiva, fino a tempi molto recenti – faccio riferimento alla legge n. 26 del 1986 – il legislatore ha riconosciuto particolare omogeneità al territorio delle due province contigue.

Quindi il presente emendamento, ove approvato, renderebbe possibile il mantenimento dell'equilibrio tra le due dogane contigue, che viceversa sarebbe squilibrato ove trovasse applicazione anche nella provincia di Gorizia la disciplina generale introdotta con il decreto-legge al nostro esame.

Nel caso che questo emendamento non dovesse essere accolto, propongo un altro sub-emendamento 4.1 delle Commissioni già illustrato dal relatore. Al riguardo le Commissioni hanno proposto che il

Ministro delle finanze, con proprio decreto annuale, tenuto conto della situazione economica e della programmazione generale, possa autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, fino ad un massimo di trenta giorni, in favore di specifici settori di attività.

Propongo che, accanto a tali specifici settori di attività, siano previste anche specifiche dogane. In tal modo, alla luce di una valutazione complessiva, il Ministro delle finanze potrà annualmente, se del caso, autorizzare una maggiore dilazione oltre che per specifici settori di attività anche per particolari dogane.

Raccomando quindi all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento o, in denegata ipotesi, del sub-emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BEORCHIA, *relatore*. Onorevole Presidente, per i motivi che ho già illustrato respingendo precedentemente l'emendamento 0.1, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.3, mentre mi rimetto al Governo per l'emendamento 4.5.

Invito il senatore Leonardi a ritirare l'emendamento 4.4 giacchè la soluzione che le Commissioni riunite propongono con l'emendamento 4.1 tiene conto di alcune esigenze rappresentate nell'emendamento che egli ha presentato. Inoltre, anche con altri provvedimenti (un decreto ministeriale) si è riequilibrata la situazione per quanto attiene al pagamento degli interessi per i pagamenti differiti nella dogana di Trieste.

Quindi, il motivo principale a fondamento della presentazione dell'emendamento 4.4 mi sembra possa ritenersi superato. Peraltro, qualora i colleghi dovessero insistere nel mantenimento dell'emendamento, dovrei esprimere un parere contrario.

Per quanto concerne gli emendamenti 4.1/1 e 4.1/2, dei quali sono cofirmatario, se dovessi esprimere una propensione la esprimerei in favore del secondo, che mi sembra più concretamente attuabile e praticabile essendo l'altro emendamento – ed in tal senso invito il senatore Battello a ritirarlo – la sottolineatura del mantenimento di una disciplina che non può ovviamente che restare ferma.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è sostanzialmente conforme a quello del relatore ed è quindi favorevole all'emendamento 4.5 dei senatori Favilla e Bonora, mentre si invitanto i presentatori a ritirare l'emendamento 4.4 per le medesime ragioni indicate dal relatore. La questione infatti è assai complessa; da una parte v'è chi tende a difendere certe prerogative del porto e dell'area di Trieste, dall'altra chi tende a contenerle.

Mi sembra che la soluzione individuata dal Governo, sia per quanto concerne l'elevazione del tasso di interesse sia con il parere favorevole espresso sull'emendamento 4.1 delle Commissioni riunite, rappresenti una soluzione mediana.

Per la stessa ragione invito il senatore Battello a ritirare l'emendamento 4.1/1, esprimendo parere favorevole sull'emendamento 4.1/2.

Il Governo esprime altresì parere favorevole all'emendamento 4.1, avanzando però al relatore la richiesta di eliminare, laddove si dice: «non può superare i sette giorni lavorativi», il termine «lavorativi». Tale richiesta nasce da una difficoltà di carattere tenico. Dal momento che tali operazioni vengono eseguite con apparecchiature automatiche e telematiche, non è compatibile con il programma tale fluttuazione della data, che deve invece essere fissa.

Quindi, mentre in sede di Commissione il Governo aveva espresso un parere favorevole, in questa sede, per ragioni di ordine meramente tecnico, si richiede tale modifica.

Infine, esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3.

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Signor Presidente, il Gruppo della Sinistra indipendente voterà a favore di questo emendamento che offre una delle rare occasioni per combinare l'interesse per l'aumento delle entrate dello Stato con una finalità ecologica ben precisa, anzi, con varie finalità ecologiche. Viene proposto un aumento dell'imposta di fabbricazione sui clorofluorocarburi per scoraggiarne l'uso dal momento che è ormai certo che essi influiscono sulla diminuzione, ogni anno più forte, della concentrazione dell'ozono stratosferico. Il nostro stesso Gruppo si è fatto promotore di un'iniziativa per arrivare, in coerenza con le indicazioni internazionali, ad un divieto dell'uso di questi clorofluorocarburi. L'introduzione della imposta di fabbricazione dovrebbe in qualche modo disincentivarne l'uso.

Lo stesso discorso vale per il carbone, fonte energetica inquinante; a maggior ragione, il comma 4 di questo emendamento si riferisce ad un'imposta sui rifiuti tossici e nocivi proprio al fine di ottenere delle entrate che consentano il loro razionale smatimento.

Per questo motivo votiamo a favore di questo emendamento.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, devo dire che apprezzo molto gli intenti del collega Bertoldi e degli altri senatori del Gruppo comunista-PDS; apprezzo gli intenti e anche la struttura dell'emendamento e vorrei far notare al relatore e al Governo che il senatore Bertoldi – lo sottolineo – ha anche fornito una quantificazione, cosa che sarebbe bene che si facesse sempre in occasione di emendamenti.

In sostanza mi pare di capire che, attraverso questo emendamento, il Gruppo comunista-PDS e mi sembra anche il senatore Nebbia pensano di raggiungere due effetti, cioè di spostare – diciamo così – da un lato, l'asse delle entrate, perchè questo fa parte di una manovra sostitutiva all'interno del decreto e, dall'altro, di scoraggiare l'uso di

prodotti tossici inquinanti. Quindi, appezzo questo intento ma devo dire che ho un'obiezione sulla quale pregherei che i colleghi, anche il collega Nebbia, riflettessero, relativa alla questione più generale delle tasse ecologiche, sempre ricorrente.

Ora, delle due l'una: o un'imposta stabilita sui prodotti tossici inquinanti raggiunge l'effetto di scoraggiarne l'uso, e allora non si ha entrata, o non raggiunge questo effetto, e allora si consegue l'entrata, ma non si scoraggia l'uso. Sarà *monsieur de Lapalisse*, ma la questione mi pare estremamente nitida.

VIGNOLA. Si tratta della monetizzazione a rischio.

LIBERTINI. Certo, io sulle tasse ecologiche ho sempre avuto questa riserva netta. Il collega Vignola mi aiuta dicendo che si tratta della monetizzazione del rischio, analoga alla monetizzazione della fatica e così via, cioè di una misura, in realtà, che monetizza – senatore Nebbia – il danno ecologico. Pertanto le ripeto: se lei pensa che si verificheranno gli effetti quantitativi che il senatore Bertoldi ha prima illustrato, vuol dire che coloro che usano questi prodotti tossici si predisporranno a pagare un prezzo superiore. Quindi, il solo effetto sarà la traslazione dell'imposta sui consumatori e sui prezzi. Se, invece, pensa che questa barriera scoraggi l'uso, è chiaro che non vi sarà entrata e allora non vi sarà l'effetto redistributivo che prima veniva indicato.

Il senatore Garofalo sa già che non sollevo per la prima volta questa questione sull'emendamento al nostro esame; infatti, si tratta di una vecchia discussione in cui, tra l'altro, mi pareva di avere avuto nel passato assonanza, perchè l'idea che si riescano a frenare i danni ambientali attraverso misure di imposizione fiscale è a mio avviso velleitaria. O si alza davvero la barriera tanto da scoraggiarne l'uso, ma allora non si tratta più di un provvedimento di natura fiscale, oppure si aggravano degli oneri che poi ricadono sulla comunità.

Per questi motivi, pur apprezzando vivamente gli intenti dei presentatori dell'emendamento, non potrò votare a favore. Dichiaro pertanto l'astensione del nostro Gruppo sull'emendamento 4.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Bertoldi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.5.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, sono un tenace e per questo ripropongo la questione. Ho ascoltato l'illustrazione del senatore Favilla, che mi è sembrata del tutto convincente, dal suo punto di vista. Egli propone di esonerare da certi effetti fiscali i prodotti chimici

impiegati come combustibili nei forni dei cementifici. Non posso che apprezzare tale proposta, ma vorrei sapere se il relatore è favorevole o contrario.

BEORCHIA, *relatore*. Mi sono rimesso al Governo.

LIBERTINI. E allora vorrei sapere dal Governo se conosce gli effetti della eventuale approvazione di questa proposta. Il Governo è in grado di dirmi che alterazione produce nelle entrate questa proposta? Sarebbe interessante saperlo visto che si tratta di un emendamento che modifica le entrate ma non sappiamo in che misura. Il Governo è interessato all'approvazione di questo decreto come strumento per reperire mezzi finanziari e quindi dovrebbe essere il primo a sapere se un emendamento sottrae o aggiunge risorse finanziarie: mi sembra una richiesta del tutto legittima.

Avanzo queste osservazioni perchè mi rifiuto di accettare l'idea che il Senato sia una cassa di registrazione passiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dai senatori Favilla e Bonora.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.4.

BISSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISSO. Signor Presidente, la finalità che questo emendamento persegue è quella di pervenire ad un nuovo equilibrio tra le condizioni determinatesi nel porto di Trieste e quelle della restante portualità italiana.

Come è risaputo, in base ad un decreto che, se non ricordo male risale al 1922 si stabilì che il porto di Trieste usufruisse di particolari agevolazioni di natura fiscale e di dilazioni nei pagamenti degli oneri doganali. Questi benefici, pur rimanendo tali per decenni, si sono sempre mantenuti entro un rapporto di accettabilità, da parte dei rimanenti porti italiani. In altre parole, le agevolazioni non determinavano distorsioni nelle fondamentali correnti di traffico, in particolare per le merci pregiate o per quelle ad alto tasso di valore aggiunto.

Oggi però non è più così per l'accumularsi di un insieme di fattori di cui ora è difficile discutere in questa sede e a cui questo decreto-legge contribuisce in larga misura: quell'equilibrio prima esistente si è rotto, non esiste più.

Per avere un parametro di riferimento, basta pensare, a riprova di quanto sto affermando, che lo sbarco di un *container* di caffè presso il porto di Trieste per l'importatore o per il caricatore comporta un vantaggio di 1.700.000 lire, rispetto allo sbarco dello stesso in qualsiasi altro porto d'Italia. Da questa situazione, deriva quindi quella distorsione a cui ho fatto prima riferimento interessando importanti correnti di traffico.

Per ovviare ad una siffatta situazione e riconoscendo la continuità di determinati vantaggi del porto di Trieste (che nessuno vuole eliminare), con l'emendamento che noi proponiamo si tende a ristabilire una situazione di maggiore equilibrio e a superare uno stato crescente di tensione tra i lavoratori interessati degli altri porti (non dimentichiamo che ci troviamo nell'ordine di 9.000-10.000 dipendenti).

Il sottosegretario De Luca ci ha invitato a ritirare questo emendamento. Non sarei contrario a ritirarlo, se le motivazioni dell'onorevole Sottosegretario fossero state diverse. Infatti, non mi sembra accettabile il ragionamento che questo emendamento è assorbito dall'emendamento 4.1. Non mi sembra che la situazione sia questa. Quindi, in conclusione, se la motivazione rimane quella a cui mi sono testè riferito, da parte mia l'emendamento non sarà ritirato. Tra l'altro è anche sottoscritto dal senatore Leonardi. Invito pertanto l'onorevole Sottosegretario a dare una motivazione un po' più impegnativa a tale riguardo. Rimango in attesa di una sua dichiarazione. (*Applausi dell'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, da parte del senatore Bisso c'è una disponibilità di principio a ritirare questo emendamento, purchè lei esprima qualche parola rassicurante.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, nel mio precedente intervento mi ero limitato a dire, molto sinteticamente, che la questione è complessa e presenta interessi diversi che il Governo si è preoccupato di coniugare. Inoltre, ho sottolineato come una parte di questo emendamento (almeno un suo aspetto) è assorbita dall'emendamento 4.1 e certamente non mi sono riferito all'altra parte che riguarda l'entità degli interessi. Si tratta di un sistema a regime che può essere anche considerato come un interessante suggerimento per il futuro, quando, cioè, gradualmente questo complesso rapporto tra le varie aree del paese (per alcune delle quali esiste una tradizionale posizione di vantaggio) verrà migliorato ed avvicinato.

Quindi, a prescindere dalla parte che è assorbita, e quindi accolta, dall'emendamento 4.1, per quanto riguarda la parte dell'emendamento che si riferisce alla sistemazione e al costo, in termini di interesse, del differito a regime, credo che l'emendamento 4.4 rappresenti un interessante suggerimento che in una fase successiva, trattandosi di provvedimenti che attengono tutti alla contingenza economica, potrà essere favorevolmente esaminato. Per non esprimere un parere negativo, quindi, insisto nel chiedere il ritiro dell'emendamento 4.4.

PRESIDENTE. Senatore Leonardi, intende accogliere la richiesta di ritiro dell'emendamento avanzata dal rappresentante del Governo?

LEONARDI. Signor Presidente, dopo le dichiarazioni del Sottosegretario, che completano il pensiero espresso in precedenza, ritengo di poter ritirare l'emendamento in quanto vi è un preciso impegno del Governo a riesaminare in tempi ragionevolmente brevi l'intera questione per eliminare tale ingiusta disparità. Come ho già detto, infatti, nessuno contesta la posizione di Trieste, però non è il caso di penalizzare all'infinito la situazione degli altri porti.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, i senatori Bisso e Leonardi sono stati molto eloquenti e persuasivi; sono molto convinto della bontà dell'emendamento 4.4. Non sono affatto convinto, invece, delle argomentazioni del Sottosegretario, che sono le solite argomentazioni. Prima egli ha detto che l'emendamento in questione era assorbito nel successivo, e non è vero.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho detto che lo era in parte.

LIBERTINI. No, signor Sottosegretario. Lei ha fatto un altro ragionamento. Prima ha addirittura chiamato in causa l'emendamento presentato dal senatore Battello dicendo che un emendamento toglieva quello che era aggiunto dall'altro. Poi ha ripiegato sulla posizione per la quale una parte dell'emendamento 4.4 è assorbita dall'emendamento 4.1 delle Commissioni riunite. Ma questo è chiaro, lo vediamo tutti.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho richiamato l'emendamento Battello perchè è espressivo dell'opinione opposta rispetto a quella che sta alla base dell'emendamento 4.4.

LIBERTINI. Ed allora vede che ho ascoltato con attenzione. Lei dice che siamo in presenza di un emendamento che aggiunge e di un altro che toglie per cui, per fare giustizia, propone di eliminarli entrambi.

Questo argomento mi sembra che non sia accolto dai presentatori degli emendamenti e non è neanche fondato. Allora lei ha ripiegato sull'argomentazione – ripeto – che l'emendamento 4.4 è in parte assorbito in quello presentato dalle Commissioni riunite. Certo che lo è: bella scoperta! Tutti sappiamo leggere, ma i due emendamenti sono diversi tanto è vero che sono due.

Inoltre lei afferma che la parte relativa al pagamento degli interessi, parte non assorbita dall'emendamento 4.1, è tuttavia interessante, tanto che il Governo si impegna al riguardo. Sono 25 anni che siedo nelle Aule parlamentari; se dovessi accumulare le dichiarazioni in cui il Governo si impegna a fare cose che non farà mai, verrebbe fuori l'Enciclopedia Treccani.

Per queste ragioni faccio mio l'emendamento 4.4 ritirato dal senatore Leonardi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.4.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, a me pare che la situazione di disparità che esiste tra il porto di Trieste e gli altri porti per effetto della questione degli interessi sia tale che l'emendamento in esame meriti di essere approvato. Anche a me consta quello che ha detto il senatore Bisso, cioè che le importazioni di caffè sono ormai tutte concentrate sul porto di Trieste stante l'enorme vantaggio che al riguardo presenta quel porto rispetto agli altri. Ne deriva un danno nei confronti di questi ultimi che non è più sopportabile. Pertanto il mio Gruppo voterà a favore dell'emendamento 4.4.

AGNELLI Arduino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGNELLI Arduino. Signor Presidente, credo che vi siano serie ragioni internazionali che portano a rinviare la valutazione della questione al momento in cui questa sarà vista anche alla luce di facilitazioni di cui godono altri porti della Comunità economica europea. Mi pare che le assicurazioni fornite dal Governo siano non solo molto serie, fondate e attendibili, ma tengano anche conto dell'interesse nazionale. Il Governo vuole sì un riequilibrio, ma deve stare attento a non penalizzare l'Italia a favore, come sarebbe ora, solo di porti esteri.

BOGGIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGGIO. Signor Presidente, non sono un senatore di Trieste, ma ritengo giusto spendere una parola a favore di quella città e del suo porto, quindi, in senso opposto a quello che da molte parti fin qui si è detto. È inutile, infatti che ci lamentiamo di una situazione internazionale creatasi a seguito della sconfitta bellica, dell'invecchiamento di Trieste, e che, magari, immaginiamo provvedimenti che costeranno chissà quanti miliardi, se poi le togliamo un privilegio – perchè di questo effettivamente si tratta – che è però un priviligio che aiuta quella città, la quale molto ha sofferto e molto ha patito per il distacco dell'Istria e che quindi ha bisogno di un po' di attenzione da parte del Governo italiano, che si può estrinsecare anche attraverso questo beneficio riguardante l'importazione del caffè. (*Applausi dal centro, dalla destra e dalla sinistra*).

ACQUARONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ACQUARONE. Signor Presidente, intendo dissociarmi da questa posizione. Infatti, la situazione attuale in Italia è che un carico di caffè proveniente dal Brasile viene sbarcato a Trieste e poi mandato a Genova perchè vi è una differenza di costi enorme. Ebbene, io capisco la concessione di un beneficio a favore di Trieste, ma non sono d'accordo

sul fatto che si debba uccidere la portualità italiana soltanto per favorire il porto di Trieste. Non è assolutamente pensabile che il caffè, sbarcato a Trieste, debba poi tornare a Genova, costando così all'incirca un decimo di quanto costerebbe se sbarcasse a Genova.

Per questi motivi, dunque, voterò a favore dell'emendamento 4.4.

CATTANEI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATTANEI. Signor Presidente, intervengo brevemente perchè l'emendamento 4.4, presentato dai senatori Leonardi e Bisso, è stato sottoscritto anche da me. Prendo atto del fatto che i colleghi lo hanno ritirato, ma non sono di questo avviso e quindi mi dichiaro – come ha fatto adesso il senatore Acquarone – favorevole all'emendamento in questione, anche perchè – secondo me – le dichiarazioni del Governo al riguardo sono state del tutto vaghe e per nulla rassicuranti, non per il vantaggio di un porto rispetto ad un altro, ma per lo stesso interesse dell'economia nazionale e delle entrate pubbliche.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori, successivamente ritirato dal senatore Leonardi e fatto proprio dal senatore Libertini.

È approvato.

A seguito di tale approvazione, risultano preclusi gli emendamenti 4.1/1, 4.1/2 e 4.1.

BATTELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Perchè, signor Presidente, gli emendamenti 4.1/1 e 4.1/2 sono preclusi?

PRESIDENTE. Senatore Battello, si tratta di due subemendamenti all'emendamento 4.1 che, a sua volta, risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 4.4.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4.

1. Al fine di favorire la diffusione dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo (BTZ) rispetto all'olio combustibile ad alto tenore di

zolfo (ATZ), i prezzi di vendita massimi SIF- SIVA franco raffineria o deposito costiero dell'ATZ e del BTZ sono stabiliti dal Comitato Interministeriale Prezzi (CIP), tenendo conto dei diversi costi di produzione nonchè della differenza di prezzo sul mercato estero tra i due prodotti».

4.0.1 BRINA, SPOSETTI, GAROFALO, POLLINI, PELLEGRINO, BERTOLDI, VIGNOLA, BARCA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BRINA. Signor Presidente, questo emendamento si collega in pratica all'emendamento 4.3 e rientra negli emendamenti concernenti la tassa ecologica. Si tratta, nel caso specifico, di una norma che demanda al Comitato interministeriale per i prezzi il compito di fissare i prezzi di vendita di alcuni prodotti petroliferi a basso tenore di zolfo impegnando il CIP medesimo a fare uso dello strumento prezzo al fine di incentivare o disincentivare i prodotti a basso contenuto di zolfo. Questo è il senso dell'emendamento.

Purtroppo gli emendamenti di natura ecologica incontrano scarso interesse da parte di questa Assemblea, più propensa a discutere di ecologia durante i fine settimana piuttosto che durante la discussione dei provvedimenti legislativi (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BEORCHIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.0.1.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo si associa al parere contrario del relatore sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.1.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, l'Assemblea sarà, come dice il senatore Brina, poco attenta alle questioni ecologiche ma invece io lo sono parecchio e voglio precisare che mentre ho espresso prima, sia pure con rammarico, la mia non condivisione di un emendamento che tendeva a favorire l'ambiente attraverso il meccanismo dell'imposta ecologica spiegando che per me questo meccanismo è o inefficace o perverso, viceversa ritengo che il meccanismo dell'incentivazione attraverso la differenziazione del prezzo possa funzionare.

In effetti favorire un prodotto meno inquinante rispetto ad uno inquinante operando sulla differenza di prezzo può essere un fatto positivo. Naturalmente bisognerebbe capire anche l'elasticità della

domanda e dell'offerta per valutare bene la questione ed io qui non ho questi elementi, tuttavia, ripeto, non c'è dubbio che la direzione dell'emendamento è corretta ed io apprezzo il collega Brina e gli altri colleghi che l'hanno presentato e dichiaro che voterò a favore di esso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Brina e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sullo spirito (alcole etilico) sono aumentate da lire 764.400 a lire 1.146.600 per ettanidro, alla temperatura di 20° C.

2. L'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista fino al 31 dicembre 1992 dall'articolo 8, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aumentata, fino alla predetta data, da lire 618.800 a lire 928.200 per ettanidro, alla temperatura di 20° C.

3. Gli aumenti di imposta stabiliti dai commi 1 e 2 si applicano agli alcoli anche se contenuti nei prodotti nazionali o di importazione, da chiunque o comunque detenuti o viaggianti, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno ancora assolto l'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine, nonchè alle acquaviti in invecchiamento ad imposta ridotta.

4. Agli alcoli nazionali o di importazione, tal quali o contenuti nei seguenti prodotti finiti o semilavorati: *a*) liquori, *b*) acquaviti, *c*) estratti alcolici, *d*) profumerie alcoliche, *e*) vermouth, marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi, che abbiano già assolto il tributo nella precedente misura da chiunque o comunque detenuti o viaggianti, si applica l'aumento nella misura di lire 309.400 ad ettanidro. Sono esclusi dall'aumento gli alcoli detenuti dagli esercizi di minuta vendita in quantità non superiore a 3.000 litri anidri. Per i vermouth, marsala, vini aromatizzati e vini liquorosi, l'aumento di imposta si applica sull'alcole aggiunto, determinato nella misura forfettaria di litri anidri sei per ettolitro di prodotto finito.

5. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 4, valgono le norme dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e del successivo articolo 10, sostituito dall'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777, ad eccezione del termine di effettuazione del versamento della differenza di imposta sulle giacenze dichiarate che viene fissato nel quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dalle vigenti disposizioni per gli alcoli contenuti nei prodotti esportati è effettuata nelle misure di lire 928.200 ad ettanidro fino al 31 dicembre 1992 e di lire 1.146.600 ad ettanidro dal 1° gennaio 1993.

7. Le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, ed estese ai vini liquorosi ed ai vini aromatizzati con l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 15 maggio 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1984, n. 408, sono ridotte al 17 per cento.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 7, aggiungere, infine, le seguenti parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1993».

5.2 PIZZO

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: «ad eccezione del vino Marsala».

5.4 PIZZO, GRECO, CHIMENTI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Con decorrenza 1° gennaio 1992, è esente da imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine lo spirito (alcole etilico) denaturato e destinato ad essere impiegato nella produzione di profumerie alcoliche e di prodotti cosmetici definiti dall'articolo 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713. La denaturazione dello spirito destinato ai predetti impieghi viene effettuata con denaturante stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto può essere ammessa la denaturazione con altri denaturanti autorizzati negli Stati membri delle Comunità europee. La esenzione dalla sovraimposta di confine sullo spirito contenuto nelle profumerie alcoliche e nei prodotti cosmetici di importazione viene concessa semprechè lo spirito risulti denaturato con una delle sostanze ammesse negli Stati membri delle Comunità europee».

5.1 FORTE, FAVILLA

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*ter*. Sono estese agli estratti alcolici le norme in materia di circolazione recate dal comma 25 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonchè le norme in materia di restituzioni in caso di esportazione di cui all'articolo 10-*bis* del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331».

5.3 FORTE

Invito i presentatori ad illustrarli.

PIZZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ritirare l'emendamento 5.2 ed illustrare l'emendamento 5.4 relativo al problema del vino Marsala che è un prodotto conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

Tale prodotto attraversa un momento di grave crisi dovuto a diversi motivi. Ne voglio citare tre: in primo luogo le accise applicate in tanti paesi d'Europa; in secondo luogo la mancata promozione pubblicitaria da parte del Governo e dell'Assemblea regionale; in terzo luogo la nostra posizione periferica rispetto al nord Europa e al nord Italia.

Il Marsala è un nome legato alla storia del nostro paese; è apprezzato dagli inglesi e conosciuto, ripeto, in tutto il mondo, però abbiamo una realtà drammatica: rispetto a circa 110 industrie del 1950 ci siamo ridotti a 15-20 industrie. Il calo di tale numero è dovuto proprio ai motivi che ho ricordato.

Tra le ditte ancora presenti voglio citare la ditta Florio, che appartiene alla storia del nostro paese: recentemente tale ditta ha dovuto licenziare 17 dipendenti, portando così il numero complessivo dei suoi dipendenti da 51 a 34.

Siamo di fronte ad una crisi profonda, in una città che vive con il comparto agricolo-vitivinicolo. Ridurre ulteriormente le agevolazioni in favore del vino Marsala mi sembrerebbe una beffa, anche rispetto all'impegno assunto dal Governo in occasione dell'esame del disegno di legge n. 331, il 12 novembre 1990. Detto provvedimento all'articolo 10 prevedeva che le agevolazioni fiscali per i vini liquorosi ed il vino Marsala venissero ridotte dal 70 al 35 per cento; in quella occasione presentai un emendamento insieme ai colleghi Vitale, Perricone, Candioto, Greco, Chimenti, Ricevuto, Ferrara ed altri per evitare questo ulteriore danno a questo famoso prodotto. Come dicevo, in quella occasione il sottosegretario Madaudo ci pregò di non insistere sull'emendamento, assumendo il formale impegno – ho qui con me il resoconto della seduta in oggetto a dimostrazione di quanto asserisco – che con successivo provvedimento si sarebbe provveduto a rendere giustizia al vino Marsala.

Siamo perciò alla beffa; invece di vedere restituite le precedenti agevolazioni del 70 per cento, vediamo uteriormente ridotte tali agevolazioni dal 35 al 17 per cento.

Per queste ragioni chiedo al Governo, al relatore e ai colleghi senatori di tenere conto di questa realtà drammatica e di accogliere l'emendamento di cui sono firmatario insieme ai colleghi Greco e Chimenti. Chiedo soltanto che rimanga la vigente agevolazione del 35 per cento, non chiedo altro.

Con queste semplici ma sentite parole chiedo ai colleghi di esprimere il loro consenso a questo emendamento.

FORTE. La ragione degli emendamenti 5.1 e 5.3 è molto semplice: mentre ai fini della normativa comunitaria concernente l'adeguamento delle nostre imposte indirette di fabbricazione, delle nostre accise, era ed è necessario aumentare le aliquote sugli alcolici destinati alle bevande, in quato nella Comunità europea generalmente questo tributo è molto più alto che in Italia per fini fiscali e di lotta all'alcolismo (necessità che in altri paesi si impone drammaticamente), lo stesso non

vale per la tassazione degli alcolici destinati alla cosiddetta profumeria (un modesto quantitativo che riguarda però una miriade di prodotti, non solo i profumi in senso stretto – come qualcuno potrebbe pensare – ma anche i dopobarba, le lavande, i saponi profumati, tutti quei prodotti per i quali si usano degli spiriti). Nella Comunità europea le aliquote in questione non esistono o vengono abolite dato che l'imposta sugli alcoli viene intesa come imposta sulle bevande alcoliche.

È quindi un errore tecnico avere una tassazione degli spiriti, che viene aumentata con il presente decreto-legge mentre dovremmo abrogarla. Peraltro, dal punto di vista dello smantellamento delle operazioni di confine tale imposta crea un grosso problema, proprio per la miriade di prodotti ai quali va applicata, nonostante crei un gettito ridotto.

Per queste ragioni i nostri emendamenti tendono ad introdurre la normativa vigente degli altri paesi, denaturando tali prodotti ed esonerandoli nello stesso tempo dall'imposizione. Poichè – ripeto – il fine dell'imposta è quello di tassare il consumo di bevande alcoliche e il fine di questi aumenti di aliquota, a parte lo scopo di ordine fiscale, è quello di adeguarci ai livelli comunitari, sarebbe del tutto contraddittorio farlo per aliquote che nella Comunità europea non esistono. Si dà quindi l'esonero mediante la tecnica della denaturazione. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BEORCHIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole agli emendamenti 5.4, 5.1 e 5.3.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per la finanze*. Il Governo si rimette all'Assemblea per quanto concerne l'emendamento 5.4, mentre invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 5.1 e 5.3 per due considerazioni che mi paiono di una certa rilevanza e sulle quali vorrei invitare il senatore Forte a compiere una riflessione.

Anzitutto, ancorchè si tratti, come il senatore Forte ha detto, di un gettito probabilmente modesto (non so valutarne in questo momento l'entità), si tratta comunque di una perdita che non trova compensazione. Mi sembra strano che in un provvedimento che prevede l'acquisizione di nuovo gettito fiscale per far fronte ad esigenze straordinarie possa inserirsi una norma che contempli una perdita di gettito.

In secondo luogo (la questione è stata più volte sollevata, anche alla Camera dei deputati), ritengo che il problema vada visto in una chiave di armonizzazione con la normativa europea, in una sede opportuna, quale ad esempio quella del provvedimento annuale di recepimento di direttive. Ritengo che la Comunità stia in questi giorni esaminando delle ipotesi di direttive in tale materia e quindi sarebbe più opportuno rinviare a quella occasione l'esame di una normativa di questo genere che inserita in questo provvedimento risulterebbe anomala. Si tratta di una misura con cui si cerca nuovo gettito e sarebbe strano, quando tassiamo prodotti anche di largo consumo come il pesce, detassare i profumi e i prodotti cosmetici.

Tuttavia, per non pregiudicare un ulteriore approfondimento della questione con un parere contrario, invito il senatore Forte a ritirare ambedue gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.4.

MARGHERITI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGHERITI. Poichè il Governo si è rimesso all'Assemblea ed il relatore ha espresso parere favorevole, desidero sottolineare che ove tale emendamento non venisse approvato si creerebbero delle difficoltà consistenti per questo vino liquoroso nel competere sui mercati europei, particolarmente nei confronti di analoghi vini liquorosi come lo Jerez o lo Cherry, che si producono in Spagna e Portogallo.

Quindi dichiaro il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS ed invito anche gli altri Gruppi ad approvare l'emendamento.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, il Gruppo dei senatori di Rifondazione comunista voterà a favore dell'emendamento 5.4.

È vero quello che è stato detto: il nome di Marsala richiama precedenti storici illustri. Non solo l'impresa dei Mille, signor Presidente, ma, come mi ricordava testè il senatore Bufalini, anche il fatto che l'industria Florio è la prima industria siciliana. Tuttavia, il problema non è questo, anche se è importante, ma un altro: avete presente dove è Marsala? È in un lembo d'Italia assolutamente emarginato. Il senatore Pizzo prima ha usato degli eufemismi. Pensare di spedire il marsala con la ferrovia vuol dire far ridere tutti perchè in pratica non ci sono reali collegamenti ferroviari; anche le linee marittime sono quelle che sono. Questa zona così importante della Sicilia, dove c'è questa attività storica radicata, è in realtà tagliata fuori – io dico – per ragioni generali che riguardano, senatore Pizzo, l'incuria dei Governi, anche di quelli che lei ha continuamente sostenuto e a cui lei ha partecipato. (*Commenti del senatore Pizzo*).

Ora, nei confronti di quest'area isolata, emarginata e che ha problemi crescenti (sono stato recentemente a Marsala e so che vi sono problemi tra i produttori) si applica un gioco diabolico perchè si toglie un'agevolazione sul vino di Marsala e il Governo fa delle promesse, ma si tratta di una delle tante assicurazioni, onorevole De Luca che il Governo dà e che non valgono niente; valgono il mezzo sigaro toscano di cui parlava Vittorio Emanuele II che non si nega a nessuno (*Commenti del sottosegretario De Luca*). Prima si toglie questa agevolazione e si dice che poi, per carità, verrà ripristinata e infatti viene ripristinata con un aggravio fiscale. Mi pare un'ingiustizia profonda; mi pare un errore anche perchè non si può uccidere la gallina e poi lamentarsi che non faccia le uova. Voglio dire che poi noi, in

quest'Aula, dovremo discutere di aiuti per la Sicilia, di interventi straordinari, di leggi speciali (è vero, senatore Cutrera), di leggi straordinarie. Allora lì non ci saranno remore; allora, per somme assai superiori a queste si faranno decreti, provvedimenti straordinari perchè così si metteranno in moto appalti e tutto il meccanismo di produzione legato alla spesa straordinaria. Qui si tratta di una misura semplice di cui nessuno approfitta, salvo il vino marsala, di una esenzione che il Governo rifiuta. Vorrei francamente invitare il Governo a ripensarci perchè questo emendamento è sacrosanto. Noi lo voteremo, ma inviterei il Governo a ripensarci. Lei si consulti, onorevole De Luca, perchè poi mi dice che non sa quantificare.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non ha espresso parere contrario ma si è rimesso all'Assemblea.

LIBERTINI. Ma, sottosegretario De Luca, quando lei dice che non sa quantificare io torno al ritornello di prima: sarebbe utile che ogni volta sapessimo le quantificazioni.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Quel mio intervento era riferito ad un altro emendamento.

LIBERTINI. Credo che lei non sappia quantificare neanche questo emendamento, almeno immagino.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo lo abbiamo quantificato e posso dirle che costa solo un miliardo.

LIBERTINI. Quindi, spero che questo emendamento passi, che sia approvato dal Senato e che sia resa giustizia all'industria del vino di Marsala e quella parte della Sicilia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Pizzo e da altri senatori.

È approvato.

Sull'emendamento 5.1 è intervenuto l'invito del Governo a ritirarlo, per cui domando ai proponenti se accolgono tale invito.

FORTE. No, signor Presidente, per due considerazioni: una, perchè è scritto anche in un mio libro che questa è una stortura e non vedo perchè debba sostenere qualcosa di contrario a ciò che ho stampato giusto sei mesi fa. Inoltre, l'osservazione sul gettito non mi convince perchè si dice che il Governo sta per prendere un provvedimento analogo. Allora questo gettito lo perderebbe comunque.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non ha detto questo.

FORTE. Infine, osservo che siccome questa è una distorsione a carico della nostra industria e per una parte di questa industria (come

quella riguardante i tovaglioli per lavarsi le mani e così via) è importante il contenuto alcolico, mentre certamente non lo sarà per i profumi di lusso, dove non ha nessun valore, quasi certamente noi avremo un'espansione anzichè una riduzione del gettito. Infatti, questa industria, una volta eliminata una simile distorsione, può operare secondo le condizioni del mercato internazionale.

Peraltro, la Commissione non ha espresso parere negativo in termini di gettito e questo è un altro elemento che mi induce a non ritirare i due emendamenti da me proposti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente TAVIANI

* LIBERTINI. Signor Presidente, sono totalmente favorevole agli emendamenti proposti dal senatore Forte ed anzi desidero congratularmi con lui per averli mantenuti. A tale proposito devo dire di non comprendere la posizione del Governo. Quando poco fa parlavo di non quantificazione mi riferivo a questa proposta del senatore Forte. Il Governo esprime parere contrario ma ammette di non sapere di cosa si tratta; non sa quale sarà la perdita ma ad occhio è contrario. Il Governo arriva ad assicurarci che farà qualcosa: esattamente quello che ha fatto per il vino Marsala, a proposito del quale promette che nel futuro qualcosa cambierà mentre poi magari ci si troverà di fronte ad un aggravio.

A me sembra che il senatore Forte abbia argomentato con una tale serietà e competenza la sua proposta che il Senato, per di più dopo aver preso atto che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, dovrebbe votare a favore dell'emendamento 5.1, al di là del parere del Governo. In ogni caso, i senatori del Gruppo della Rifondazione comunista voteranno a favore tanto dell'emendamento 5.1, quanto dell'emendamento 5.3.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà a favore degli emendamenti presentati dal senatore Forte, trovando del tutto convincente il ragionamento del presentatore. Al sottosegretario De Luca, che ci ha detto di non poter quantificare la perdita di gettito derivante da queste proposte, si potrebbe ricordare che poco fa per il vino Marsala la questione della perdita non si è posta. Vorremmo che si

tenesse un comportamento univoco nel trattare simili materie: noi abbiamo votato a favore anche di quell'emendamento, ma ci sembra opportuno sottolineare che non è un modo giusto di procedere quello di sollevare il problema del gettito in determinate occasioni e di trascurarlo in altre.

Ad ogni modo riconfermo il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS sugli emendamenti del senatore Forte. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, affinchè rimanga agli atti del Senato desidero chiarire la profonda differenza esistente tra i due emendamenti cui si è accennato negli interventi dei senatori Libertini e Garofalo. Mentre il primo, quello approvato poco fa, prevedeva il mantenimento di una agevolazione che – come ho avuto modo di dire – corrisponderebbe ad una perdita di un miliardo, in questo caso si tratta di creare una agevolazione per prodotti di lusso nell'ambito di un provvedimento che prevede proprio la tassazione di una serie di prodotti di lusso. È vero, in questo momento non so dire quale potrà essere la perdita di gettito derivante dalla eventuale approvazione di una simile proposta. Questo sarà compito della Commissione bilancio. Non so dire se, una volta approvate simili proposte, il decreto correrà il rischio di non essere controfirmato dal Presidente della Repubblica per mancanza di copertura; ma questo è un problema che non riguarda il Governo che ha fatto fino in fondo il proprio dovere. Qui non si tratta di una copertura di un miliardo, che è facilmente reperibile nell'ambito del maggior gettito prodotto dal decreto; in questo caso non so qual è l'entità della perdita: potrebbe anche essere di alcune decine di miliardi.

L'Assemblea è libera di decidere, però il Governo ha il dovere di dire che, come per altri emendamenti, forse sarebbe stato più giusto che i presentatori indicassero anche le adeguate coperture. Ad ogni modo, poichè il Parlamento è sovrano può decidere come crede; il parere del Governo rimane contrario.

FAVILLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVILLA. Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo più che come presentatore dell'emendamento. A noi sembra importante approvare quanto proposto. La ragione fondamentale di tale atteggiamento, oltre ai motivi esposti chiaramente dal senatore Forte, risiede nel fatto che non possiamo andare a zig-zag; ora dovremo fissare norme in contrasto con le direttive comunitarie ed il trattamento tributario esistente negli altri paesi, per poi magari, in un successivo momento, fare marcia indietro perchè abbiamo danneggiato gravemente le nostre

imprese che producono prodotti consimili. Quindi mi sembra che sia molto importante in questo momento non danneggiare le nostre aziende, che altrimenti si troverebbero non in grado di reggere la concorrenza internazionale.

A proposito poi delle argomentazioni del Sottosegretario, vorrei far presente che l'imposta in questo caso non è un'imposta sul prodotto finito, ma un'imposta sulla materia prima, che quindi aumenterebbe i costi del prodotto finito italiano, mentre gli altri prodotti di lusso stranieri non avrebbero lo stesso inconveniente. Sono queste le ragioni fondamentali.

Quanto al tema della mancanza di gettito, vorrei far presente che l'imposta prevista su tutti gli spiriti ha un suo gettito generale, ma questo è solo uno spicchio modesto del complessivo gettito generale. Inoltre siamo in presenza di un provvedimento d'entrata e il Presidente della Repubblica tutt'al più potrà constatare che l'entrata è leggermente inferiore a quella preventivata; non si può dire che non c'è copertura finanziaria, perchè siamo in un provvedimento di entrata. Tutt'al più ci potrebbe essere una minore entrata, non una mancanza di copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dai senatori Forte e Favilla.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Forte.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5:

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Alla legge 11 maggio 1981, n. 213, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto comma dell'articolo 5 le parole: «sei mesi» sono sostituite dalla seguenti: «dodici mesi»;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis*. – *1*. Su autorizzazione dell'Ufficio tecnico di finanza, i prodotti alcoolici gravati da imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovraimposta di confine possono essere ceduti, lavorati, imbottigliati, depositati anche per l'invecchiamento, ovvero trasferiti in cauzione, da opifici o da magazzini fiduciari ubicati nello stesso stabilimento o al di fuori, ad altri opifici, a magazzini doganali di proprietà privata, a magazzini assimilati ai doganali, nell'ambito della stessa impresa o di più imprese.

2. Nel caso di cessione la cauzione prestata dal cedente per l'imposta gravante sui prodotti di cui al comma 1 viene svincolata e deve essere sostituita da altra corrispondente cauzione prestata dal cessionario».

2. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è aggiunto in fine il seguente comma:

«4-*bis*. Alle ditte di cui al comma 1 è consentito l'accredito dell'imposta di fabbricazione anche nel caso di estrazione dai propri magazzini fiduciari. L'accredito è consentito anche nel caso di acquisto di essenze e di estratti alcoolici aromatizzanti per quantitativi di alcole corrispondenti in litri anidri a quelli contenuti negli estratti medesimi se destinati alla preparazione delle profumerie e delle bevande alcooliche, in quanto siano destinati all'esportazione anche indiretta, tal quali o trasformati sotto vigilanza finanziaria».

3. Al regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1937, n. 1004, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1:

1) il punto 3° è sostituito dal seguente:

«3° liquori, essenze, estratti alcoolici aromatizzanti per preparare liquori o da servire come liquori, frutta allo o con spirito;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche indiretta, tal quali o trasformati sotto vigilanza finanziaria».

b) all'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I fabbricanti dei prodotti di cui all'articolo 1, sotto l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 3 e 4, sono autorizzati ad impiegare spirito e zucchero gravati di imposta anche quando i detti prodotti siano destinati al consumo interno».

c) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – *1.* È mantenuta la restituzione dell'imposta di fabbricazione per lo spirito e per lo zucchero contenuti nei prodotti di cui all'articolo 1, preparati all'infuori della vigilanza finanziaria ed esportati all'estero, sotto l'osservanza delle modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, la restituzione dell'imposta sugli spiriti può essere consentita anche per prodotti esportati diversi da quelli indicati nel presente articolo».

5.0.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5-*ter*.

1. Sul contingente annuo di spiriti assegnato alla zona franca di Gorizia è dovuta l'imposta di fabbricazione e la corrispondente

sovrimposta di confine sullo spirito in misura pari agli aumenti in valore stabiliti dall'articolo 10 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, e dall'articolo 5 del presente decreto.

2. L'ammontare dell'imposta ridotta di cui al comma 1 andrà integrato con gli eventuali aumenti che verranno stabiliti da successivi provvedimenti di legge.

3. Per il 1991 l'imposta determinata ai sensi dei commi 1 e 2 si applica alle partite del contingente di spiriti introdotte nella zona franca di Gorizia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

5.0.2 EMO CAPODILISTA

Invito i presentatori ad illustrarli.

BEORCHIA, *relatore*. L'emendamento 5.0.1 è già stato illustrato.

EMO CAPODILISTA. Signor Presidente, l'emendamento 5.0.2, da me presentato, si propone di creare un'equità fiscale tra coloro che godono di un contingente a tassazione minore nella zona di Gorizia e gli altri. L'aumento previsto in percentuale porta a raddoppiare la differenza di imposta tra coloro che godono della agevolazione – chiamiamola così – e gli altri. L'emendamento tende a riportare la differenza allo stesso livello in cui si trovava nel novembre scorso. Infatti, mantenendo questa agevolazione per la sola imposta, si applica tutta la sovrimposta anche al contingente agevolato, per cui la differenza tra l'alcole diciamo agevolato e quello non agevolato resta di 104.000 lire per ettolitro, mentre applicando l'aumento percentuale si sarebbe arrivati a più del doppio, cioè a 218.400 lire per ettolitro. È questo il motivo per cui è stato presentato questo emendamento.

BATTELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, vorrei soltanto chiarire come sta la situazione perchè ascoltando l'intervento del collega Emo Capodilista si percepisce l'esistenza di una iniquità che in realtà nei fatti non c'è. La legge del 1948 ha introdotto un sistema di contingenti nella zona di Gorizia, che è stato ratificato dalla Comunità economica europea sin dal 1973, e quindi non c'è discussione da poter fare dal punto di vista degli interessi generali italiani nel quadro della Comunità europea.

Il presupposto dal quale parte il collega Emo Capodilista è che esista un contingente fisso in base al quale c'è un esonero d'imposta e c'è un sistema di agevolazioni. Dimentica però il collega che successivamente alla legge del 1948 è stata introdotta una modifica normativa nell'insieme di leggi che ha prorogato questo sistema, e cioè la mobilità dei contingenti. Il che significa che questo contingente indicato in tot ettolitri può anno per anno ridursi a quantità minime in favore di altri contingenti. Siccome il punto di riferimento è il

contingente di spiriti, desidero assicurare l'Assemblea che questo contingente non è nella quantità indicata in tabella, proprio perchè, in forza del sistema della mobilità dei contingenti, in questi ultimi anni la Camera di commercio, che è l'ente gestore, ha provveduto con una politica di autocontenimento e di programmazione a ridurre la quantità del contingente di spiriti a favore di altri contingenti.

Pertanto il ragionamento svolto dal collega Emo Capodilista sta in piedi solo se si presuppone un meccanismo che normativamente non c'è più. Sulla base di questo chiarimento ed anche considerato che non è questa la sede per mettere mano ad un meccanismo che ha un equilibrio complessivo e che meglio sarebbe rivisitare, se del caso, con interventi appositi, confido che l'Assemblea non vorrà accogliere l'emendamento 5.0.2 che, qualora venisse approvato, provocherebbe grave pregiudizio verso il sistema in atto nel territorio di Gorizia che è stato, come ho detto, riconosciuto dalla Comunità economica europea.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BEORCHIA, *relatore*. Il tema posto dall'emendamento 5.0.2 è abbastanza delicato e personalmente provo una qualche difficoltà ad esprimere un parere. Se accolto, tale emendamento provocherebbe certamente dei riflessi sull'economia locale. Certo è che il problema esiste perchè il divario già in atto viene aumentato: più aumenta l'imposta più cresce il divario.

Ritengo quindi che la questione vada esaminata e discussa ma che non sia questa la sede per una soluzione che possa avere un carattere di adeguatezza e di equità. Comunque, mi rimetto al Governo.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 5.0.1.

Presidenza del vice presidente LAMA

(*Segue* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*). Per quanto riguarda l'emendamento 5.0.2, le considerazioni testè svolte dal relatore sono sufficienti ad indurre il Governo a richiedere al presentatore di ritirarlo. È troppo complesso trattare materie così specifiche in un provvedimento che ha un obiettivo molto preciso e mirato, cioè quello di recuperare gettito per una situazione particolare di emergenza. Vi è una sede propria dove trattare tale questione, cioè la legge n. 408 che ha dato una delega al Governo per riesaminare tutte le agevolazioni e per proporre al Parlamento modifiche, aggiornamenti, correzioni o soppressioni delle agevolazioni medesime. Diventa estremamente delicato in una sede come questa entrare nel merito delle miriadi di agevolazioni (troppe purtroppo, come ha già rilevato la Commissione che da qualche

mese lavora su questo tema) esistenti nel sistema fiscale. Proprio per non entrare nel merito, cosa che potrebbe essere imbarazzante, invito il presentatore a ritirare l'emendamento. Indipendentemente dal contenuto, *ratione materiae*, il Governo si troverebbe costretto ad esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.0.2, il relatore ed il Governo hanno rivolto al presentatore l'invito a ritirare tale emendamento. Senatore Emo Capodilista, lo mantiene?

EMO CAPODILISTA. Signor Presidente, lo mantengo e colgo l'occasione per fare anche una dichiarazione di voto in proposito.

Mi meraviglio che il Governo si sia dichiarato contrario alla mia proposta in quanto essa comportava un aumento di gettito. In secondo luogo, non è vero affatto che qui si crea una difficoltà per coloro che godono del contingente agevolato. Infatti, la differenza di prezzo per il quale possono vendere sul mercato resta la medesima. Al contrario, si tratta proprio di evitare un'ingiustizia concorrenziale nei confronti di coloro che vedono aumentare la tassa in misura doppia rispetto a quella che viene applicata nei confronti di coloro che godono del contingente agevolato, che fin dal 1948 fruiscono di questa differenza. Pertanto, non capisco perchè non si debba fare giustizia in questo caso. Per tal motivo, dunque, insisto per la votazione dell'emendamento, anche se sarà respinto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.2, presentato dal senatore Emo Capodilista.

Non è approvato.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Favilla e precedentemente accantonato. Il presentatore ha ripristinato il nuovo testo dell'emendamento, di cui dò lettura:

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«Per le cessioni e le importazioni di gas di petrolio liquefatti per uso domestico e per uso di imprese estrattive e manifatturiere, contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 20 e 25 chilogrammi e in piccoli serbatoi, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 9 per cento in qualunque fase della commercializzazione».

1.8 (Nuovo testo) FAVILLA

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul nuovo testo dell'emendamento.

BEORCHIA, *relatore*. Il relatore esprime parere favorevole.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è del medesimo parere. Inoltre, posso chiarire, rispetto a quanto si era discusso poc'anzi, che anche per quanto riguarda le imprese estrattive e manifatturiere esiste già l'agevolazione prevista dall'emendamento. Tuttavia, il Governo, ove vi fosse la richiesta di sopprimere le parole: «e per uso di imprese estrattive e manifatturiere» non si opporrebbe.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, il Governo ha testè dichiarato che non ha nulla in contrario a che dall'emendamento si elimini l'inciso «e per uso di imprese estrattive e manifatturiere». Ebbene, noi richiediamo formalmente di eliminare tale riferimento e quindi chiediamo che l'emendamento venga messo in votazione con tale modifica.

PRESIDENTE. Il proponente è d'accordo a modificare il suo emendamento nel senso indicato dal senatore Garofalo?

FAVILLA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento, così come modificato.

BEORCHIA, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Favilla nel nuovo testo, con le ulteriori modifiche testè richiamate.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 6.

1. I consumi di energia elettrica, per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, sono esenti dall'imposta erariale di consumo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, modificato con l'articolo 11 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono sostituiti dai seguenti:

«*1*. Ferme restando le addizionali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, per ogni kWh di consumo di energia elettrica sono dovute le seguenti addizionali erariali:

a) per qualsiasi uso nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case: 8 lire;

b) per qualsiasi uso nelle seconde case: 11,50 lire;

c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata fino a 30 kW: 7 lire;

d) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 30 e fino a 3.000 kW: 10,5 lire;

e) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata oltre 3.000 kW e per l'energia autoconsumata dalle imprese di autoproduzione: 4 lire.

2. Sono esclusi dalla addizionale di cui al comma 1, lettera *a*), i consumi effettuati nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo quali risultano fissati nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.».

3. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è sostituito dal seguente:

«2. Per ogni kWh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

a) lire 28 in favore dei comuni per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, con esclusione delle forniture, con potenza impegnata fino a 3 kW effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo, quali risultano fissati nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi;

b) lire 6,5 in favore dei comuni e lire 11,5 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.».

4. L'esenzione dall'imposta erariale di consumo stabilita dal comma 1 e le aliquote delle addizionali stabilite alle lettere *a*) e *b*) del primo capoverso del comma 2 e alla lettera *a*) del primo capoverso del comma 3 si applicano a partire dalle fatture emesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; se le fatture riguardano anche consumi relativi a periodi precedenti, si applicano le aliquote vigenti nel periodo in cui si sono verificati i consumi.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 7.

1. L'importo annuo della tassa automobilistica erariale dovuta per i motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV è stabilito in lire 125.000.

2. Nelle regioni a statuto speciale l'importo di cui al comma 1 è dovuto in misura doppia.

3. Per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose idonei all'impiego fuori strada, di cui al decreto del Ministro dei trasporti 30 giugno 1988, n. 387, pubblicato nel supplemento ordinario n. 82 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 5 settembre 1988, e per gli autocaravan, in aggiunta alla tassa automobilistica, è dovuta una tassa speciale erariale annuale nei seguenti importi:

a) autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose idonei all'impiego fuori strada:

1) con potenza fiscale del motore fino a 13 CV .. L. 150.000
2) con potenza fiscale del motore oltre 13 CV e fino a 17 CV ..... » 300.000
3) con potenza fiscale del motore oltre 17 CV e fino a 20 CV ..... » 450.000
4) con potenza fiscale del motore oltre 20 CV e fino a 23 CV ..... » 660.000
5) con potenza fiscale del motore oltre 23 CV ... » 840.000

b) autocaravan ..... » 480.000

Ai fini della applicazione della predetta tassa, si considerano comunque veicoli fuoristrada quelli muniti di almeno un asse anteriore e di almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori, compresi i veicoli in cui può essere disinnestata la motricità di un asse. Per tali veicoli è soppressa la riduzione del 50 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 21 maggio 1955, n. 463, e successive modificazioni; resta fermo l'obbligo della dichiarazione delle caratteristiche tecniche stabilito dal comma 2 dello stesso articolo.

4. Alla tassa speciale di cui al comma 3 si applicano le disposizioni in materia di tasse automobilistiche, escluse quelle riguardanti l'addizionale del 5 per cento di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

5. Per i veicoli per i quali sono state pagate le tasse automobilistiche per periodi fissi che terminano successivamente al 31 maggio 1991, l'integrazione della tassa automobilistica per i motocicli e la tassa speciale erariale per i fuoristrada e gli autocaravan devono essere corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti tra quello di entrata in vigore del presente decreto, compreso, fino a quello di scadenza di validità della tassa automobilistica pagata; il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze. Per gli autocaravan per i quali la tassa automobilistica scade nel mese di maggio 1991, anche la tassa speciale erariale relativa a tale mese deve essere corrisposta all'atto del rinnovo della tassa automobilistica stessa e congiuntamente a questa.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

7.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 3, sostituire la lettera b) *con la seguente*:

«*b*) autocaravan:

1) con potenza fiscale del motore fino a 19 CV .. L. 380.000

2) con potenza fiscale del motore oltre 19 CV e fino a 23 CV ..... » 480.000

3) con potenza fiscale del motore oltre 23 CV ... » 680.000

7.2 LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 3 sostituire, il secondo e il terzo periodo con il seguente comma:

«3-*bis*. Ai fini dell'applicazione della tassa di cui al comma 3, le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose si considerano comunque veicoli fuoristrada se muniti di almeno un asse anteriore e di almeno un asse posteriore progettati per essere simultaneamente motori, anche se può essere disinnestata la motricità di un asse, nonchè di cambio con riduttore o con più di cinque rapporti, esclusa la retromarcia. Per i veicoli di cui alla lettera *a*) del comma 3 è soppressa la riduzione del 50 per cento di cui al primo comma dell'articolo 12 della legge 21 maggio 1955, n. 463, e successive modificazioni; resta fermo l'obbligo della annotazione delle caratteristiche tecniche stabilito dal secondo comma dello stesso articolo, qualunque sia il tipo di carrozzeria».

7.3 LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai veicoli fuoristrada di associazioni di volontariato, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultano iscritte nei ruoli di protezione civile presso le rispettive prefetture, e che esercitano gratuitamente il servizio di protezione civile».

7.4 LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito il relatore ad illustrarli.

BEORCHIA, *relatore*. Gli emendamenti si intendono già illustrati.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo è favorevole a tutti gli emendamenti proposti dalle Commissioni riunite all'articolo 7.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto sugli emendamenti che stiamo per votare perchè questa è materia sulla quale il lavoro della Commissione è stato sicuramente positivo. La Commissione infatti ha migliorato norme che sicuramente erano sbagliate, fatte male, che gravavano in maniera indiscriminata sui caravan, senza nessuna distinzione di grandezza o di valore.

È stato raggiunto quindi un risultato migliorativo rispetto al testo precedente. Siamo sempre però nel campo di un «raschiamento del barile», di misure che confermano quel carattere del decreto per il quale noi abbiamo espresso e continuiamo ad esprimere voto contrario.

Pertanto su tutti gli emendamenti all'articolo 7 esprimiamo voto di astensione, anche là dove rappresentano una correzione evidentemente positiva rispetto al testo precedente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 8.

1. Nell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'articolo 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* La tassa di stazionamento per le unità da diporto di cui al comma 1 è stabilita nei seguenti importi:

a) natanti, per ogni centimetro fuori tutto:

1) fino a quattro metri e mezzo	L.	400
2) fino a sei metri	»	600
3) oltre sei metri	»	800

b) imbarcazioni, per ogni centimetro fuori tutto:

1) fino a otto metri	L.	1.500
2) fino a dodici metri	»	4.000
3) fino a diciotto metri	»	6.000
4) oltre diciotto metri	»	8.000

c) navi:

1) fino a sessantacinque tonnellate di stazza lorda	L.	30.000.000
2) oltre sessantacinque tonnellate di stazza lorda	»	40.000.000.».

2. Coloro che hanno corrisposto la tassa di stazionamento per l'anno 1991 devono integrare il versamento effettuato, versando una somma pari a un dodicesimo della differenza tra gli importi stabiliti nel primo capoverso del comma 1 e quelli versati, per ciascun mese da quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sino al mese in cui scade il periodo per il quale la tassa è stata corrisposta. Il versamento integrativo deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 10 gennaio 1991, n. 77, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 13 marzo 1991.

3. All'articolo 7, parte prima, della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la lettera *f*), introdotta dall'articolo 14, comma 2, della legge 5 maggio 1989, n. 171, è sostituita dalla seguente:

«*f*) unità da diporto:

1) natanti:		
a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto	L.	70.000
b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto	»	140.000
2) imbarcazioni:		
a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto	»	400.000
b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto	»	600.000

c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto ..... » 800.000
d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto ..... » 1.000.000
3) navi ..... » 5.000.000.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'emendamento 8.1, lettera a), *numero 1, sostituire la cifra*: «400» *con la cifra*: «200»; *alla lettera* b) *premettere i seguenti numeri*:

«01) fino a metri sei fuoritutto, escluso il bompresso, per ogni centimetro lire 500;

02) fino a metri sette fuoritutto, escluso il bompresso, per ogni centrimetro lire 1.000».

8.1/2 GIACCHÈ, BRINA, BERTOLDI, SPOSETTI

All'emendamento 8.1, nel capoverso 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) imbarcazioni, per ogni centimetro fuori tutto:

1) fino a sei metri lire 800;

2) per ogni centimetro eccedente i sei metri e fino a 8 metri, lire 1.500;

3) per ogni centimetro eccedente i metri otto e fino a metri dodici, escluso il bompresso lire 4.000;

4) per ogni centimetro eccedente i dodici metri e fino a metri diciotto escluso il bompresso lire 6.000;

5) per ogni centimetro eccedente i metri diciotto lire 8.000.

8.1/1 NIEDDU

All'emendamento 8.1, al comma 2-quinquies, *al primo periodo, sopprimere le parole*: «della Laguna di Venezia ed in quelli»; aggiungere infine il seguente periodo: «La stessa misura ridotta si applica alle medesime imbarcazioni e natanti utilizzati esclusivamente dai proprietari residenti nei comuni della Laguna di Venezia».

8.1/3 CORTESE

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con i seguenti:

«2. La tassa di stazionamento per le unità da diporto di cui al comma 1 è stabilita nei seguenti importi:

a) natanti:

1) fino a metri quattro e mezzo fuoritutto, escluso il bompresso, per ogni centimetro ..... L. 400

2) per ogni centimetro eccedente metri quattro e mezzo fino a metri sei fuoritutto, escluso il bompresso ..... » 600

3) per ogni centimetro eccedente i metri sei .	»	800
b) imbarcazioni:		
1) fino a metri otto fuoritutto, escluso il bompresso, per ogni centimetro	L.	1.500
2) per ogni centimetro eccedente i metri otto e fino a metri dodici fuoritutto, escluso il bompresso	»	4.000
3) per ogni centimetro eccedente i dodici metri e fino a metri diciotto fuoritutto, escluso il bompresso	»	6.000
4) per ogni centimetro eccedente i metri diciotto	»	8.000
c) navi:		
1) fino a sessantacinque tonnellate di stazza lorda	L.	30.000.000
2) oltre sessantacinque tonnellate di stazza lorda	»	40.000.000

2-*bis*. Gli importi indicati nel comma 2 sono ridotti del 15 per cento dopo cinque anni dalla prima immatricolazione, del 30 per cento dopo dieci anni e del 45 per cento dopo quindici anni.

2-*ter*. Sono esenti dalla tassa di stazionamento le imbarcazioni da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

2-*quater*. La tassa di stazionamento non si applica agli apparecchi obbligatori di salvataggio, nonchè ai battelli di servizio purchè questi rechino l'indicazione della imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti.

2-*quinquies*. La tassa di stazionamento si applica nella misura del 50 per cento alle imbarcazioni ed ai natanti di lunghezza fino ad 8 metri, utilizzati esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni della Laguna di Venezia ed in quelli ubicati nelle isole minori. Ai fini della detta riduzione le Capitanerie di porto e le delegazioni di spiaggia certificano l'uso non diportistico e non per conto di terzi di detti natanti».

8.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'articolo 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per le unità a vela con motore ausiliario la tassa di stazionamento è ridotta del 75 per cento"».

8.2 FIOCCHI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nell'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, come sostituito dall'articolo 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. La tassa di stazionamento per natanti e imbarcazioni è dovuta per il periodo d'uso con un minimo di quattro mesi"».

8.3 EMO CAPODILISTA, NIEDDU

Invito i presentatori ad illustrarli.

BEORCHIA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 8.1 è già illustrato.

GIACCHÈ. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 8.1/2 si tratta di un subemendamento all'emendamento 8.1 delle Commissioni riunite che è relativo alla tassa di stazionamento delle imbarcazioni minori e delle barche ancora più piccole, dei natanti.

Già nella stampa vi è stata un'eco della protesta delle borgate di mare, in particolare dei diportisti, dei pensionati, dei pescatori dilettanti, per una tassa che è stata ritenuta improvvisata e confusa, senza una logica precisa, sottilmente demagogica – direi – quasi che fosse rivolta esclusivamente a colpire con la tassazione beni di lusso mentre è stata proposta in modo indifferenziato sia verso le 690.000 barche che si stima esistano sotto gli 8 metri, sia verso le 60.000 oltre gli 8 metri.

Nell'emendamento del Governo approvato dalla Commissione la tassa inizialmente proposta viene attenuata per le imbarcazioni grandi, quelle oltre gli 8 metri; non invece per la maggioranza delle barche o imbarcazioni più piccole. Dunque le imbarcazioni piccole vengono penalizzate e ciò sembra confermare che la tassa sia stata intesa dal Governo soltanto come un mezzo per rastrellare risorse in modo indiscriminato, senza neanche valutarne l'aspetto di un esito prevedibilmente irrisorio a confronto del danno ben maggiore che rischia di procurare al settore della produzione nautica e dell'indotto.

Da qui le proteste alle quali ho fatto cenno. Di questo aspetto, del rischio di un danno delle attività nautiche e dell'indotto il Governo sembra essersi reso conto in qualche modo. Infatti con l'emendamento 8.1 approvato dalle Commissioni riunite è stata ragionevolmente attenuata la tassa per le imbarcazioni maggiori. L'effetto dell'emendamento del Governo è che per le imbarcazioni dagli 8 metri in su si ha un progressivo alleggerimento: le imbarcazioni di 20 metri, ad esempio, ottengono un dimezzamento rispetto all'iniziale tassazione del Governo. Inoltre, sempre trattandosi di imbarcazioni ed essendo immatricolate e quindi essendo possibile un riferimento alla vetustà, le imbarcazioni, secondo l'emendamento del Governo, beneficiano anche di coefficienti di abbattimento del 15 per cento o del 30 per cento, fino al 45 per cento.

Ho già detto che riteniamo ragionevoli queste modifiche ma esse stesse rischiano di trasformarsi in una ragione di maggiore iniquità per le imbarcazioni minori, quelle cioè al di sotto degli 8 metri, che non hanno, dall'emendamento del Governo, nessun beneficio tranne quello dell'abbattimento per vetustà.

Quindi ricapitoliamo: le maggiori hanno persino un dimezzamento oltre alla vetustà; le minori hanno solo il coefficente di vetustà e se sono

di dimensioni fino a 8 metri, per loro la tariffa iniziale resta sostanzialmente inalterata.

Ma l'iniquità viene ad essere ancora più eclatante se si pensa alla categoria inferiore, ai natanti. In quel caso, trattandosi di barche piccole con solo un piccolo motore fuoribordo, non soggette ad immatricolazione, non è possibile introdurre alcun riferimento alla vetustà e quindi per loro non vi è alcun beneficio: neppure quell'abbattimento che – come abbiamo visto nel caso delle imbarcazioni più grandi – può raggiungere anche il 45 per cento.

Inoltre, trattandosi di barche nella generalità assai piccole, l'emendamento del Governo che introduce il criterio di calcolo per scaglioni (anzichè per classi) di lunghezza, si risolve nel fatto che tali barche piccole non hanno dall'emendamento alcun vantaggio rispetto alla tassa inizialmente proposta o lo hanno insignificante. Comunque la tassa attuale per i natanti viene ad essere sempre almeno triplicata, pur trattandosi di barche di gente povera e non certo di barche di lusso (del «gozzetto» del pensionato, del dilettante della pesca, della gente di mare). L'emendamento del Governo, che rettifica la tassa per le imbarcazioni più grandi non offre loro alcun sostanziale beneficio.

A questo scopo abbiamo presentato il nostro emendamento, che alla lettera *a*) dell'emendamento del Governo tende a sostituire, per le barche fino a metri 4,5, la tassa di lire 400 con quella di lire 200 (lasciando così inalterati gli alinea successivi per i centimetri in più, senza modificare quindi tutta la scala e con una riduzione perciò assai modesta delle entrate); per quanto concerne le imbarcazioni, alla lettera *b*) l'emendamento propone una riduzione della tassa prevista per le imbarcazioni fino a 6 metri: da lire 1.500 a lire 500 per centimetro, mentre per le imbarcazioni fino a 7 metri propone di ridurla da lire 1.500 a lire 1.000 per centimetro (sono proprio le imbarcazioni di 6 o di 7 metri a non aver alcun beneficio dall'emendamento del Governo) anche in questo caso senza toccare la scala successiva e, quindi, con una modesta riduzione delle entrate.

In questo modo ci sarebbe una manifestazione di sensibilità e di equità in senso fiscale: la rettifica che il Governo ha apportato per le imbarcazioni maggiori verrebbe in qualche modo estesa anche a quelle minori e ai natanti, evitando la clamorosa iniquità di una tassa che, si è detto, avrebbe dovuto colpire i beni di lusso e finirebbe invece per essere prevalentemente e maggiormente pagata da chi magari con i propri sacrifici si è dotato di una barchetta da pesca o da diporto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

NIEDDU. Signor Presidente l'emendamento 8.1/1 si raccorda con l'emendamento presentato dal Governo e fatto proprio dalle Commissioni riunite. Il senatore Giacchè illustrando il proprio emendamento ha fatto una serie di considerazioni che mi pare trovino assoluta conferma nella volontà di sanare una iniquità che si consumerebbe se non si realizzasse una fascia intermedia precedente agli 8 metri di lunghezza per quanto riguarda le imbarcazioni.

Vi è una significativa differenza impositiva fra i natanti e le imbarcazioni, quasi che le imbarcazioni fossero dei grossi motoscafi o degli *yachts* mentre si tratta in realtà di piccole barche solitamente

usate dai pescatori dilettanti che sarebbero costrette a pagare una tassa cinque o sei volte superiore rispetto alla attuale. Barche che nuove costano 10 o 12 milioni dovrebbero pagare una tassa annuale di stazionamento di circa 1 milione.

La cosa è veramente assurda; si tratterebbe di un provvedimento, oltre che iniquo, punitivo. L'emendamento proposto, pur aumentando in modo significativo gli importi – giacchè si propone una triplicazione della tassa attualmente in vigore – rappresenterebbe un contributo all'Erario da parte di questi cittadini in termini da essi sostenibili.

Desidero precisare che nell'emendamento 8.1/1, laddove si parla di lunghezza fuoritutto, va contemplata anche l'esclusione del bompresso, giacchè vi è stato un errore di stampa.

* CORTESE, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, l'emendamento da me proposto non è altro che una specificazione migliorativa dell'emendamento 8.1 delle Commissioni riunite, accolto dal Governo. Esso si riferisce alla peculiare situazione della Laguna di Venezia. Nel testo delle Commissioni il riferimento ad essa, pur apprezzabile, non ha un senso comune, poichè la realtà di quella situazione non trova un riscontro in quella formulazione.

Il mio emendamento tende ad introdurre una deroga non solo per le imbarcazioni delle isole minori e per quelle della Laguna di Venezia, ma anche per l'uso diportistico, in quanto le migliaia di imbarcazioni che costituiscono la realtà lagunare, pur essendo prevalentemente per uso diportistico, fanno parte anche della vita quotidiana esistente nei canali di quella città.

Se si vuole quindi fare una deroga, ha un senso introdurla anche per l'uso diportistico di questa realtà, altrimenti la norma non ha senso comune.

FIOCCHI. Signor Presidente, l'emendamento 8.2 trova la sua motivazione in ragioni di carattere sportivo ed ecologico. La facilitazione per le imbarcazioni a vela consente di sviluppare particolarmente questa attività sportiva che rappresenta una disciplina olimpica; inoltre, da un punto di vista ecologico, essa trova senz'altro un motivo di favore rispetto ai natanti a motore.

Per tale ragione ho presentato questo emendamento, che potrebbe limitarsi alle imbarcazioni di lunghezza fino a dodici metri.

Con l'occasione desidero esternare alcune considerazioni in relazione al settore nautico. Come ho già avuto modo di dire in sede di Commissione e nel corso della discussione generale, si tratta di un settore valutato intorno ai 1.500 miliardi, con un'occupazione di 20 mila unità e 140 mila nell'indotto. Bisogna inoltre considerare tutta l'attività che gravita sui porti turistici.

Mi chiedo se la semplice moltiplicazione del numero delle barche per l'imposta equivalga al gettito finale. Ho su questo molti dubbi anche perchè, stando alle notizie che circolano in questi giorni, sembrerebbe che molte imbarcazioni abbiano già lasciato l'Italia per recarsi in Francia e in Jugoslavia dove certamente non sono soggette a queste pesanti imposte. A titolo di informazione devo dire che nella Comunità

europea non esiste tale imposta, se non in Francia, dove varia dalle 17 mila alle 34 mila lire per imbarcazione.

EMO CAPODILISTA. Signor Presidente, mentre per le navi, cioè per i grandissimi *yachts* da diporto, l'assoggettamento alla tassa è previsto soltanto per il periodo d'uso, con un minimo di quattro mesi, per il combinato disposto delle leggi precedenti, ciò non si prevede per le imbarcazioni ed i natanti, per le piccole barche. Mi sembra che sia logico – una volta che si arriva a tassazioni di questo genere, molto forti – che siano assoggettate anche le piccole imbarcazioni ad una imposta solo per il periodo di uso, con un minimo di quattro mesi, come si fa per le navi più grosse. Questo è il motivo della presentazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BEORCHIA, *relatore*. Signor Presidente, la soluzione che le Commissioni riunite propongono all'Assemblea ha tenuto conto dei molti rilievi che sull'argomento sono stati da più parti avanzati. È stato il Governo stesso che ha presentato una proposta che ha sostanzialmente portato, fra le modificazioni del sistema di tassazione e l'introduzione del coefficiente di vetustà, ad un dimezzamento del maggior gettito, previsto per questa tassa. Debbo perciò sostenere l'emendamento 8.1 delle Commissioni riunite per il quale chiedo, essendo state omesse, di poter aggiungere le parole: «fuori tutto escluso il bompresso» anche al punto 3 della lettera *a*) e al punto 4 della lettera *b*), dove non compaiono probabilmente per una omissione di stampa.

Quindi, dovendo sostenere questa soluzione, che le Commissioni riunite hanno ritenuta equa, debbo purtroppo – qualora non aderiscano all'invito a ritirare gli emendamenti che io rivolgo ai colleghi presentatori – esprimere parere contrario sugli altri emendamenti, con un'unica eccezione che mi pare di potere accogliere: la proposta del senatore Cortese, che non modifica questioni finanziarie ma è indirizzata ad una migliore specificazione della condizione di questi proprietari residenti; sarei favorevole purchè dopo le parole «ai proprietari residenti nei comuni della Laguna di Venezia», si aggiungessero come previsto nell'emendamento 8.1 le altre «e in quelli ubicati nelle isole minori».

CORTESE, *relatore*. Senatore Beorchia, la frase di cui lei parla resta nell'emendamento 8.1 perchè il mio emendamento aggiunge soltanto all'emendamento 8.1, al comma 2-*quinquies*, in fine, il seguente periodo: «La stessa misura ridotta si applica alle medesime imbarcazioni e natanti utilizzati esclusivamente dai proprietari residenti nei comuni della Laguna di Venezia».

BEORCHIA, *relatore*. Chiedo scusa, credevo che si trattasse di un emendamento sostitutivo. Esprimo pertanto parere favorevole all'emendamento 8.1/3.

PRESIDENTE. Invito il rappresenante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor Presidente, il Governo è favorevole, ovviamente, all'emendamento 8.1, presentato dalle Commissioni proponendo, per ragioni di sistematica, che il punto 2-*quater* preceda il punto 2-*bis*, dovendosi intendere quando si dice: «La tassa di stazionamento non si applica», che la tassa di stazionamento così calcolata è comprensiva, perchè si tratta di pertinenze della imbarcazione principale. Per cui mi sembrerebbe logico che il punto 2-*quater* preceda il punto 2-*bis*. Si tratta comunque soltanto di un problema di sistematica.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, il parere del Governo è conforme a quello del relatore, pur tenendo conto che alcuni problemi, compreso quello posto nell'emendmento 8.2 presentato dal senatore Fiocchi, hanno una loro rilevanza. Non c'è dubbio che avrebbe significato e senso promuovere un uso più ecologico e sportivo del mare in un paese in cui, contrariamente ad altri paesi della Comunità europea, il 90 per cento delle imbarcazioni è a motore e solo il 10 per cento è a vela. Però mi pare che si sia fatto uno sforzo complessivo di riverifica del gettito di questa tassa di stazionamento: rispetto al testo iniziale che prevedeva un gettito di 440 miliardi siamo scesi a 180 miliardi. Credo che allo stato non ci siano le compatibilità finanziarie per accogliere questa richiesta e quindi mi permetterei di chiedere al senatore Fiocchi di ritirare il suo emendamento. In caso contrario dovrei, sia pure a malincuore, esprimere parere contrario.

Anche sull'emendamento 8.3 il parere è contrario. Infatti, mentre la tassa di stazionamento può essere pagata per periodi quadrimestrali per i natanti, cioè per le piccole imbarcazioni e non per le navi, questa proposta tenderebbe ad estendere una simile facoltà anche per le imbarcazioni. La perdita di gettito sarebbe colossale poichè, come è noto, le imbarcazioni da diporto vengono utilizzate sostanzialmente nei mesi estivi. Consentire un pagamento per la stagione al posto di quello annuale significherebbe abbattere il gettito di due terzi, il che è assolutamente impossibile. Per questa ragione il parere sull'emendamento 8.3 è fortemente negativo.

Per quanto riguarda infine l'emendamento 8.1/3 presentato dal senatore Cortese, devo dire che a mio parere in questa stesura non può essere accolto in quanto essa contrasta con il comma 2-*quinquies* dell'emendamento 8.1. Se ho ben capito, la preoccupazione del senatore Cortese è quella di individuare come imbarcazioni che vengono utilizzate normalmente a Venezia quelle da diporto. Così è, ma se vogliamo specificarlo forse sarebbe più opportuno aggiungere al comma 2-*quinquies* dell'emendamento 8.1, dopo le parole: «La tassa di stazionamento si applica nella misura del 50 per cento alle imbarcazioni ed ai natanti», le parole: «da diporto»:

CORTESE, *relatore.* Ma c'è quell'ultima frase!

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Si riferisce all'espressione: «come propri ordinari mezzi di locomozione»? Nessuno

domanderà al veneziano che usa il proprio natante nella laguna di Venezia se sta andando a fare il bagno o da una parte all'altra della città.

CORTESE, *relatore*. Ma come fa la Capitaneria di porto a certificare l'uso non diportistico di quelle imbarcazioni? Non è possibile; è un falso in atto pubblico! È per questo motivo che, ferma restando la previsione relativa alle isole minori, ho proposto di stralciare la previsione relativa alla laguna di Venezia e di metterla dopo. In tal modo si assicura lo stesso trattamento senza fare riferimento all'uso non diportistico.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Ora l'emendamento è chiaro. Esprimo parere favorevole.

BEORCHIA, *relatore*. Accetto di anteporre il capoverso 2-*quater* al capoverso 2-*bis*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1/2.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del nostro Gruppo e per fare una considerazione. Questo della tassa di stazionamento per le imbarcazioni è uno dei peggiori pasticci che ci siamo trovati tra le mani nell'affrontare il decreto-legge in esame. Ed anche i miglioramenti apportati dalle Commissioni riunite non sono riusciti a determinare un risultato accettabile. L'emendamento del senatore Giacchè ed altri serve a correggere un evidente discriminazione a sfavore delle barche più piccole. In effetti la discussione delle Commissioni V e VI pur migliorando il testo originale non ha risolto in modo equo il problema della tassa per le imbarcazioni minori.

Quindi pregherei ancora il relatore e il Governo di prendere in considerazione questo emendamento che, introduce un aggiustamento senza il quale la norma, oltre che pasticciata, diventerebbe fortemente iniqua. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1/2, presentato dal senatore Giacchè e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.1/1, presentato dal senatore Nieddu, con la correzione in precedenza indicata dal proponente.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1/3.

CHIESURA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIESURA. Signor Presidente, il Gruppo comunista-PDS vota a favore di questo emendamento perchè tende a salvaguardare la specificità della laguna di Venezia, avendo chiaro che Venezia è stato uno dei punti più caldi che questo provvedimento ha toccato. Una penalizzazione in più per Venezia per la quale vi è stata anche una grossa manifestazione di protesta.

Siamo favorevoli a questo emendamento perchè la specificità della laguna di Venezia è evidente e perchè i natanti e le imbarcazioni non sono adibiti solo per lavoro o per uso commerciale, ma anche per trasporto persone e quindi non si può escludere la diportistica. Per questo invitiamo i colleghi senatori a votare a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1/3, presentato dal senatore Cortese.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1, presentato dalle Commissioni riunite, con l'aggiunta delle parole: «fuoritutto, escluso il bompresso» rispettivamente al numero 3 della lettera *a*), e al numero 4 della lettera *b*), indicata dal relatore, e con lo spostamento del capoverso 2-*quater* prima del capoverso 2-*bis*, proposto dal Governo.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, la mia non è solo una dichiarazione di voto. Vorrei ricordare a me stesso e ai membri della Commissione finanze, come a tutti i senatori dell'Aula, che quando abbiamo esaminato questo emendamento in Commissione abbiamo lasciato in sospeso una cosa che ha una certa importanza. Abbiamo cioè lasciato in sospeso il trattamento delle imbarcazioni da diporto possedute ed utilizzate da enti e associazioni di volontariato, esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

Ora, al comma 2-*ter* sostanzialmente concediamo un'esenzione dalla tassa di stazionamento anche alle associazioni di volontariato ai fini di assistenza sanitaria e pronto intervento, però non diciamo, come abbiamo detto ad esempio per quanto riguarda i veicoli a motore, che questi debbono svolgere la loro attività senza fini di lucro, cioè che deve essere gratuita. Infatti, se queste associazioni svolgessero tale attività per fini di lucro e dovessero godere delle esenzioni totali da questa tassa, francamente commetteremmo una ingiustizia.

Nell'emendamento 7.4 ci siamo premurati di dire che il servizio di protezione civile è esercitato gratuitamente. Ritengo che dovremmo inserire anche in questo caso un'analoga previsione. La proposta che

avanzo è di inserire la parola «gratuiti» dopo le parole «ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso». Se invece si tratta sì di mezzi adibiti a pronto soccorso, ma appartenenti ad associazione con fini di lucro, penso che non dovremmo concedere l'esenzione.

Vedo che il Sottosegretario fa cenno di diniego e spero che mi spieghi perchè non è così; ne prenderò atto. Si tratta di una questione che avevamo lasciato in sospeso per quanto riguarda sia le imbarcazioni sia gli aerei. Forse è utile riflettere sulla questione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla questione sollevata dal senatore Garofalo.

BEORCHIA, *relatore*. Signor Presidente, abbiamo approvato questo emendamento in Commissione avendo presente la particolarità della situazione del pronto soccorso che si realizza via acqua in alcune zone del paese (soprattutto nella zona dei laghi) dove nel periodo estivo le strade risultano molto frequentate tanto da rendere impraticabile la circolazione di ambulanze e di mezzi di soccorso. In questi casi si ricorre ai mezzi via acqua per un'attività che viene esercitata da associazioni che abbiamo chiamato di volontariato ma fra le quali ve ne sono anche di molto importanti, come la Croce Rossa, associazioni che, invece di essere dotate di un'ambulanza su ruote, abbiano a disposizione mezzi anfibi. Questa è l'interpretazione data in sede di Commissione riunite e ritengo che così vada interpretata la norma. Si esclude che vi sia una speculazione da parte di qualcuno che allestisce una barca per operazioni di pronto soccorso o di assistenza. Si tratta di associazioni senza fini di lucro che sono deputate a svolgere tale attività e che, anzichè esercitarla – ripeto – con mezzi su ruote, lo fanno via acqua.

DE LUCA. *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda perfettamente con il relatore. Non credo sia immaginabile che un'attività di questo tipo possa essere a titolo completamente gratuito. Abbiamo definito che tali attività debbano essere svolte da associazioni di volontariato, che non hanno quindi fini di lucro; tuttavia il servizio in sè ha un costo e non può essere gratuito altrimenti non sarebbe materialmente possibile trasportare gli ammalati. Il ragionamento che è stato seguito è stato di contenere il costo pubblico di questo servizio in maniera tale che il bagnante o il cittadino che abbia un malore possa usufruire di questi mezzi ad un costo più contenuto. Tra l'altro non dimentichiamo che tali costi vanno trasferiti sul Servizio sanitario nazionale. Lo stesso ragionamento varrà quando si parlerà dell'elisoccorso, un servizio pubblico recentemente istituito con una legge dello Stato ed attuato dall'Automobile Club d'Italia che, ancorchè in forma di società, è un ente pubblico. Prevedere che il servizio debba essere gratuito significherebbe fissare una norma inutile. Il problema è che l'associazione non deve avere fini di lucro e questo è previsto.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, vorrei manifestare qualche perplessità rispetto alle argomentazioni che sono state portate. Mi piacerebbe essere sicuro come il Sottosegretario circa il fatto che il costo della tassa di stazionamento non si trasferisca sulle eventuali prestazioni per le operazioni di soccorso. Vorrei aggiungere però che, se il ragionamento del Sottosegretario e del relatore è valido, allora non capisco perchè non lo sia anche per quanto riguarda i mezzi messi al servizio della protezione civile da parte di associazioni di volontariato. Anche quelli, infatti, un qualche costo lo avranno, però, qui abbiamo scritto che deve trattarsi di «prestazione a titolo gratuito». Non capisco, dunque, la differenza fra chi mette a disposizione della protezione civile un quattro ruote, a proposito del quale scriviamo che, per ottenere l'esenzione, la prestazione deve essere gratuita, anche se è fatta da associazioni di volontariato, e chi, invece, fa la stessa cosa con una barca, nei confronti della quale non prevediamo la medesima ipotesi. Questa contraddizione mi pare che resti.

PRESIDENTE. A me pare che, effettivamente, a questo riguardo, vi sia una differenza fra dire «senza fini di lucro» e «gratuito», È evidente infatti che l'espressione «senza fini di lucro» comporta il costo delle spese vive, mentre il lucro è un'altra cosa. Pertanto, mi sembra si sia fatta un po' di confusione.

FORTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. Prendo la parola per avvalorare quello che ha testè detto l'onorevole Presidente. Io ho presentato l'emendamento relativo ai *camper* per la protezione civile: ebbene bisogna dire che questi sono gestiti da quest'ultima, la quale si occupa delle spese relative alla benzina e così via. Pertanto, i proprietari li mettono a disposizione gratuitamente, nel senso che non vengono pagati per il noleggio, ma non che si debbano assumere le spese di gestione del servizio operato dalla protezione civile.

La fattispecie di cui ci occupiamo adesso è invece un po' diversa, nel senso che il servizio viene gestito direttamente dalle associazioni e dagli enti in questione, i quali pertanto hanno un costo vivo. Vi è dunque differenza tra il mettere a disposizione un mezzo ed esercitare in proprio un'attività, pertanto, l'uso di questo mezzo, senza fine di lucro, è un conto, ma senza il rimborso delle spese vive è un'altra cosa. D'altra parte, se l'imbarcazione in questione viene utilizzata con fini di lucro, ossia per un'attività economica anzichè di volontariato ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso, non si tratta più di una imbarcazione da diporto, bensì di tipo commerciale.

Pertanto, credo che la modifica introdurrebbe un elemento irrilevante; non si può certo scrivere «gratuitamente» e, d'altra parte, l'associazione di volontariato non può avere fini di lucro perchè altrimenti non sarebbe più tale. Se, cioè, l'associazione di volontariato si mette a gestire un'attività economica realizzando un guadagno, la sua imbarcazione non rientra più tra quelle da diporto ed essa stessa non

rientra più tra le associazioni di volontariato. Allora, semmai, bisognerebbe dire: «un'associazione di volontariato nell'esercizio delle sue attività proprie», ma questa mi pare una sottigliezza eccessiva perchè – ripeto – la norma mi sembra sufficientemente chiara. Infatti, la disposizione recita: «Sono esenti dalla tassa di stazionamento le imbarcazioni da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso» e quindi non mi pare che vi siano gli elementi del lucro, mentre certamente vi sono degli elementi di costo.

Per questa ragione, dunque, non mi pare che siano necessarie ulteriori modifiche all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dalle Commissioni riunite con le correzioni in precedenza indicate, nel testo emendato.

È approvato.

Il relatore ha invitato il proponente a ritirare l'emendamento 8.2. Senatore Fiocchi, accoglie tale invito?

FIOCCHI. Sì, signor Presidente; ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dai senatori Emo Capodilista e Nieddu.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 9.

1. È istituita una tassa speciale erariale annuale sugli aeromobili nelle seguenti misure:

a) velivoli con peso massimo al decollo:

	fino a 1.000 kg	L.	1.500.000
da 1.001 a 2.000 kg	»	4.500.000
da 2.001 a 4.000 kg	»	15.000.000
da 4.001 a 6.000 kg	»	32.000.000
da 6.001 a 8.000 kg	»	52.000.000
da 8.001 a 10.000 kg	»	72.000.000
da 10.001 a 12.000 kg	»	94.000.000
oltre 12.000 kg	»	120.000.000;

b) la tassa dovuta per gli elicotteri è pari a quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso moltiplicata per 2,5;

c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati .. L. 500.000.

2. La tassa è dovuta da chi risulta essere proprietario dell'aeromobile dai pubblici registri e deve essere corrisposta all'atto della richiesta di

rilascio o di rinnovo del certificato di navigabilità. La tassa è dovuta nella misura del 50 per cento nei casi in cui il certificato di navigabilità abbia validità non superiore a sei mesi. La ricevuta di versamento deve essere conservata unitamente ai documenti di bordo ed essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

3. Per gli aeromobili con certificato di navigabilità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto la tassa deve essere versata, entro novanta giorni da tale data, in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 1 per ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al mese in cui scade la validità del predetto certificato. Entro lo stesso termine deve essere pagata la tassa annuale relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di navigabilità avviene nel periodo compreso dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 15 giugno 1991.

4. Sono esonerati dal pagamento della tassa gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprietà delle compagnie aeree nazionali concessionarie di servizi aerei di linea di cui all'articolo 776 del codice della navigazione e quelli di cui le predette compagnie abbiano l'effettiva disponibilità, ancorchè non ne siano proprietarie, iscritti nel registro aeronautico nazionale ai sensi dell'articolo 751 del codice della navigazione; gli aeromobili di proprietà dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e del Centro nazionale paracadutisti d'Italia.

5. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di pagamento della tassa.

6. Per l'omesso o insufficiente pagamento della tassa si applica una soprattassa pari a tre volte la tassa o la differenza di tassa dovuta, fermo restando l'obbligo di corrispondere la tassa evasa. Nel caso non siano indicati nella causale di versamento e nella ricevuta i dati richiesti con il decreto ministeriale di cui al comma 5 si applica una soprattassa pari alla metà della tassa dovuta. La mancata esibizione agli organi di vigilanza della ricevuta di pagamento comporta l'applicazione della soprattassa di lire 50.000. Qualora il pagamento della penalità e della tassa evasa, ove dovuta, sia effettuato entro quindici giorni dall'accertamento della violazione, l'ammontare della soprattassa è ridotto a metà.

7. Le violazioni di cui al presente articolo sono accertate mediante processo verbale, oltre che dagli ufficiali di polizia tributaria, dai funzionari dell'ufficio del registro nell'ambito del loro ufficio e nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali. Le sanzioni sono applicate dagli uffici del registro territorialmente competenti in base al luogo dell'accertamento della violazione.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita una tassa speciale erariale annuale sugli aeromobili privati, di cui all'articolo 744 del codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle seguenti misure:

a) velivoli con peso massimo al decollo:

1) fino a 1.000 kg.	L.	1.700 al kg.
2) fino a 2.000 kg.	»	2.750 al kg.
3) fino a 4.000 kg.	»	4.800 al kg.
4) fino a 6.000 kg.	»	6.500 al kg.
5) fino a 8.000 kg.	»	7.500 al kg.
6) fino a 10.000 kg.	»	8.000 al kg.
7) oltre 10.000 kg.	»	8.500 al kg.

b) elicotteri: la tassa dovuta è pari a quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso moltiplicata per 2;

c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati .. L. 500.000».

9.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «15 giugno 1991» *con le altre*: «15 luglio 1991».

9.2 LE COMMISSIONI RIUNITE

All'emendamento 9.3, dopo le parole: «aeromobili di proprietà» *inserire le seguenti*: «o a disposizione comunque».

9.3/1 GAROFALO, POLLINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Sono esonerati dal pagamento della tassa gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei concessionari dei servizi di linea e dei licenziatari dei servizi non di linea, del lavoro aereo e delle scuole di pilotaggio, di cui rispettivamente ai capi I e II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della navigazione; gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei soggetti di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dei trasporti 3 marzo 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58, dell'11 marzo 1986; gli aeromobili di cui al secondo comma dell'articolo 751 del codice della navigazione; gli aeromobili di proprietà o in esercenza dell'Aero Club d'Italia; gli aeromobili di proprietà o in esercenza degli Aero Club locali e dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori italiani e in attesa di vendita; gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso».

9.3 (Nuovo testo) I RELATORI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Sono esonerati dal pagamento della tassa gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli aeromobili di proprietà o in disponibilità dei concessionari dei servizi di linea e dei licenziatari dei servizi non di linea, del lavoro aereo e delle scuole di pilotaggio, di cui rispettivamente ai capi I e II, titolo VI, libro I, parte seconda, del codice della

navigazione; gli aeromobili di proprietà o in disponibilità dei soggetti di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dei trasporti 3 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1986; gli aeromobili di proprietà dell'Aero club d'Italia, degli aeroclub locali e del Centro nazionale paracadutisti d'Italia. Sono altresì esonerati dalla tassa gli aeromobili per i quali è prevista l'iscrizione provvisoria o speciale al Registro aeronautico italiano».

9.4 LEONARDI, DE CINQUE, NERI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GAROFALO. Signor Presidente, l'emendamento 9.3/1 ritengo che si illustri da sè. Nell'emendamento proposto dalle Commissioni riunite, dove si dice che sono esonerati dal pagamento della tassa gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati e gli aeromobili di proprietà dei concessionari dei servizi di linea, è chiaro che quando si dice «solo di proprietà» probabilmente vi è stata una dimenticanza. Noi aggiungiamo le parole: «o a disposizione comunque» nel senso che ci possono essere anche aeromobili non di proprietà ma in *leasing* che però esercitano la stessa funzione. Ho visto d'altra parte che c'è un emendamento del Governo che raccoglie questa proposta.

BEORCHIA, *relatore*. Gli emendamenti delle Commissioni riunite si illustrano da sè.

* DE CINQUE. Il nostro emendamento 9.4, si colloca sostanzialmente sulla stessa linea di quello precedente. Il testo che ci era stato presentato era limitativo in quanto prevedeva soltanto gli aeromobili di proprietà escludendo tutti gli aeromobili che vengono esercitati in regime di locazione finanziaria o di *leasing*.

Ho visto l'emendamento 9.3 presentato dai relatori e credo, almeno per quanto riguarda il nostro emendamento, che questo nuovo testo possa essere considerato soddisfacente e vorrei pertanto solo un chiarimento, se con le parole «in esercenza» che sono citate nell'emendamento si intende il concetto di locazione finanziaria. Se è così ritengo che si possano considerare raggiunti anche gli scopi che ci eravamo prefissi con l'emendamento 9.4 e quindi saremmo disposti a ritirarlo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BEORCHIA, *relatore*. Signor Presidente, pregherei il senatore Garofalo di ritirare l'emendamento 9.3/1 ed il senatore De Cinque di ritirare l'emendamento 9.4 in quanto risultano assorbiti dall'emendamento 9.3 presentato dalle Commissioni riunite nel nuovo testo, dove «esercenza» vuol dire quello che intendeva il senatore De Cinque e cioè la proprietà ma anche la disponibiltà a seguito di locazione finanziaria, e dove c'è anche una migliore specificazione degli esoneri che riguarda anche gli aeromobili immatricolati in attesa di vendita e quelli esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo fa lo stesso invito ai presentatori degli emendamenti 9.3/1 e 9.4 di ritirare i medesimi proprio perchè nel nuovo testo dell'emendamento 9.3 delle Commissioni riunite vengono ricomprese le questioni poste dai due citati emendamenti.

Per quanto riguarda il chiarimento richiesto dal senatore De Cinque il termine «esercenza», che è un termine utilizzato dal codice della navigazione, ovviamente fa riferimento a quello che nell'emendamento presentato dal senatore Garofalo era espresso con il termine «a disposizione»; è un termine più tecnico e si riferisce principalmente agli aeromobili acquistati in locazione finanziaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dalla Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Senatore Garofalo, ascoltate le dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo e considerato il nuovo testo dell'emendamento 9.3, insiste per la votazione dell'emendamento 9.3/1?

GAROFALO. No, Signor Presidente, ritiro il mio emendamento, anche se qualche volta mi piacerebbe vedere il Governo che ritira un suo emendamento per accoglierne uno dell'opposizione.

PRESIDENTE. Ci sono desideri difficili da soddisfare.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Qualche volta avverrà.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.3/1 è stato pertanto ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dalle Commissioni riunite, nel nuovo testo.

È approvato.

L'emendamento 9.4, presentato dal senatore Leonardi e da altri senatori, deve intendersi assorbito dalla precedente votazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 10.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 67, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente: «*10*-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.»;

b) nell'articolo 50, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «*3*-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono deducibili nella misura del 50 per cento.».

2. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, deve intendersi riferita a tutte le operazioni di conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria, nonchè dalle società da questi controllate, al fine di modificare o comunque adeguare la propria struttura organizzativa in conformità allo schema di gruppo creditizio previsto all'articolo 24 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

3. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente: «*3*. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse, su richiesta di questa, secondo le modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 7.»;

b) nell'articolo 7, comma 1, le parole: «la trasmissione dei dati e delle notizie» sono sostituite dalle seguenti: «la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, nonchè degli altri dati e notizie»;

c) nell'articolo 7, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente: «*1*-ter. Per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dai decreti emanati ai sensi del comma 1, del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.».

4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 955, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6, primo comma, lettera *f*), le parole: «domande di iscrizione al Registro navale italiano e al Registro aeronautico italiano, relativamente ai possessori;» sono sostituite dalle seguenti parole: «domande di iscrizione e note di trascrizione di atti costitutivi, traslativi, od estintivi della proprietà o di altri diritti reali relativamente

ai possessori ed altri soggetti ivi indicati, concernenti navi ed unità da diporto soggette ad iscrizioni nei registri tenuti dagli uffici marittimi o dagli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica; domande di iscrizioni e note di trascrizione al Registro aeronautico nazionale, relativamente ai possessori di aeromobili;»;

b) all'articolo 21, dopo l'ultimo comma, va aggiunto il seguente: «Gli uffici marittimi, gli uffici della motorizzazione civile - sezione nautica - ed il Registro aeronautico nazionale debbono entro il 30 giugno 1992 integrare con il codice fiscale i dati dei possessori di navi, unità da diporto ed aeromobili, risultanti iscritti alla data del 30 giugno 1991 nei registri da essi gestiti. A tal fine i possessori di tali beni debbono comunicare il proprio codice fiscale ai predetti uffici entro il 31 dicembre 1991. In caso di mancata comunicazione si applica la pena pecuniaria prevista dall'articolo 13.».

5. Per l'attivazione presso gli uffici marittimi di strumenti informatici di ausilio ai compiti, previsti dal comma 4, di rilevazione dei codici fiscali dei soggetti possessori di navi ed unità da diporto, di gestione dei registri tenuti da tali uffici e di comunicazione all'anagrafe tributaria viene stanziata la somma di lire 1 miliardo su apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1991. Al relativo onere per l'anno 1991 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate assicurate dal presente decreto.

6. Le entrate per servizi resi in base alle convenzioni stipulate a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, alle richieste di accesso all'anagrafe tributaria previste dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, nonchè ai collegamenti dell'anagrafe tributaria con i sistemi informativi di organismi esterni all'Amministrazione finanziaria, sono utilizzate per il potenziamento del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

7. Al fine di determinare annualmente la base imponibile delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, da devolvere al bilancio delle Comunità europee, il Ministro della finanze è autorizzato a nominare, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, un comitato tecnico, composto da esperti appartenenti ai Ministeri delle finanze e del tesoro, ad altre pubbliche amministrazioni, nonchè ad enti o istituzioni specializzate, in numero non superiore a quindici. Con lo stesso decreto viene stabilito il compenso, che non potrà, complessivamente, superare l'importo annuo di lire 8 milioni, da corrispondere a ciascun componente del comitato. Alla copertura del relativo onere finanziario, valutato in lire 120 milioni annui, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate assicurate dal presente decreto.

8. Nel comma secondo dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il fondo è messo all'inizio dell'anno a disposizione del direttore con apposito ordine di accreditamento e su di esso gravano, oltre alle spese relative agli stipendi, compensi ed altri assegni spettanti agli ispettori e al personale

in servizio, anche le spese indicate nelle lettere da *d*) a *p*) di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058.».

9. Gli ispettori tributari del Servizio centrale degli ispettori tributari (SE.C.I.T.) sono iscritti di diritto al fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, a decorrere dalla data della nomina, ancorchè precedente al presente decreto.

10. In aggiunta al limite di spesa, previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonchè a quello previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è prevista per l'anno 1991 la spesa di lire 150 miliardi.

11. L'ammontare del credito d'imposta attribuibile a ciascun veicolo è stabilito per l'anno 1991 con il decreto del Ministro dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro delle finanze, 15 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 19 febbraio 1991.

12. L'eccedenza del credito d'imposta, determinato annualmente, non assorbita per i versamenti da effettuare nel relativo periodo d'imposta, può essere scomputabile sui versamenti da effettuare nel periodo d'imposta successivo.

13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1991, si provvede con quota parte delle maggiori entrate conseguenti al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1991, adottato ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Nel caso di operazioni che nel loro complesso soddisfino le condizioni di cui all'articolo 1, ripartite in più fasi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conferimenti di azioni rivenienti dai conferimenti di azienda effettuati nell'ambito di un unitario programma approvato a norma dello stesso articolo 1"».

10.4 LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, si applicano anche alle operazioni di conferimento di pacchetti azionari di controllo diretto o indiretto di aziende ed istituti di credito, detenuti da soggetti autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 27 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, purchè dette

operazioni, in quanto idonee a realizzare una ristrutturazione aziendale, siano approvate secondo le stesse modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge citata e vengano a costituire un gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 5 della legge stessa».

10.7 LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*quater*. All'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. Nei confronti dell'ente conferente, i conferimenti di cui al precedente comma non costituiscono realizzo di plusvalenze, comprese quelle relative alle rimanenze, anche relativamente ai beni non conferiti. Le stesse plusvalenze concorrono a formare il reddito dell'ente conferente nel momento del successivo realizzo.

2-*ter*. L'atto di conferimento può stabilire che ai fini fiscali gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio dell'ente conferente ovvero degli enti conferenti. Anche in questo caso, permangono gli effetti di neutralità e di continuità fiscali di cui ai commi precedenti. I beni ricevuti dalla società conferitaria possono essere iscritti in bilancio al lordo delle relative partite rettificative.

2-*quater*. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la società bancaria conferitaria subentra agli effetti fiscali negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche concernenti l'azienda conferita a norma dell'articolo 1, ivi compresi gli obblighi di dichiarazione nonchè quelli di versamento degli acconti relativi alle ritenute sui redditi altrui. Il patrimonio netto della società conferitaria, comunque determinato, conserva il regime fiscale di quello dell'ente o degli enti conferenti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

10.5 LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*quinquies*. All'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nei confronti delle aziende ed istituti di credito ivi individuati risultanti da operazioni di concentrazione perfezionate prima della data di entrata in vigore della presente legge, fermi rimanendo i limiti temporali e quantitativi stabiliti per l'effettuazione dei previsti accantonamenti"».

10.6 LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Al relativo onere per l'anno 1991 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per lo stesso anno all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati"».

10.9 IL GOVERNO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. La lettera *g-bis*) dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:

"*g-bis*) mandati, ordini ed altri titoli di spesa emessi dalle amministrazioni dello Stato o da altri enti pubblici, in esecuzione di obbligazioni diverse da quelle concernenti le borse di studio o derivanti da rapporti di impiego o di lavoro subordinato, anche in quiescenza, relativamente al beneficiario della spesa e diverse da quelle derivanti da vincite e premi del lotto, delle lotterie nazionali e dei giochi e concorsi menzionati nei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni"».

10.1 LE COMMISSIONI RIUNITE

Sopprimere il comma 7.

10.2 LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Nel secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «sul quale gravano, oltre alle spese relative agli stipendi, compensi ed altri assegni spettanti agli ispettori ed al personale in servizio, anche le spese indicate nelle lettere da *d*) a *p*) dell'articolo 5 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, e successive modificazioni».

10.3 LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1991, si provvede in deroga all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 con quota parte delle maggiori entrate assicurate dal presente decreto. In deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le maggiori entrate assicurate per l'anno 1991 ai sensi del suddetto articolo 9 sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato e non possono pertanto essere utilizzate per la copertura delle minori entrate derivanti dai decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine».

10.8 LE COMMISSIONI RIUNITE

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio.

DUJANY, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, per quanto di propria competenza, nell'osservare che la manovra di cui al decreto appare non sufficiente rispetto alle esigenze della finanza pubblica, quali sono emerse dopo l'audizione del ministro Formica, dichiara di non aver nulla da osservare, ad eccezione dei seguenti emendamenti: 1.5, 10.4, 10.7, 10.5, 10.6, 10.8 (limitatamente al primo periodo), 1.0.3 e 1.0.4, sui quali il parere è di segno contrario per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione. Tali emendamenti, infatti, sono destinati a diminuire sensibilmente l'effetto positivo, già insufficiente, del decreto in ordine al rispetto dei saldi differenziali.

La Commissione fa altresì presente, in particolare, che la pronunzia di segno contrario sull'emendamento 10.8, sia pure limitatamente al primo periodo, implica un parere egualmente contrario – sempre per assenza della copertura finanziaria di cui all'articolo 81 della Costituzione – per il comma 10 dell'articolo 10 del decreto, di cui il primo periodo del menzionato emendamento 10.8 costituisce la copertura finanziaria».

PRESIDENTE. A me pare che a questo punto le cose si fanno un po' complicate. Forse sarà meglio affrontare il loro esame a mente più fresca domattina. Rinvio pertanto il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DUJANY, *segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 26 giugno 1991

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, domani mercoledì 26 giugno, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica (2809) (*Relazione orale*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 1991, n. 156, recante interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano, nonchè differimento del termine in materia di qualità delle acque di balneazione (2822) (*Relazione orale*).

2. Istituzione del giudice di pace (1286-1594-1605-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

III. Interrogazioni su questioni concernenti la gestione delle unità sanitarie locali.

La seduta è tolta (*ore 21,20*).

Allegato alla seduta n. 536

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 5636. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di borsa e per i trasferimenti mobiliari, nonchè altre disposizioni concernenti l'amministrazione finanziaria» (2886) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

C. 5638. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991» (2887) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

C. 5650. – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio» (2888) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

BOSSI. – «Modifiche ai commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 17 e successive modificazioni, disciplinante il pagamento della tassa annuale di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese» (2885).

AZZARETTI, ACQUARONE, MELOTTO, PERINA, CHESSA, PERUGINI, DUÒ, BONO PARRINO, CUTRERA, FIOCCHI, PULLI, GRASSI BERTAZZI, CONDORELLI, SIRTORI e FERRARA Pietro. – «Interpretazione autentica dell'articolo 1, primo comma, della legge 19 febbraio 1991, n. 50, recante disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente» (2889).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede deliberante:

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

AZZARETTI ed altri. - «Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, concernente modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti» (2878), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di borsa e per i trasferimenti mobiliari, nonchè altre disposizioni concernenti l'amministrazione finanziaria» (2886) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 13ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio» (2888) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 8ª e della 10ª Commissione;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991» (2887) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Sono stati inoltre deferiti alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

Il senatore Fiocchi ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge:

FONTANA Walter ed altri. – «Costituzione dell'Ente per la villa reale di Monza» (2183).

Disegni di legge,
quantificazione degli oneri per il disegno di legge n. 2622

In data 19 giugno 1991 è stato inviato all'Ufficio dell'archivio e delle informazioni parlamentari il rapporto di verifica (n. 13) sulla quantificazione degli oneri, predisposto dal Servizio del bilancio, per il disegno di legge n. 2622: «Insegnamento di lingue straniere ai militari in servizio di leva».

Il rapporto è depositato presso il predetto Archivio a disposizione degli onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 20 e 21 giugno 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di una ordinanza emessa dal Ministro per la funzione pubblica il 10 giugno 1991, nonchè copia di tre ordinanze emesse dal prefetto di Roma il 22 maggio 1991, dal prefetto di Terni il 24 maggio 1991 e dal prefetto di Latina il 27 maggio 1991.

La documentazione anzidetta sarà trasmessa alla 11ª Commissione permanente.

Interpellanze

LIBERTINI, COSSUTTA, SPETIČ, CROCETTA, MERIGGI, DIONISI, SALVATO, VOLPONI. – *Al Ministro dei trasporti.* – I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti su alcune serie questioni che concernono la gestione di Alitalia.

1) Prima di tutto il trasferimento dei dipendenti Alitalia dall'EUR alla nuova sede della Muratella (operazione sulla quale alcuni degli interpellanti avanzarono riserve già anni fa) sta provocando disagi a 2500 persone, che devono fare i conti con le cattive condizioni della

viabilità e con la precarietà dei servizi pubblici. Raggiungere le zone della Muratella con l'attuale treno Roma-aeroporto di Fiumicino, o altrimenti l'autostrada e la via della Magliana, implica tempi di percorrenza pesanti e costi aggiuntivi (tanto che ai dirigenti l'Alitalia corrisponde, secondo le informazioni degli scriventi, un assegno aggiuntivo di oltre 500.000 lire).

Purtroppo il trasferimento di Alitalia nelle zone di Muratella è una realtà. Ma gli interpellanti chiedono di conoscere se Ministero dei trasporti e Alitalia intendano prendere misure atte a facilitare l'accesso da parte dei lavoratori e a ridurre i nuovi oneri a loro carico.

2) Circa 130 lavoratori che facevano parte di dipartimenti che si trasferiscono nei nuovi uffici della Magliana sono stati trasferiti invece, il 10 giugno, presso la succursale della Ferratella; succursale che, per scadenza dell'affitto, dovrebbe essere abbandonata entro il 1993. Questi 130 lavoratori sono persone che hanno avuto ruoli sindacali e hanno sostenuto vertenze con l'azienda; lavoratori cui mancano 5-6 anni per la pensione; lavoratori con gravi problemi di salute.

Nonostante si parli, da parte della dirigenza aziendale, di più o meno fantomatici progetti a termine, l'operazione assume tutti i connotati di un'emarginazione, di un'anticamera di una possibile definitiva espulsione dall'impiego; anche in relazione alle dichiarazioni Alitalia che parlano di un esubero di 1800 lavoratori.

Gli interpellanti chiedono in definitiva di sapere se non si ritenga di fornire chiarimenti su questa questione, garanzie certe per il posto di lavoro, impegno a far cessare l'attuale ghettizzazione.

(2-00622)

Interrogazioni

GUALTIERI, COVI. – *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* – (*Già* 4-06398).

(3-01538)

TAGLIAMONTE. – *Ai Ministri della marina mercantile e delle partecipazioni statali.* – Per sapere:

a) se non ritengano di dover subito intervenire, per quanto di rispettiva competenza, in ordine alla variazione di programma della Caremar in base alla quale si starebbe per procedere alla dismissione della motonave «Vesta» e alla sostituzione della stessa con mezzo veloce nel servizio di linea Napoli-Ischia.

L'operazione, teoricamente motivata dall'intento di rendere il servizio più aderente alle esigenze dell'utenza e della politica di divieto di sbarco delle auto nelle isole, si risolverebbe, invece, in danno dei viaggiatori, per il forte aumento del biglietto, ed in una condizione di maggior favore per le società private di navigazione, senza contare la rilevante spesa per l'acquisto (a quanto pare, già avviato) del mezzo veloce;

b) se siano state seriamente valutate le ripercussioni negative che la dismissione della motonave «Vesta» produrrebbe sui livelli occupa-

zionali. Infatti, non tutto il personale di detta motonave sarebbe assorbito nell'equipaggio del nuovo natante veloce e le sicure esuberanze non potrebbero essere sanate dal ricorso ai prepensionamenti consentiti dalle vigenti disposizioni. Inoltre, il personale non di ruolo, che ammonterebbe a più di cento unità – e che da anni aspetta di essere integrato nella pianta organica della Caremar – corre il rischio di essere licenziato;

c) se i competenti uffici dei due Ministeri della marina mercantile e delle partecipazioni statali siano a conoscenza delle condizioni di sovraffollamento, eccessivo carico e, conseguentemente, di insicurezza nelle quali molto spesso – specialmente durante il periodo estivo – viene svolto dalle società private di navigazione nel Golfo il trasporto di persone e di auto e se, al riguardo, non considerino necessario ed urgente rendere più serrato il controllo dell'osservanza della normativa in vigore. Tale controllo risulta alquanto allentato, certamente insufficiente e, comunque, condotto in modo da ingenerare sospetti di connivenze fra controllori e controllati;

d) se i Ministri non ritengano che le attività della Caremar, nell'interesse degli utenti, debbano essere potenziate, tenuto conto del buon livello qualitativo raggiunto, anche per evitare che l'ulteriore incremento delle attività dei privati, e nonostante gli immancabili maggiori oneri a carico dello Stato, finisca per peggiorare, anzichè migliorare, il servizio.

(3-01539)

BERLINGUER, IMBRÌACO, FERRAGUTI, RANALLI, TORLONTANO, ZUFFA, LOPS, FRANCHI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che, come prevedibile, l'attuazione della legge sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali si è rivelata non solo lontana dalla conclamata esigenza di introdurre moralità ed efficienza nel governo della sanità pubblica ma, con la duplicazione degli organi preposti, si è allargata la pratica della lottizzazione partitica, sacrificando, nella maggior parte delle designazioni, competenze e professionalità;

che la spartizione ha toccato, in alcune regioni, vertici di impudenza e di malcostume, per cui quello che era stato propagandato dal Governo come un primo passo nel segno del risanamento e della moralizzazione, separando politica e gestione, ha assunto i caratteri di un'operazione volta a consolidare la subordinazione della sanità al potere di partiti e correnti;

che in alcuni casi denunciati all'opinione pubblica si è arrivati alla violazione non solo dello spirito ma anche delle norme della legge anzidetta,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda prendere a fronte di tali fatti e quali modifiche intenda apportare al testo del disegno di legge sul riordinamento del Servizio sanitario nazionale, in discussione al Senato, proprio alla luce delle esperienze verificatesi in questi mesi, per evitare che le distorsioni avvenute divengano definitive, penalizzando sempre di più il nostro sistema sanitario.

(3-01540)

CONDORELLI, MELOTTO. – *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* – Per conoscere la valutazione del Governo circa le recenti nomine degli amministratori straordinari delle USL e per sapere quali misure si intenda adottare affinchè la gestione delle strutture sanitarie e ospedaliere sia affidata a soggetti professionalmente capaci e moralmente ineccepibili.

(3-01541)

ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, RIVA. – *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* – Premesso:

che, da notizie comparse sulla stampa, le commissioni regionali preposte alla formazione degli elenchi degli amministratori straordinari delle USL avrebbero utilizzato criteri diversi da regione a regione sia nella valutazione dei titoli, sia delle referenze che avrebbero dovuto comprovare le capacità manageriali dei singoli candidati per la gestione delle USL;

che è così accaduto che in alcune regioni le giunte regionali hanno proceduto alla nomina, per la gestione straordinaria di USL, anche di particolare e rilevante interesse sanitario, di persone con titoli assolutamente inadeguati sotto il profilo della richiesta professionalità o con esperienze di gestioni aziendali addirittura fallimentari. Da più parti è stato sottolineato come la nomina degli amministratori nella gran parte delle regioni, in specie in quelle meridionali, sia avvenuta rispettando rigorosamente i vecchi criteri di spartizione secondo gli accordi intercorsi tra i partiti di maggioranza, e per tale motivo le giunte regionali hanno spesso disatteso le segnalazioni dei comitati dei garanti delle USL,

gli interroganti chiedono di conoscere:

come i Ministri in indirizzo ritengano di correggere la posizione del Governo nel futuro riassetto del Servizio sanitario nazionale per garantire criteri di effettiva capacità gestionale alle nuove aziende sanitarie;

se e come intendano intervenire per correggere le vistose distorsioni prima segnalate, già verificatesi.

(3-01542)

PEZZULLO. – *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* – Per sapere se siano a conoscenza:

che la elezione degli organi della USL n. 54 di Battipaglia (Salerno) è avvenuta in un clima di sospetto, di tensione, di paure e di torbide manovre;

che alla costituzione della maggioranza hanno concorso 16 rappresentanti della DC, 2 del PRI immediatamente dopo sospesi dal partito, uno del MSI, pure sospeso dal proprio partito, e 2 del PSDI, dei quali uno si è poi dimesso dal partito;

che sono stati denunziati episodi di coartazione, culminati con la intimidazione nei confronti del dottor Pagliuca, fino al momento della espressione del voto;

che il dottor Fiorellino il 18 giugno 1991 si è inopinatamente dimesso dal gruppo socialista per «motivi strettamente personali», dopo aver concorso, in prima fila, a sostenere la linea del partito.

Per sapere se sia vero:

che sono stati mossi «interessi particolari» ed esercitate pressioni per indurre al voto-guidato alcuni componenti della assemblea della USL n. 54 di Battipaglia e, in caso affermativo, quali sono gli interessi e da chi vengono esercitate le pressioni;

che il citato dottor Fiorellino, tra l'altro, è stato «invitato» a dimettersi dal PSI con il ricatto che la mancata rinuncia avrebbe impedito il richiesto trasferimento dallo SCAU di Benevento a quello di Salerno;

che a Battipaglia è in atto una vera e propria «strategia della pressione a mani basse» diretta a colpire esponenti politici locali, in particolare consiglieri comunali.

Per sapere infine quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per ripristinare il libero esercizio della politica e garantire i diritti dei cittadini di Battipaglia calpestati da una simile degenerazione.

(3-01543)

MURMURA. – *Al Ministro delle finanze.* – Per conoscere se non ritenga urgente e doveroso sospendere la riscossione della tassa annuale di concessione governativa sulle società che, contrastando con la direttiva comunitaria n. 335/69, è stata anche dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale il 18 aprile 1991. Il pilatesco comportamento, infatti, deciso dal Ministero delle finanze, rappresenta ulteriore incisione nella credibilità delle istituzioni ed incide nei rapporti con i cittadini in termini particolarmente negativi.

(3-01544)

SIGNORELLI. – *Ai Ministri della sanità e del tesoro.* – Premesso:

che l'elezione dei comitati dei garanti che sono andati a sostituire i precedenti organi amministrativi delle USL è avvenuta nel più rigido rispetto della scandalosa regola della lottizzazione introdotta dalla legge n. 833 del 1978 tra i partiti egemoni del potere;

che nello stesso modo si sono create le premesse per la nomina funzionalmente gradita agli stessi degli amministratori straordinari in cui i titoli «manageriali» saranno tutti da ricontrollare;

che tali organismi rimarranno in carica fino al giugno prossimo quando si presume che avrà effetto la legge di riordino del Servizio sanitario nazionale tutt'ora in discussione in Parlamento;

che da quanto sopra esposto appare chiaro che è stata messa in atto una spudorata strategia volta alla conservazione del sistema della sanità e della spesa ad essa collegata, nelle stesse mani di coloro che fino ad oggi l'hanno sfruttata a fini di potere politico, clientelare ed elettorale, indifferenti ai costi umani, sociali ed economici pagati dagli italiani,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano assumere nei confronti di coloro che stanno perpetrando l'ulteriore saccheggio ed assalto al sistema di gestione del bene primario della salute, mettendo in evidenza che questo in alcune regioni, come nel Lazio, ha raggiunto aspetti tali da dover essere

indagati e perseguiti da parte della magistratura e contemporaneamente essere oggetto di indagine parlamentare anche per il periodo pregresso.

L'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno nel frattempo il commissariamento di tutte le USL e il controllo degli atti amministrativi ed il contemporaneo perseguimento dei comportamenti illeciti e l'avocazione dei profitti di regime allo stato per ridurre il *deficit* alla cui formazione essi hanno partecipato.

(3-01545)

POLLICE. – *Al Ministro della sanità.* – Constatato che, per la realizzazione delle tanto sbandierate innovazioni nella gestione delle unità sanitarie locali nella prospettiva di porre termine agli sprechi ed alle inefficienze del Servizio sanitario nazionale, le nomine dei comitati dei garanti, delle commissioni degli esperti e degli amministratori straordinari sono state, come sempre, effettuate seguendo la vecchia perniciosa logica del patteggiamento e della spartizione dei posti tra i partiti della maggioranza delle giunte regionali;

rilevato che in tale contesto operativo di lottizzazione sono emerse scandalose arroganti irregolarità volte a far prevalere interessi settari, negando qualsiasi criterio di professionalità e di competenza;

visto che in taluni casi è stato gioco forza procedere da parte del Commissario del Governo alla sospensione delle deliberazioni di nomina,

l'interrogante chiede di sapere se non ravvisi l'esigenza di assumere idonee iniziative volte a far esprimere sull'intera vicenda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e se inoltre non ritenga di intervenire prontamente con puntuali disposizioni per impedire che la gestione delle unità sanitarie locali, in attesa dell'entrata in vigore della nuova legge sul riordino del Servizio sanitario nazionale, venga condotta da amministratori che si dimostrano concretamente incapaci.

(3-01546)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PINTO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'agente di custodia Giovanni Giudice, in servizio presso la casa circondariale Rebibbia di Roma, in data 30 ottobre 1989 fu cautelarmente sospeso dal servizio in conseguenza della pendenza di un procedimento penale a suo carico;

che il Giudice, con sentenza del 31 ottobre 1990, divenuta definitiva ed irrevocabile, fu assolto dal tribunale penale di Roma da tutte le imputazioni ascrittegli, con la formula «perchè il fatto non sussiste»;

che da allora il Giudice ha ripetutamente ma invano richiesto la riassunzione in servizio cui ha sacrosanto diritto;

che, dopo otto mesi dall'anzidetta assoluzione piena, nessuna notizia è pervenuta all'interessato e ciò con grave danno economico e morale;

che appare ingiustificato ed intollerabile in uno Stato democratico il perdurare di un silenzio che assume tutto il peso ed il significato di una autentica omissione di un atto di ufficio,

l'interrogante chiede di conoscere quali gravi motivi abbiano indotto il Ministero di grazia e giustizia ad omettere sin qui l'atto dovuto della riassunzione in servizio dell'agente di custodia Giovanni Giudice e se non si ritenga di provvedere con urgenza ad ogni giusto conseguenziale adempimento di legge.

(4-06579)

PINTO. – *Al Ministro senza portafoglio per gli italiani all'estero e l'immigrazione e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il prefetto di Salerno con fonogramma n. 2336 del 14 giugno 1991 ha disposto la requisizione del campeggio «Porta del Mare» in Capitello di Ispani (Salerno) al fine di assicurare ospitalità ai profughi albanesi;

che in attuazione dell'anzidetto provvedimento già 55 albanesi vi hanno trovato sistemazione;

che, pur nella consapevolezza della somma di problemi che una improvvisa, non programmata e neanche preannunciata immissione in una piccola comunità di meno di 500 abitanti di un folto numero di stranieri (55 unità), questi sono stati accolti con senso civico e con la tradizionale ospitalità del luogo, non disgiunta, però, da serie preoccupazioni per possibili, negative, future evoluzioni;

che, pur essendo state fornite assicurazioni circa la limitazione al predetto numero degli immigrati albanesi, si continua a fare affluire nel campeggio requisito un numero sproporzionato (oltre 100) di *roulotte*, il che ingenera negli amministratori e nei cittadini il sospetto – reso fondato o almeno ragionevole dalla pratica unilaterale e «silenziosa» sin qui usata – che si voglia procedere a nuove ospitalità che risulterebbero assolutamente non sopportabili nè sul piano igienico, nè su quello dell'ordine pubblico nè su quello dell'occupazione, rappresentando, anche e soprattutto, una grave turbativa dell'unica attività, quella turistica, su cui si fonda l'economia della zona interessata e cioè del Golfo di Policastro,

l'interrogante chiede di conoscere se, anche in attuazione delle direttive governative di recente in proposito emanate per un'equa distribuzione degli albanesi sul territorio nazionale, il Governo possa dare certezza che le ospitalità assicurate in Capitello siano limitate al numero oggi consolidato in 55 unità e che nel tempo tanto durerà fino e non oltre il 15 luglio 1991.

(4-06580)

ANGELONI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* – Considerato che l'Italia che si appresta all'integrazione europea del 1993 necessita di un sistema viario più veloce e più razionale lungo la costa tirrenica;

atteso invece che dopo oltre venti anni di sollecitazioni e di conseguenti promesse l'autostrada Livorno-Civitavecchia sembra oramai tramontata nelle intenzioni realizzative dal momento che si è

preferito raddoppiare l'asse centrale appenninica dell'autostrada del Sole anzichè costruire l'unico tratto mancante alla dorsale tirrenica che comprende ben cinque porti, da La Spezia a Civitavecchia;

rilevato che, anche dal punto di vista ferroviario, la realizzazione della «Pontremolese» e dell'«asse tirrenica» lungo tutta la costa, fino alla Sicilia, si appresta a subire la stessa sorte poichè continua la posizione negativa, nei confronti di questa realizzazione, da parte delle Ferrovie dello Stato;

tenuto conto:

che il contratto di programma tra il Ministero dei trasporti e l'ente Ferrovie dello Stato ha ridotto la collocazione strategica della «Pontremolese» da collegamento alla rete europea a quella di trasversale e con la eliminazione dell'unica opera veramente qualificante dell'intero progetto, la galleria di valico;

che, infatti, sono stati previsti lavori di «sistemazione» e «contorno» sulle tratte Santo Stefano - Aulla e Berceto - Solignano senza toccare minimamente la nuova galleria di valico con il progetto del foro pilota già realizzato;

considerato:

che, ancora una volta, nonostante gli sforzi e le pressioni compiuti ripetutamente a diversi livelli, si sono privilegiate soluzioni sull'asse centrale lasciando intatta la strozzatura sull'asse tirrenica e isolando ancora di più dal resto dell'Europa un'intera fascia interregionale di territorio e tutto questo nonostante che la «Pontremolese» fosse stata inserita come opera prioritaria nella legge finanziaria del 1988;

che tale assurdo e immotivato comportamento da parte del Governo e dell'ente Ferrovie dello Stato fa sorgere più di un sospetto sulla scarsa considerazione politica e sociale che viene ad essere manifestata verso una fascia di territorio nazionale fra le più importanti del paese,

l'interrogante chiede di conoscere le reali intenzioni del Governo (Ministero dei lavori pubblici-ANAS) e dell'ente Ferrovie dello Stato (Ministero dei trasporti) circa la concreta realizzazione della «Livorno-Civitavecchia» e della ferroviaria «Pontremolese» e le eventuali, reali motivazioni che ostacolano e frenano la realizzazione delle opere citate.

(4-06581)

POLLICE. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che con deliberazione della giunta regionale della Calabria sono stati nominati gli amministratori straordinari delle USL di quella regione;

che i criteri di scelta sono stati oggetto di vivaci critiche per il metodo lottizzatorio che ha visto i partiti accaparrarsi le nomine con lo scopo di aumentare il proprio controllo sulle USL;

che ciò avrebbe comportato che tra i prescelti vi sarebbero persone oggetto di indagini penali, protestati nei cui confronti pendono richieste di fallimento o che hanno controversie giudiziarie nei confronti di comuni dell'ambito delle USL di cui assumono l'amministrazione;

che la stessa legittimità dell'albo regionale degli aspiranti al ruolo di amministratore straordinario delle USL è in discussione non essendo stata formata regolarmente la commissione esaminatrice poichè, non essendo trascorso un termine sufficiente, i magistrati che erano stati nominati non hanno potuto partecipare ai lavori non avendo ottenuto il necessario nulla osta nè sono stati sostituiti;

che sarebbe ben strano se, mentre si discute lo scioglimento di alcuni consigli comunali in Calabria, in una vicenda così delicata, si consentissero illegalità o si permettesse che gli amministratori straordinari venissero scelti con criteri poco trasparenti,

si chiede di sapere se il Ministro non ritenga di iniziare immediatamente un'indagine al fine di far conoscere all'interrogante ed a tutta l'opinione pubblica se la commissione regionale sopra richiamata sia stata insediata regolarmente, se tra gli amministratori straordinari nominati vi siano persone oggetto di indagini penali o la cui posizione personale (protesti, istanze di fallimento personali o di società in cui vi è partecipazione o si ricoprono ruoli di amministrazione, controversie giudiziarie con comuni dell'ambito dell'USL amministrata) è incompatibile legalmente o per opportunità con tale carica.

(4-06582)

LIBERTINI, SPETIČ, DIONISI, MERIGGI, CROCETTA. – *Al Ministro dei trasporti.* – Per conoscere se nell'imminente nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni si terrà conto della necessità che i candidati siano in possesso dei requisiti richiesti all'articolo 1 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

Gli interroganti sottolineano la gravità di ogni decisione che si discosti da queste norme.

(4-06583)

POLLICE. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che nello scorso anno sono iniziati i lavori di consolidamento della sede autostradale Reggio Calabria-Salerno nel tratto compreso tra le progressive chilometriche 306+630 e 307+800 (Catanzaro);

che, da parte di uno dei soggetti espropriati, è stato fatto rilevare, prima a verbale e poi con un esposto, che i lavori non sembrerebbero necessari poichè la pendice a monte del rilevato autostradale non avrebbe mai dato segnali di cedimento;

che il costo per chilometro delle opere è di 22.222 milioni;

che sarebbe ben grave se tale somma non fosse giustificata da una reale necessità,

si chiede di sapere quali indagini geologiche siano state svolte dall'ANAS prima dell'inizio dei lavori ed attraverso quali parametri tecnici sia stato quantificato il costo dell'opera.

(4-06584)

POLLICE. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che da più tempo il territorio del comune di Briatico (Catanzaro) è interessato da una notevolissima attività estrattiva da parte della Cemensud che ha sconvolto una parte interessantissima dell'insieme paesaggistico di uno dei più bei comuni costieri della Calabria;

che, tra l'altro, la stessa viabilità ha subìto modifiche tant'è che l'amministrazione provinciale di Catanzaro è stata costretta a richiedere l'autorizzazione alla costruzione di una bretella provvisoria sulla strada Briatico-San Cono in conseguenza dello sfruttamento delle cave;

che il sindaco di Briatico ha autorizzato tale variante con una semplice lettera,

si chiede di sapere se i Ministri interrogati non intendano intervenire per porre fine allo scempio del territorio del comune di Briatico, se la variante presentata dalla provincia sarà a spese di quest'ultimo ente e se si ritenga sufficiente una semplice lettera del sindaco del comune di Briatico per autorizzare la modifica del tracciato di una strada.

(4-06585)

POLLICE. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che con deliberazione n. 997 del 12 novembre 1990 l'USL n. 17 di Lamezia Terme in provincia di Catanzaro ha affidato alla ditta Bauhaus snc il servizio di accalappiaggio e custodia dei cani relativo al territorio della richiamata USL nonchè alcuni degli altri adempimenti previsti dalla legge regionale 5 maggio 1990, n. 41;

che il corrispettivo stabilito per tale servizio è stato fissato in lire 360.000.000;

che la cifra appare irragionevolmente alta;

che, in ogni caso, l'USL non ha provveduto ad espletare alcuna gara ma ha evidentemente inteso utilizzare una precedente convenzione con la stessa società che prevedeva un corrispettivo di pochi milioni annui;

che, a giustificazione dell'appalto, nella delibera si legge che la gestione diretta del servizio comporterebbe una spesa superiore del doppio a quella dell'aggiudicazione,

si chiede di sapere quali siano stati i conti economici della USL n. 17 che hanno portato ad affidare a privati il servizio in questione, se il Ministero li ritenga corretti e se, di conseguenza, sia in grado di spiegare come può un privato dimezzare i costi mantenendo gli *standard* previsti dalle leggi, se il Ministero ritenga corretto il metodo di aggiudicazione del servizio senza procedere ad alcuna gara e se non ritenga di intervenire.

(4-06586)

POLLICE. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il Consiglio di Stato ha sospeso il provvedimento del Coreco di Catanzaro con il quale veniva annullata la revoca del trasferimento del dottor Andrea Mussari come primario della divisione di medicina generale all'ospedale Pugliese di Catanzaro da parte dell'USL n. 18 della Calabria al posto del dottor Zimatore;

che il comitato di gestione della USL ha formalmente preso atto della decisione del Consiglio di Stato non attuandola però nella pratica,

si chiede di sapere se il Ministro ritenga corretta una prassi amministrativa che formalmente prende atto delle decisioni giurisdizionali non applicandole in concreto e se non ritenga di intervenire per richiamare l'USL n. 18 ad un maggiore rispetto della legalità.

(4-06587)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per sapere a che punto sia la pratica di pensione del colonnello Pasquale Gallo, nato a Monteforte Cilento (Salerno), che è stata presentata alla prima divisione ed ha posizione n. 28656; trattasi di pensione PPO comitato pensioni privilegiate, ordinate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

(4-06588)

PERUGINI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Per sapere se sia a conoscenza che non è sempre facile ricevere, in tempi brevi, la risposta telefonica dai numeri 10 e 12 della SIP, perchè risponde un disco che ripete: «Per motivi di traffico La preghiamo di attendere in linea, il personale addetto risponderà appena possibile», e ti fa aspettare, spesso senza rispondere.

(4-06589)

PERUGINI. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Per sapere se risponda al vero che la Calabria corre il rischio di non utilizzare più quei finanziamenti assegnati dalla CEE sui fondi comunitari per una serie di progetti, i cosiddetti PIM, riguardanti l'agricoltura, il turismo, i beni culturali, l'artigianato, l'ambiente, eccetera.

(4-06590)

SCIVOLETTO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che in base alla legge n. 148 del 5 giugno 1990 il provveditore agli studi di Ragusa ha emanato, in data 17 dicembre 1990, il provvedimento n. 13981 con cui sono stati soppressi o accorpati ben 21 posti di scuole elementari del comune di Modica;

che il comune di Modica è uno dei pochissimi comuni siciliani ad avere circa un terzo della propria popolazione – 17.000 abitanti su oltre 50.000 – residente, in modo permanente e diffuso, nelle campagne;

che, in rapporto a questa specifica peculiarità del comune di Modica ed ai gravosissimi problemi connessi al trasporto degli alunni e alle condizioni dell'edilizia scolastica, il consiglio comunale di Modica, facendosi interprete del profondo malessere delle famiglie interessate, in data 17 aprile 1991 e successivamente in data 17 maggio 1991 ha approvato, all'unanimità, due ordini del giorno con i quali, in base alla circolare del Ministro della pubblica istruzione n. 42 del 21 febbraio 1991 e alla luce della risoluzione 7-00423 della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, ha chiesto al provveditore agli studi di Ragusa la revoca o la modifica parziale del provvedimento n. 13981, limitatamente a tre soli posti di scuole elementari su ben 21

posti soppressi o accorpati e cioè i posti di Campanella, Marina di Modica e Montesano;

che la suddetta richiesta di revoca o modifica parziale è stata accompagnata dal comune di Modica da una relazione dettagliata riguardante il numero degli alunni, le possibilità reali e concrete dei trasporti, i problemi dell'edilizia scolastica e la particolare distanza dalla città;

che il provveditore agli studi di Ragusa, dopo l'insistenza unanime del consiglio comunale di Modica per ciò che concerne il mantenimento dei tre plessi di scuole elementari di Campanella, Marina di Modica e Montesano, ha sottoposto correttamente la richiesta al Ministro della pubblica istruzione,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro della pubblica istruzione abbia esaminato la richiesta, inoltrata dal provveditore agli studi di Ragusa, con cui il comune di Modica rivendica giustamente e con forza il mantenimento, quanto meno, dei plessi delle scuole elementari di Campanella, Marina di Modica e Montesano e quindi la revoca o la modifica parziale del provvedimento n. 13981 del 17 dicembre 1990 emanato dal provveditorato agli studi di Ragusa;

quali ulteriori ed urgenti iniziative intenda assumere il Ministro della pubblica istruzione affinchè, sulla base della circolare ministeriale n. 42 del 21 febbraio 1991 e della risoluzione 7-00423 della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, l'applicazione della legge n. 148 del 5 giugno 1990 avvenga in modo equilibrato, graduale e non traumatico, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali, delle condizioni complessive dei servizi e consentendo in alcune situazioni particolari ed oggettivamente motivate – come il caso dei tre plessi di scuola elementare di Campanella, Marina di Modica e Montesano nel comune di Modica – la revoca o il rinvio dei provvedimenti di soppressione, accorpamento e sospensione.

(4-06591)

CARLOTTO. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che il 22 febbraio 1991 in Roma vennero raggiunti accordi interprofessionali fra l'Unalat e l'Assolatte alla presenza del Ministro dell'agricoltura per il latte prodotto dal 1° gennaio 1991 al 31 marzo 1992;

che in tale sede il Ministro dell'agricoltura si è formalmente impegnato a porre in essere entro il 30 maggio 1991 misure di sostegno del mercato dei prodotti lattiero-caseari a beneficio delle imprese per le quali l'Assolatte e l'Unalat rilasceranno una dichiarazione attestante il rispetto del raggiunto accordo interprofessionale;

che a tutt'oggi non risultano adottati i promessi provvedimenti del Ministro dell'agricoltura;

che tale ritardo provoca proteste e ha indotto numerose industrie lattiero-casearie a minacciare iniziative di ribasso del prezzo del latte con grave disagio per i produttori che attraversano un periodo di particolare crisi;

che non appare più dilazionabile l'adozione del provvedimento per il quale si era chiaramente impegnato il Ministro dell'agricoltura,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intenda adottare con la necessaria urgenza il Ministro dell'agricoltura per ripristinare l'applicazione degli accordi già faticosamente raggiunti e quali tempi tecnici appaiano necessari per l'adozione di tali provvedimenti.

(4-06592)

MEZZAPESA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per gli italiani all'estero e l'immigrazione.* – (*Già* 3-01521).

(4-06593)

CAPPELLI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che il comune di Ravenna ha evidenziato, più volte, la grave situazione ambientale in cui versano le due valli, collegate al mare, Piomboni e Baiona dello stesso comune, dove ogni anno, specie nel periodo primaverile-estivo, si determina una sempre più accentuata esplosione di eutrofia algale che produce anossia con conseguenti effetti deleteri sulle specie ittiche e sui molluschi (nella Baiona vi è fra l'altro un allevamento di molluschi gestito dalle cooperative dei pescatori locali) e con ripercussioni negative sul litorale marino;

che il comune di Ravenna ha presentato, in diverse occasioni, alla Autorità unica per l'Adriatico progetti e studi per affrontare una situazione diventata insostenibile;

che, recentemente, comune, provincia e regione hanno richiesto di inserire il bacino idrografico del Candiano, comprensivo delle due valli sopra citate, nelle aree a rischio ambientale previste dalla legge n. 305 del 1989, per consentire un progressivo risanamento delle acque,

l'interrogante chiede di conoscere quali strategie di medio, breve e lungo periodo si intenda predisporre per eliminare le cause fondamentali dell'eutrofia nelle citate valli.

(4-06594)

GAMBINO, NOCCHI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che nel corso degli esami di maturità, anno scolastico 1989-1990, d'arte applicata presso l'istituto d'arte legalmente riconosciuto «Fidia» di Agrigento si sono verificate gravi irregolarità che sono state denunciate da diversi componenti della commissione esaminatrice;

che il Ministero, su richiesta di detti commissari, ha inviato un ispettore per l'intera durata degli esami, il quale, più che venire incontro alle esigenze di tutela e di garanzia della funzione della commissione esaminatrice e dei singoli commissari, si è contraddistinto per i suoi metodi arroganti e provocatori nel pretendere la maturità di tutti i candidati;

che i candidati alla maturità in quella scuola risultarono quasi tutti sforniti di regolare *curriculum* scolastico, avendo frequentato nella scuola solo l'ultimo anno a seguito di esami di idoneità al quinto anno, sostenuti presso la stessa scuola;

che un commissario è stato minacciato ed aggredito nei pressi della scuola da un candidato dichiarato non maturo, venuto a conoscenza delle deliberazioni pur non essendo esse state rese al momento pubbliche,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali siano stati i criteri seguiti da parte degli uffici centrali o periferici del Ministero per la scelta del professor Francesco Paolo Magno quale ispettore presso l'istituto d'arte «Fidia» di Agrigento per assicurare un corretto svolgimento delle operazioni di esame di maturità per l'anno scolastico 1989-90;

se lo stesso abbia provveduto a far pervenire agli uffici del Ministero la dovuta relazione attinente alla sua visita ispettiva;

quale sia il giudizio del Ministro e se non ritenga di dover istituire una commissione di inchiesta nei confronti dell'operato dell'ispettore, della commissione esaminatrice e dei singoli componenti, della funzionalità di detta scuola, gestita da un direttore proprietario, con annessa Accademia di belle arti che sforna diplomi, certamente non a titolo gratuito;

se sia a conoscenza, ancora, del fatto che nella città di Agrigento opera un altro liceo artistico privato, con annessa altra Accademia, mentre la richiesta avanzata da parte della provincia regionale di Agrigento per l'istituzione di una scuola pubblica di indirizzo artistico rimane ancora senza risposta.

(4-06595)

SIRTORI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che sono stati nominati da poco gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali con il sistema ormai da anni sperimentato della più evidente lottizzazione fatta dai partiti;

che questo modo di agire, ormai noto a tutti ed evidenziato dalla stampa, pone una seria ipoteca sulla funzione tecnica dei nuovi amministratori straordinari che ovviamente saranno poco liberi nella loro operatività,

si chiede di sapere se non sia opportuno, alla luce di quanto accaduto, porre rimedio in modo immediato alla situazione e, inoltre, se non sia il caso di rivedere l'articolato della legge sul riordino del Servizio sanitario nazionale, per evitare il consolidamento di tale prassi che è contraria allo spirito della legge stessa.

(4-06596)